

# NORME



CONGREGAZIONE DEI ROGAZIONISTI  
DEL CUORE DI GESÙ

# **NORME**

Roma 2022



## *Presentazione*

“Compito essenziale del Capitolo Generale, nella fedeltà dinamica e creativa al carisma, alla missione e alla tradizione dell’Istituto, è promuovere il rinnovamento della vita spirituale e l’aggiornamento delle attività apostoliche della Congregazione” (C 139).

In linea con questa disposizione delle Costituzioni il Capitolo solitamente compie una verifica su tali aspetti alla luce di un tema particolare che, in precedenza, è scelto dal Governo Generale dopo aver sentito la Congregazione.

Ugualmente in questo ambito dell’aggiornamento il Capitolo può essere chiamato a rivedere la Regola di Vita della Congregazione che, per quanto riguarda le Costituzioni dovrà avere l’approvazione della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, mentre per quanto riguarda le Norme rientra nelle proprie competenze.

La nostra Regola di Vita ha avuto l’ultimo aggiornamento nel Capitolo del 2010, con la relativa suddetta approvazione. Nel 2016 il Capitolo ha deliberato

alcuni nuovi articoli delle Norme, che sono stati promulgati, ma non si è ritenuto opportuno procedere alla ristampa delle Norme stesse.

Nella fase di preparazione del 13° Capitolo Generale, in sede di Consiglio Generalizio è emersa l'opportunità di effettuare una limitata revisione delle Norme, per le motivazioni che ho comunicato alla Congregazione: “Nella concreta esperienza della gestione del governo della Congregazione e, in particolare in occasione dei rinnovi dei governi delle Circoscrizioni o in altri adempimenti, abbiamo verificato che ci sono delle contraddizioni tra alcune disposizioni delle Costituzioni con altre delle Norme, e che, inoltre, alcune disposizioni delle Norme andrebbero meglio specificate. Tutto questo ci è stato fatto osservare anche da qualche canonista”<sup>1</sup>. Pertanto, ho costituito un'equipe che, a motivo della pandemia, ha compiuto questo lavoro *on line*, coadiuvata dalla consulenza di un docente del Codice di Diritto Canonico.

Nel lavoro di aggiornamento, oltre ad eliminare alcune incoerenze, si è ritenuto opportuno riorganizzare le diverse parti delle Norme in modo parallelo con le Costituzioni.

Il Capitolo ha accolto il lavoro che è stato preparato, lo ha rivisto attraverso un'apposita nuova Com-

---

<sup>1</sup> Prot. n. 105/20-cp del 15.05.2020.

missione e, con le modifiche che ha ritenuto opportune, in sede di assemblea ha approvato i nuovi articoli con maggioranza assoluta.

Ciò premesso, con il consenso del Consiglio Generalizio, con il presente atto, promulgo gli Articoli delle Norme approvate dal 13° Capitolo Generale e dispongo che siano pubblicate le Norme aggiornate nella lingua italiana e nelle traduzioni in uso nella Congregazione.

Questa circostanza costituisce un richiamo a riflettere sul valore della Regola di Vita per ciascuno di noi.

Nell'Esortazione Apostolica *Vita Consecrata* il Santo Padre Giovanni Paolo II, nell'invito a rispondere ai segni dei tempi emergenti con una fedeltà creativa alla Regola di Vita, ha precisato: "In questo spirito torna oggi impellente per ogni Istituto la necessità di un rinnovato riferimento alla Regola, perché in essa e nelle Costituzioni è racchiuso un itinerario di sequela, qualificato da uno specifico carisma autenticato dalla Chiesa. Un'accresciuta considerazione per la Regola non mancherà di offrire alle persone consacrate un criterio sicuro per ricercare le forme adeguate di una testimonianza che sappia rispondere alle esigenze del momento senza allontanarsi dall'ispirazione iniziale" (n. 37).

Dal momento che questo importante documento sulla vita consacrata ha un quarto di secolo, vi è la tentazione di andare oltre la "creativa fedeltà" alla Regola

di Vita e di vivere l'oggi della vita consacrata dando maggiore enfasi all'inserimento nella realtà contemporanea, alla profezia, al carisma personale, all'essenziale semplicità e genuinità del vangelo, lasciando che operi lo spirito e diventi la regola.

Un documento più vicino a noi, che si confronta con tale vento di novità, dà una risposta ricordando le parole di Papa Francesco: “Nella vita consacrata si vive l'incontro tra i giovani e gli anziani, tra osservanza e profezia. non vediamole come due realtà contrapposte! Fa bene agli anziani comunicare la saggezza ai giovani; e fa bene ai giovani raccogliere questo patrimonio di esperienza e di saggezza, e portarlo avanti, non per custodirlo in un museo, ma per portarlo avanti affrontando le sfide che la vita ci presenta, portarlo avanti per il bene delle rispettive famiglie religiose e di tutta la Chiesa” (cfr. CIVCSVA, *Per vino nuovo otri nuovi*, n. 47).

Su questa linea, il 24 giugno 2022, nella ricorrenza della Solennità del Cuore di Gesù, mentre eravamo impegnati negli ultimi preparativi per l'apertura del Capitolo Generale, Papa Francesco ci ha fatto dono di un suo messaggio. Ci ha ricordato che siamo chiamati a percorrere strade apostoliche, anche nuove, per testimoniare il Vangelo della carità, impegnandoci ad essere segni eloquenti dell'amore di Dio e strumenti di pace in ogni ambiente, ed ha aggiunto: “Perché ciò avvenga è importante che conserviate il patrimonio spirituale tramandatovi dal vostro fondatore, S. Annibale, che amò



con intensità il Cristo e a Lui sempre si ispirò nell'attuazione di un coraggioso apostolato in favore del prossimo bisognoso. Seguite il suo esempio e proseguitene la missione valida ancora oggi, anche se sono mutate le condizioni sociali in cui viviamo”.

Siamo stati esortati a “conservare il patrimonio spirituale tramandatoci da Sant’Annibale”. Conosciamo questo patrimonio spirituale: il suo sconfinato amore per Gesù e per la Immacolata Vergine Maria, la sua fissazione per dedicarsi totalmente alla preghiera per impetrare i buoni operai, nel viverla e nel diffonderla, la sua capacità di amare i piccoli e i poveri, donando per essi tutta la propria vita. Egli ci ha donato questo patrimonio spirituale con la sua vita, ma si è adoperato anche a consegnarcelo nei suoi scritti, nei numerosi regolamenti e, in particolare, nella *Quaranta Dichiarazioni e Promesse*<sup>2</sup>.

Sono testi datati e non potrebbe essere diversamente, ma che trasudano del suo zelo apostolico. Padre Annibale sa bene che è lo Spirito che dà la vita ma è consapevole che la vita spirituale, nel suo impatto con gli impegni quotidiani, ha bisogno di essere sostenuta,

---

<sup>2</sup>“Queste dichiarazioni e promesse furono da me miseramente scritte in San Pier Niceto nella Novena di Maria Santissima Assunta, e furono terminate di scrivere il giorno appunto del 15 agosto 1910 (essendo lunedì) ad ore 4 pomeridiane. *Laus Deo et Mariae*. Sac. ind. M. A. Di Francia”.

assistita, guidata e orientata. Essa, in altre parole, ha bisogno della Regola di Vita. E allora Padre Annibale al giovane probando che sta per entrare nella Congregazione fa dichiarare: “Passo a sottoscrivere queste dichiarazioni e promesse di pieno animo, dopo averle per più tempo attentamente esaminate e riflettute, riconoscendo che in esse si contiene lo spirito dell’Istituto e delle nostre regole e Costituzioni” (n. 37) (...) “Conserverò presso di me la copia che mi sarà data delle presenti dichiarazioni e promesse, e le leggerò e rileggerò gradatamente ogni giorno, almeno un articolo ogni volta, con attenzione e riflessione, conformando alle stesse tutti i miei diportamenti, e quando se ne fa lettura in comune sarò ugualmente attento e premuroso di farne profitto” (n. 38).

Leggiamo in Matteo che un tale chiese a Gesù: *Maestro, qual è il più grande comandamento della legge?* Gli rispose: *Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il più grande e il primo dei comandamenti. E il secondo è simile al primo: Amerai il prossimo tuo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti* (22, 36-40).

La nostra Regola di Vita non può essere altro che questa, indicata da Gesù. Se poi si sviluppa in tanti particolari, a volte più o meno importanti, lo fa per accompagnarci, trasmettendoci la saggezza del nostro Santo Fondatore e il discernimento della Santa Chiesa che

l'approva riconoscendola quale espressione del carisma e della spiritualità, dell'esperienza di tanti nostri Confratelli che con il suo aiuto hanno percorso la strada della santità.

Ci guidino i nostri Divini Superiori nel proseguire in questo santo cammino.

Roma, 27 novembre 2022  
Prima domenica di Avvento

**P. Bruno Rampazzo, R.C.J.**

*Superiore Generale*

## **FONTI E SIGLE**

### **Documenti del Magistero**

AAS	= Acta Apostolicae Sedis
CCEO	= Codice dei Canoni delle Chiese Orientali
CIC	= Codice di Diritto Canonico
FT	= Faciem Tuam
LG	= Lumen Gentium
MR	= Mutuae Relationes
NMI	= Novo Millenio Ineunte
OT	= Optatam Totius
PC	= Perfectae Caritatis
PdV	= Pastores dabo vobis
PI	= Potissimum Istitutionis
PO	= Presbiterorum Ordinis
RdC	= Ripartire da Cristo
RM	= Redemptoris Missio
SC	= Sacrosanctum Concilium
VC	= Vita Consecrata

### **Documenti e Letteratura Rogazionista**

AdR	= Apostoli del Rogate
AR	= Antologia Rogazionista
C	= Costituzioni
CSL	= Chiamati a stare con Lui
DC	= Documenti Capitolari (1980)
DD	= Dichiarazioni e Decreti (1969)
N	= Norme

PARTE PRIMA

**Vita e Consacrazione Religiosa**  
(Cost. 1-60; 73-127)



## CAPITOLO I

### **Identità e Vita Spirituale**

(Cost. art. 1-23)

#### **Art. 1**

Norma fondamentale della vita consacrata è seguire Cristo casto, povero e obbediente fino alla morte di croce (cf. Fil 2,8)<sup>3</sup>, per essere santi come Lui è Santo (cf. Lv 11,44; Mt 5,48).

Radicati nella consacrazione battesimale, mediante la professione dei consigli evangelici e l'obbedienza al comando del Rogate, seguiamo Gesù più da vicino e tendiamo alla perfezione della carità nel servizio del Regno di Dio<sup>4</sup>.

#### **Art. 2**

Mediante il voto di obbedienza al comando del Rogate, assumiamo l'impegno di implorare dalla di-

---

<sup>3</sup> Cf. PC 1.

<sup>4</sup> Cf. CIC 573 §1.

vina misericordia il dono dei buoni evangelici operai, di propagare nella Chiesa questo spirito di preghiera, di essere operai compassionevoli nell'educazione e cura dei fanciulli e dei giovani, specialmente bisognosi ed emarginati, e nell'evangelizzazione e soccorso dei poveri.

### **Art. 3**

L'abito dei Rogazionisti è quello del clero diocesano, secondo le norme delle Conferenze Episcopali.

### **Art. 4**

Primo e fondamentale dovere dei Rogazionisti è alimentare la vita spirituale<sup>5</sup> con la contemplazione delle realtà divine, la costante unione con Dio nell'orazione<sup>6</sup> e l'adesione alla *Divina Volontà*<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> Cf. DI FRANCIA A. M., *Dichiarazioni e Promesse (per i Religiosi Rogazionisti)*, 5<sup>a</sup>, in *Scritti, V, Regolamenti (1883-1913)*, 2009, pp. 579-580.

<sup>6</sup> Cf. CIC 663, §1.

<sup>7</sup> Cf. DI FRANCIA A. M., *Dichiarazioni e Promesse (per i Religiosi Rogazionisti)*, 20<sup>a</sup>, in *Scritti, V, Regolamenti (1883-1913)*, 2009, p. 603.



## Art. 5

In spirito di fedeltà alla tradizione viva della Chiesa e all'esperienza carismatica del Fondatore, partecipiamo quotidianamente alla celebrazione eucaristica, curandone la preparazione e il ringraziamento<sup>8</sup>.

Settimanalmente, di preferenza il giovedì, dedichiamo un tempo opportuno all'adorazione eucaristica comunitaria per le vocazioni.

Consapevoli che l'Istituto *può dirsi eucaristico*<sup>9</sup>, troviamo quotidianamente un tempo da trascorrere dinanzi a Gesù Sacramentato, oltre la visita comune.

## Art. 6

Mettiamo particolare cura nel vivere la spiritualità liturgica non solo osservando le leggi che ne assicurano la valida e lecita celebrazione, ma anche con partecipazione consapevole, attiva e fruttuosa<sup>10</sup>. Po-

---

<sup>8</sup> Cf. CIC 663 §2.

<sup>9</sup> DI FRANCIA A. M., *Regole della Pia Congregazione dei Rogazionisti del Cuore di Gesù*, [9], in *Scritti*, VI, *Regolamenti (1914-1927)*, 2010, p. 68.

<sup>10</sup> Cf. SC 11.

niamo ogni impegno affinché la celebrazione della Liturgia delle ore risulti dignitosa<sup>11</sup>.

### **Art. 7**

Valorizziamo la lettura meditata ed orante della Parola di Dio secondo la pratica della *Lectio Divina*, specialmente in occasione del ritiro mensile<sup>12</sup>.

Essa costituisce un prezioso strumento sia per il discernimento spirituale, personale e comunitario, sia per la revisione di vita.

### **Art. 8**

Nei tempi liturgici dell'Avvento e della Quaresima, come momento di preghiera che introduce il pranzo e la cena, facciamo una breve lettura biblica.

### **Art. 9**

Abbiamo a cuore il cammino di conversione. Praticiamo l'esame di coscienza quotidiano, ci accostiamo al Sacramento della Riconciliazione con regolare frequenza<sup>13</sup> e debita preparazione, diamo la giusta importanza all'incontro periodico con il Padre Spirituale.

---

<sup>11</sup> Cf. CIC 663 §3.

<sup>12</sup> Cf. PdV 47.

<sup>13</sup> Cf. CIC 664.

## **Art. 10**

Facciamo insieme la meditazione quotidiana<sup>14</sup> in un luogo comune, nell'orario stabilito, per almeno mezzora. Le modalità vengono indicate nella programmazione della vita comunitaria. Nelle domeniche e feste di precetto, la meditazione è lasciata all'impegno personale.

## **Art. 11**

Dedichiamo un tempo conveniente alla lettura spirituale comunitaria, possibilmente quotidiana, secondo ritmi, tempi e modalità definiti nel Progetto di vita comunitaria.

Abitualmente leggiamo l'Ordinario rogazionista, il Necrologio, e, periodicamente, le Costituzioni, le Norme, i documenti del magistero, le lettere circolari ed altro di rilevanza formativa. É raccomandata la lettura spirituale personale.

## **Art. 12**

Le pratiche di pietà personali e comunitarie sono espressione della spiritualità della Congregazione. Perciò siamo diligenti nella partecipazione, secondo le indicazioni del libro di preghiere approvato dal Superiore Generale.

---

<sup>14</sup> Cf. PC 6.

## **Art. 13**

Momenti importanti per il cammino spirituale della Comunità sono:

1. Il ritiro mensile comunitario. Dove non è possibile insieme, troviamo il modo di farlo personalmente anche a turno<sup>15</sup>.
2. Il corso annuale di esercizi spirituali di almeno cinque giorni, distinto dai corsi di aggiornamento, programmato nel progetto di vita comunitaria.
3. La celebrazione delle principali festività della Chiesa e della Congregazione, con la preparazione attraverso eventuali novene, tridui e veglie, in conformità con il Proprio Liturgico e il Libro delle Preghiere Rogazioniste.

## **SPIRITUALITÀ DEL SACRO CUORE**

### **Art. 14**

Fedeli al nome di Rogazionisti del Cuore di Gesù, celebriamo con adeguata preparazione l'annuale solennità del Sacro Cuore, facendo nostri i suoi senti-

---

<sup>15</sup> Cf. *Progetto di formazione permanente rogazionista*, 53, 13.

menti e imparando ad obbedire al *Divino Comando del Rogate*.

Valorizziamo il primo venerdì di mese come giorno speciale per approfondire il carisma, offriamo l'atto di riparazione e un'opera di carità stabilita nel Consiglio di Famiglia.

Meditiamo, specialmente in questo giorno, le *pe-ne intime* di questo Cuore compassionevole partecipando alla riparazione che egli offre al Padre per la salvezza dell'umanità con l'impetrare dal Padrone della messe i *buoni Operai*.

## CULTO ALLA VERGINE MARIA

### Art. 15

Onoriamo con culto speciale, anche con la pratica quotidiana del santo rosario, la Vergine Madre di Dio, modello e patrona di ogni vita consacrata<sup>16</sup>, Regina e Madre del Rogate.

Fedeli alla nostra tradizione, nel noviziato, dopo adeguata preparazione, facciamo la consacrazione a Gesù, Sapienza Incarnata, per le mani di Maria secondo la spiritualità di S. Luigi Maria Grignon de Montfort, e la rinnoviamo annualmente durante la veglia dell'Immacolata.

---

<sup>16</sup>Cf. CIC 663 §4

## **CULTO AL FONDATORE**

### **Art. 16**

Figli di sant'Annibale Maria Di Francia, siamo grati a lui per averci aperto la via alla sequela del Cristo del Rogate. Lo onoriamo con la fedeltà alla vocazione e missione rogazionista, con la custodia diligente della sua eredità spirituale e apostolica.

Ogni mese celebriamo la *Giornata del Padre* durante la quale meditiamo le sue virtù, invochiamo la sua intercessione, lo seguiamo come guida, maestro e modello più alto della vocazione rogazionista.

Celebriamo la sua festa con solennità preparandola con cura e coinvolgendo anche la comunità ecclesiale locale. Ci prodighiamo a diffondere il suo culto nella Chiesa.

## **PRATICHE PENITENZIALI**

### **Art. 17**

La conversione e la penitenza sono indicate dal Signore come necessarie per la salvezza (cf. Mc 1, 14-15; Mt 6, 16-17).

Con lo spirito di sacrificio raccomandato dal Fondatore, ci impegniamo a compiere come opere di penitenza e mortificazione personale:

1. la mortificazione del proprio giudizio e della volontà;
2. la mortificazione dell'amor proprio, specialmente nelle correzioni fraterne;
3. la pratica costante della modestia;
4. il distacco da luoghi, persone e uffici per essere più disponibili alle esigenze della Chiesa e della Congregazione;
5. la fatica quotidiana del lavoro;
6. il digiuno e l'astinenza<sup>17</sup>;
7. la fedeltà alla pratica di piccole mortificazioni personali.

### **Art. 18**

Il primo venerdì del mese, in onore del Sacro Cuore, e ogni sabato, in onore della Santissima Vergine, pratichiamo, tranne nei giorni festivi, l'astinenza dalla frutta o una forma di penitenza alternativa, secondo i luoghi.

### **Art. 19**

Per vivere meglio i tempi di Avvento e di Quaresima, nell'ambito della programmazione comunitaria, si possono stabilire momenti più intensi di preghiera,

---

<sup>17</sup> Cf. CIC 1249.

di opere di carità fraterna e particolari pratiche di mortificazione.

### **Art. 20**

Le piccole mortificazioni restano alla scelta e devozione di ciascuno, e sono sempre di buon profitto spirituale.



## CAPITOLO II

### **Consacrazione Religiosa**

(Cost. art. 24-49)

#### **IL VOTO DI CASTITÀ**

##### **Art. 21**

Consapevoli che la chiamata alla castità per il Regno dei cieli<sup>18</sup> è anzitutto una grazia divina, e grati al Signore per una paternità spirituale a vantaggio della messe di oggi, viviamo l'impegno della perfetta continenza nel celibato<sup>19</sup>, mediante la preghiera, la carità e la penitenza (cf. Mt 6, 1-6).

Desideriamo essere in un mondo dominato dalla cultura edonistica, che svincola la sessualità da ogni norma morale oggettiva, testimonianza profetica della potenza dell'amore di Dio nella fragilità della condizione umana<sup>20</sup>.

---

<sup>18</sup> Cf. CIC 599.

<sup>19</sup> Cf. CIC 599.

<sup>20</sup> Cf. VC 88.

## Art. 22

Per custodire il tesoro di una vita casta ci immergiamo nella contemplazione dell'amore trinitario rivelatoci in Cristo<sup>21</sup> e, senza stancarci (cf. 1Ts 5, 17), preghiamo confidando nell'aiuto di Dio; meditiamo la passione di Gesù Cristo; celebriamo quotidianamente l'Eucaristia e ci accostiamo assiduamente al sacramento della riconciliazione; frequentiamo la direzione spirituale; nutriamo, come sant'Annibale, una devozione tenerissima, ardente e costante<sup>22</sup> verso la Madre di Dio.

## Art. 23

Abbiamo a cuore la vita fraterna in comunità e ci coinvolgiamo quotidianamente, secondo i vari uffici, nel servizio dei piccoli e dei poveri.

Per una testimonianza di limpidezza interiore nei rapporti umani<sup>23</sup>, manifestiamo equilibrio, dominio di sé, intraprendenza, maturità psicologica e affettiva<sup>24</sup>.

---

<sup>21</sup> Cf. VC 88.

<sup>22</sup> DI FRANCIA A.M., *Per le Costituzioni dei Rogazionisti*, Messina 22 marzo 1906, in *Scritti*, V, Regolamenti (1883-1913), 2009, p. 353.

<sup>23</sup> Cf. VC 88.

<sup>24</sup> Cf. *Ibidem*.

## **Art. 24**

Ci sentiamo impegnati in un continuo cammino ascetico, fatto di custodia dei sensi, sana alimentazione e uso prudente dei mezzi della comunicazione sociale, nella convinzione che la vigilanza e la fuga delle occasioni, la modestia e l'amore al lavoro, alimentano la castità.

## **Art. 25**

Nelle relazioni sociali vogliamo manifestare la sollecitudine di consacrati, nutrendo gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù (cf. Fil 2, 5).

In parole e in opere mostriamo di amare tutti con cuore libero, senza preferenza di persone (cf. Gc 2, 1; At 10, 34; Rm 2, 11); vigiliamo su noi stessi (cf. 1Tm 4, 16) e ci lasciamo condurre dalla prudenza nelle relazioni con le persone, salvaguardando sempre la riservatezza della Comunità, nostra famiglia.

## IL VOTO DI POVERTÀ

### Art. 26

Stimiamo la povertà evangelica come saldo fondamento della nostra vocazione e della stessa esistenza dell'Istituto<sup>25</sup>. Ci impegniamo a vivere una vita povera di fatto e di spirito<sup>26</sup>, mostrando un effettivo distacco dai beni materiali. In un mondo segnato da *un materialismo avido di possesso, disattento verso le esigenze e le sofferenze dei più deboli e privo di ogni considerazione per lo stesso equilibrio delle risorse naturali*<sup>27</sup>, vogliamo testimoniare la sobrietà rinunciando a tutte le cose non necessarie che indeboliscono la vita religiosa.

1. Per rendere operativa questa testimonianza sul piano personale ogni Religioso:

- a) mantiene arredati camera e ufficio in maniera dignitosa e sobria;
- b) utilizza con diligenza e responsabilità le cose che appartengono alla Casa, evitando di renderle proprietà personale;

---

<sup>25</sup> DI FRANCIA A. M., *Dichiarazioni e Promesse (per i Religiosi Rogazionisti)*, 5<sup>a</sup>, in *Scritti*, V, Regolamenti (1883-1913), 2009, p. 583.

<sup>26</sup> Cf. CIC 600.

<sup>27</sup> VC 89.

- c) rinunzia ad oggetti preziosi o appariscenti che manifestano lusso e vanità.
- d) in conformità all'art. 43 delle Costituzioni, consegna al Superiore il denaro proveniente da stipendi, pensioni, diritti di autore, offerte e simili.

2. Per rendere operativa questa testimonianza sul piano comunitario i mezzi costosi devono essere giustificati da necessità di apostolato e di carità, e il loro uso deve essere tale da mostrare anche esteriormente i segni dell'evangelica povertà.

### **Art. 27**

Sentito il Consiglio di Famiglia, il Superiore dà a ciascun Religioso una somma sufficiente per le spese personali ordinarie, delle quali questi rende conto mensilmente.

### **Art. 28**

Siamo legati da sincero affetto ai nostri genitori (cf. Dt 5,16), primi e maggiori benefattori della Congregazione, e ai familiari; li sosteniamo con la preghiera e il consiglio.

In casi di loro particolari necessità, esponiamo con semplicità e fiducia la situazione al Superiore di Circostrizione, che si farà guidare da spirito di carità e comprensione.

## **Art. 29**

La cessione dell'amministrazione, dell'uso e dell'usufrutto dei beni, a norma dell'art. 42 delle Costituzioni, non ha più valore in caso di uscita dalla Congregazione; vi si apponga pertanto la condizione di revocabilità.

Tale revoca o la mutazione degli atti di cessione e disposizione, se compiuti durante il tempo della professione, non potrà farsi senza il consenso del Superiore Maggiore. La mutazione, però, non sia, almeno per una parte notevole dei beni, in favore dell'Istituto.

## **Art. 30**

Per fare atti di proprietà, permessi o prescritti dalle leggi civili e che contengono alienazioni di beni, si richiede il consenso scritto del Superiore di Circoscrizione o, in caso urgente, del Superiore locale. Per compiere semplici formalità legali, basta il permesso del Superiore locale.

## IL VOTO DI OBEDIENZA

### Art. 31

Fondiamo l'obbedienza sul sì totale di Gesù Cristo al progetto salvifico del Padre. Crediamo che tale disegno di salvezza si manifesta anche attraverso la mediazione umana dei Superiori, e che il dono totale di noi stessi a Dio si incarna e si manifesta concretamente nell'obbedienza alla Regola di vita e ai legittimi Superiori, nella fedeltà agli impegni della vita ordinaria (cf. Mt 25, 21) come nell'accettazione delle grandi decisioni.

### Art. 32

Alla scuola di Cristo testimoniamo che l'obbedienza è *cammino di progressiva conquista della vera libertà*<sup>28</sup>. Per questo, mediante la disponibilità e il dialogo, accettiamo in spirito di obbedienza qualunque ufficio a cui siamo destinati, in qualunque tempo e luogo.

### Art. 33

Viviamo il dialogo nella reciproca stima e fiducia mediante:

---

<sup>28</sup> VC 91.

1. il discernimento alla luce della Parola di Dio e il reciproco scambio di idee e proposte, nella comune ricerca della volontà di Dio;
2. la collaborazione e la comunione all'interno di tutta la Comunità;
3. l'utilizzo degli organismi che promuovono la condivisione, come i Consigli di Casa, di Famiglia, di Formazione e simili.

## **IL VOTO DI OBEDIENZA AL ROGATE** **(Cost. art. 48-49)**

### **Art. 34**

Consideriamo un dono di grazia il carisma del Rogate e l'appartenenza a questa Congregazione, in cui il *divino comando*: “Rogate ergo Dominum messis ut mittat operarios in messem suam” è *elevato ad Istituzione*<sup>29</sup>. Rispondiamo a questo singolare dono vivendo la consacrazione mediante l'obbedienza al comando del Rogate.

---

<sup>29</sup> DI FRANCIA A. M., *Regolamenti per le Figlie del Divino Zelo*, in *Scritti*, VI, *Regolamenti (1914-1927)*, 2010, p. 396.



## Art. 35

Obbediamo con generosità e zelo al *divino comando* mediante l'offerta di noi stessi, sull'esempio del Fondatore che vi dedicò tutta la vita, consapevoli che esso contiene il segreto della salvezza del mondo e della società tutta<sup>30</sup>.

## Art. 36

L'obbedienza al voto del Rogate si attua nel:

1. vivere in Comunità o dove i Superiori ci inviano;
2. pregare quotidianamente il Signore della messe;
3. meditare frequentemente il brano evangelico che esprime il carisma e gli scritti del Fondatore che lo spiegano e lo illuminano;
4. diffondere lo spirito della preghiera rogazionista;
5. osservare le Costituzioni, che interpretano e definiscono il Rogate;
6. realizzare la missione propria della Congregazione, nella fedeltà dinamica alle scelte apostoliche, secondo lo spirito del Fondatore e nell'obbedienza ai Superiori<sup>31</sup>.

---

<sup>30</sup> Cf. *Dichiarazioni e Decreti* (DD), 1969, n. 434; DC, 46.

<sup>31</sup> Cf. DC 182.



## CAPITOLO III

### Vita fraterna in Comunità

(Cost. art. 50-60)

#### Art. 37

Cresciamo nella comunione fraterna alimentandoci alla mensa della Parola e del Pane di vita, *con lo sguardo del cuore portato sul mistero della Trinità che abita in noi e la cui luce va colta anche sul volto dei fratelli che ci stanno accanto*<sup>32</sup>.

L'Eucaristia e la preghiera personale e comunitaria rafforzano l'accoglienza reciproca e la condivisione della vita comune, la stima e l'affetto vicendevole, poiché per santificarci un gran mezzo è l'unirsi e convivere assieme in santa carità<sup>33</sup>, dando importanza alla presenza nella Comunità pur salvaguardando gli impegni di apostolato.

---

<sup>32</sup> RdC 29.

<sup>33</sup> AR p. 60.

### **Art. 38**

Nello spirito evangelico della correzione fraterna (cf. Mt 18, 15-17), prima di informare i Superiori, avviciniamo e aiutiamo con delicatezza e riservatezza il confratello che si trova in situazione difficile o vive un serio conflitto interiore che potrebbero nuocere a lui stesso o all'Istituto.

### **Art. 39**

Ogni Comunità abbia le condizioni necessarie per garantire ai membri la possibilità di condurre regolarmente la vita fraterna, secondo le finalità e lo spirito proprio dell'Istituto<sup>34</sup>. Per questo ordinariamente essa sia composta da almeno tre Religiosi.

### **Art. 40**

Allontanandoci da Casa, avvisiamo il Superiore e lo informiamo al rientro, per spirito di famiglia e per ragioni di ordine pratico<sup>35</sup>.

---

<sup>34</sup> Cf. CIC 610 §1.

<sup>35</sup> Cf. CIC 665 §1.

## **CURA DEGLI INFERMI**

### **Art. 41**

Viviamo la condizione di malattia in unione alla volontà del Padre e alla passione di Gesù Cristo.

Abbiamo la massima cura verso gli infermi, nei quali vediamo la persona stessa di nostro Signore. Preghiamo per la loro guarigione, li visitiamo spesso e li assistiamo con tutte le cure necessarie.

In caso di grave malattia, accompagniamo il Confratello con preghiere speciali e lo aiutiamo a ricevere con le migliori disposizioni l'Unzione degli infermi e l'Eucaristia. All'avvicinarsi della morte ci assicuriamo che non manchi la presenza del sacerdote.

## **PREGHIERE PER I VIVI**

### **Art. 42**

Con sentimenti di gratitudine e d'impetrazione, celebriamo Sante Messe per le seguenti intenzioni e ricorrenze:

1. settimanalmente:

- in ogni Comunità una Messa per la Casa, i parenti dei Religiosi e i benefattori; il Superiore

- parroco, con la Messa *pro populo*, soddisfa anche l'obbligo per le intenzioni indicate;
- il Superiore Generale una Messa per tutta la Congregazione;
  - il Superiore di Circoscrizione una Messa per la Circoscrizione;
  - nella Casa generalizia una Messa per gli aderenti all'Unione Sacerdotale;
2. ogni sacerdote celebra la Messa per gli interessi spirituali e temporali dell'Opera nei seguenti giorni:
- solennità del Cuore di Gesù;
  - solennità della SS. Vergine Immacolata;
  - commemorazione del Primo Luglio;
  - anniversario dell'approvazione canonica della Congregazione (6 agosto);
  - solennità di S. Annibale (1 giugno);
  - solennità di S. Antonio (13 giugno);
3. ogni sacerdote celebra la Messa:
- per le vocazioni, possibilmente nella Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni;
  - per il Superiore Generale nell'anniversario della sua elezione;
  - per il Superiore della propria Circoscrizione nell'anniversario della sua elezione o nomina.
4. In ogni Casa si celebra una Messa annuale per le autorità civili del Paese.

In caso di concorrenza di più intenzioni nello stesso giorno vi si soddisfa con un'unica celebrazione. Ogni Religioso professo perpetuo può applicare o fare applicare una Messa al mese secondo le proprie intenzioni.

## **IN OCCASIONE DELLA MORTE**

### **Art. 43**

Appena avvenuta la morte di un Confratello, il Superiore ne dia avviso a tutte le Case della Circoscrizione, al Superiore Generale e ai Superiori delle altre Circoscrizioni che ne daranno comunicazione alle proprie case.

1. Il Superiore locale chiuderà la camera; il Superiore di Circoscrizione, personalmente o attraverso un suo delegato, faccia un sopralluogo e stili una breve relazione circa gli oggetti e gli scritti che ritiene opportuno siano custoditi per la storia. La relazione viene conservata nell'archivio della Circoscrizione e della Casa. Gli oggetti vengono conservati nell'archivio della Casa, gli scritti nell'archivio della Circoscrizione. Può essere opportuno fare omaggio di alcuni oggetti personali ai familiari del defunto, come ricordo personale, col permesso del Superiore della Circoscrizione o Delegato.

2. Il Superiore di Circostrizione leggerà il testamento e procederà agli adempimenti che fossero richiesti, provvederà a far pervenire al Segretario Generale la documentazione, anche fotografica, al fine di redigere le note biografiche, che saranno inviate a tutte le Comunità.

## **SUFFRAGI PER I DEFUNTI**

### **Art. 44**

Alla morte di un confratello provvediamo ai seguenti suffragi:

1. Nella Comunità di appartenenza:
  - una Messa comunitaria;
  - celebrazione di tante Messe quanti sono i profes-  
si perpetui della Casa;
  - un corso di Messe gregoriane (oppure trenta  
Messe);
  - una Messa comunitaria nel trigesimo della morte  
o in altra data, secondo le tradizioni locali;
  - suffragi per otto giorni;
  - una Messa al mese per cinque anni.
2. Nelle altre Case:
  - celebrazione di tante Messe quanti sono i profes-  
si perpetui della Casa;
  - suffragi per otto giorni.



## **Art. 45**

Ricordiamo di suffragare anche privatamente coloro ai quali siamo stati uniti in vita nella comunione della consacrazione religiosa.

1. In morte del Superiore Generale in carica o emerito, di un Consultore o di un Ufficiale Generale in atto, oltre quanto prescritto per la morte di un Religioso, si celebri in tutte le case:

- una Messa comunitaria alla notizia della morte;
- una Messa comunitaria nell'anniversario, per cinque anni.

2. In morte di un Superiore di Circostrizione in carica si celebri, oltre quanto è prescritto per la morte di un Religioso, una Messa comunitaria in tutte le Case della Circostrizione.

3. In morte del Superiore locale, oltre quanto prescritto per gli altri Religiosi, in quella casa si celebri nell'anniversario una Messa comunitaria per cinque anni.

## **Art. 46**

Nel primo lunedì del mese in ogni Casa si celebri una Messa in suffragio di tutti i Confratelli defunti.

## **Art. 47**

Il Necrologio Rogazionista contiene brevi cenni biografici di tutti i confratelli defunti. Si legge in Comunità nella vigilia o nell'anniversario della morte, invitando i Confratelli ad offrire appositi suffragi.

## **Art. 48**

Nel mese di novembre, in ogni Casa, celebriamo:

1. una Messa per tutti i Confratelli defunti;
2. una Messa per tutte le Figlie del Divino Zelo defunte;
3. una Messa per tutti i benefattori defunti;
4. una Messa per tutti i parenti defunti dei Religiosi;
5. una Messa per tutti i seminaristi e alunni defunti, per i parenti defunti dei seminaristi ed alunni;
6. una Messa per tutti i defunti delle Associazioni Rogazioniste.

## **Art. 49**

In morte dei genitori di un Confratello, il Superiore della Casa disponga tre giorni di suffragi e la celebrazione di un corso di Messe Gregoriane (oppure trenta Messe).

Disponga inoltre appropriati suffragi e la celebrazione di una Messa comunitaria in morte di un fratello o sorella del Religioso.

#### **Art. 50**

In morte del Sommo Pontefice tutti i sacerdoti celebrino una Messa. Lo stesso si farà in morte del vescovo diocesano, o suo equiparato, nelle Case situate sotto la sua giurisdizione.

#### **Art. 51**

Le Comunità religiose che per motivi particolari non possono soddisfare completamente agli obblighi dei suffragi suddetti potranno chiedere dispensa al Superiore di Circostrizione.

#### **Art. 52**

Per i vincoli di comunione che ci hanno legato in vita, di norma attendiamo la resurrezione finale riposando insieme in cappelle comuni del cimitero.

## OSSERVANZA REGOLARE

### Art. 53

Ci impegniamo a vivere l'osservanza regolare per conservare lo spirito religioso e crescere nella perfezione della carità.

Riconosciamo che la *regolare disciplina* ha grande importanza<sup>36</sup>, perché ci aiuta a custodire lo stile di vita che il Signore Gesù ci ha insegnato e a perpetuare la tradizione spirituale dell'Istituto.

### Art. 54

Come buoni operai della vigna del Signore, svolgiamo con impegno gli uffici che l'obbedienza ci affida, testimoniando nel ministero, nel lavoro e nella preghiera la ricchezza della nostra consacrazione.

Riconosciamo che nelle varie occupazioni della giornata ci deve essere un tempo conveniente per la vita spirituale, lo studio e il sollievo.

---

<sup>36</sup> Cf. DI FRANCIA A. M., *Dichiarazioni e Promesse (per i Religiosi Rogazionisti)*, 6<sup>a</sup>, in *Scritti*, V, *Regolamenti (1883-1913)*, 2009, p. 589.

## **Art. 55**

In ogni Comunità elaboriamo il Progetto di vita comunitario, per organizzare la vita spirituale e fraterna, programmare le iniziative di formazione permanente e armonizzare le attività e gli impegni apostolici interni ed esterni. Un'attenta programmazione infatti favorisce anche la disciplina.

## **Art. 56**

Il periodo di riposo annuale normalmente ha la durata di circa venti giorni che potranno essere trascorsi anche presso i parenti.

A giudizio del Superiore locale, durante l'anno possono essere fatte delle brevi visite ai parenti in particolari circostanze.

## **Art. 57**

In ogni Casa religiosa abbiamo locali di abitazione e una sala di soggiorno distinti dagli uffici e riservati unicamente ai Religiosi<sup>37</sup>.

---

<sup>37</sup> Cf. CIC 667 §1.

## **Art. 58**

Come singoli e come Comunità teniamo in debito conto il valore ascetico del silenzio in ordine alla vita interiore, alla preghiera e alla disciplina comune.

Pertanto prevediamo e osserviamo momenti di silenzio secondo la natura e le attività delle Comunità.

## **Art. 59**

Consapevoli delle potenzialità che i mezzi di comunicazione sociale offrono, curiamo una formazione adeguata che consenta di valorizzarli e, nello stesso tempo, ne prevenga i rischi. Ci serviamo di essi con prudenza, competenza e moderazione.

## **Art. 60**

Secondo la nostra tradizione, accogliamo per brevi periodi, con premura, carità e discrezione, gli ospiti, specialmente religiosi e sacerdoti, benefattori e familiari dei Congregati.

Per ammettere un ospite a coabitare abitualmente, occorrono un serio e fondato motivo, e il permesso del Superiore di Circostrizione<sup>38</sup>.

---

<sup>38</sup> Cf. N 274 §3.

## **Art. 61**

Le visite a persone esterne sono motivate da ragioni pastorali e regolate dalla prudenza, tenendo conto anche delle situazioni locali e delle attività dei singoli Religiosi.

## **Art. 62**

Le relazioni con le Autorità civili sono caratterizzate da rispetto, cordialità e prudenza. Attenendoci alle indicazioni della Chiesa, non ci intromettiamo in affari puramente politici e simili. Tale modo di agire agevola la libertà del nostro apostolato<sup>39</sup>.

## **Art. 63**

Abbiamo cura di evitare ogni forma di dipendenza da sostanze nocive. Per spirito di mortificazione e di povertà, secondo la nostra consuetudine, ci asteniamo dal fumare.

---

<sup>39</sup>Cf. CIC 287 §2.





## CAPITOLO IV

### **La Formazione**

(Cost. art. 73- 121)

#### **Art. 64**

La formazione, iniziale e permanente, è un processo unitario che abbraccia tutta la vita, teso alla perfezione della carità mediante la configurazione a Cristo.

Essa si qualifica come integrale e specifica, progressiva e continua. Infatti accompagna la persona nelle diverse fasi della crescita, abbraccia ogni sua dimensione ed è centrata sulla spiritualità e missione dell'Istituto.

#### **FORMAZIONE INIZIALE**

#### **Art. 65**

La formazione rogazionista è regolata, secondo le Costituzioni, dalla *Ratio Institutionis*, che indica fini, obiettivi, mezzi e percorsi da seguire.

Il Superiore Generale è il primo responsabile della formazione. Egli, in collaborazione con i responsabili ai vari livelli e nella sussidiarietà, indica gli obiettivi e ne verifica l'attuazione. Con il consenso del suo Consiglio, promulga e aggiorna periodicamente la *Ratio*.

### **Art. 66**

La *Ratio* viene adattata alle esigenze delle Circoscrizioni attraverso il *Direttorio* approvato dal Superiore Generale con il suo Consiglio.

La Circoscrizione inserita in una Chiesa Orientale, per il *governo esterno* (liturgia, apostolato) segue il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali e per il *governo interno* (organizzazione, formazione) il Codice di Diritto Canonico<sup>40</sup>.

### **Art. 67**

Nell'azione formativa è coinvolta tutta la Comunità religiosa. Rivestono però ruolo specifico: il Superiore della Casa, il Padre Spirituale, il Formatore/Prefetto, il Maestro dei novizi, l'Animatore vocazionale. Il Consiglio di formazione è nominato dal Superiore di Circoscrizione e, sotto la guida del Supe-

---

<sup>40</sup> Cf. CCEO 432; Cf. C 180.

riore locale, cura tutti gli aspetti dell'azione formativa con regolari incontri di programmazione e verifica. Responsabili e collaboratori vivono in armonia di intenti tra loro e con i membri della Comunità, offrendo in tal modo una testimonianza concreta di vita fraterna in comunità.

## **IL FORMATORE / PREFETTO**

### **Art. 68**

Nelle Case di formazione vi sia il Formatore/Prefetto, nominato dal Superiore competente. Egli si distingue per pietà, spirito religioso ed apostolico ed è dotato di esperienza, prudenza e scienza pedagogica.

Il Formatore/Prefetto, d'intesa con il Superiore locale, accompagna la formazione dei giovani secondo le indicazioni della *Ratio*, del *Direttorio* e del Consiglio di formazione. Insieme con i suoi collaboratori prepara il piano formativo annuale.

## **PREPARAZIONE AL NOVIZIATO**

### **Art. 69**

Il periodo che precede il Noviziato è un tempo formativo specifico a norma delle nostre Costituzio-

ni<sup>41</sup>. I candidati al Noviziato si impegnano ad acquisire in questo tempo un'appropriata vita spirituale ed una iniziale conoscenza del carisma rogazionista.

### **Art. 70**

L'immediata preparazione al Noviziato, della durata di almeno sei mesi, ha lo scopo di approfondire la verifica dei segni della vocazione e le attitudini del candidato.

## **AMMISSIONE AL NOVIZIATO**

### **Art. 71**

L'ammissione al Noviziato spetta al Superiore di Circoscrizione con il parere del suo Consiglio<sup>42</sup>.

Due mesi prima dell'ingresso in Noviziato, il candidato fa liberamente domanda al Superiore di Circoscrizione.

Il Superiore della Casa riceve la domanda e, udito il Consiglio di formazione, con il parere del Consiglio di Casa la trasmette al Superiore di Circoscrizione, allegando una relazione sul candidato, nella quale si attesta la salute, l'indole adatta e la maturità suffi-

---

<sup>41</sup> Cf. C 95-96.

<sup>42</sup> Cf. C 99.

ciente per assumere la vita religiosa rogazionista, secondo le indicazioni della *Ratio*. A tale scopo, all'occorrenza, vengono consultati anche esperti nelle scienze umane, salvaguardando sempre la buona fama e l'intimità della persona<sup>43</sup>.

L'ingresso al Noviziato è preceduto da un apposito corso di esercizi spirituali.

## NOVIZIATO

### Art. 72

Con il Noviziato si inizia la vita nella Congregazione<sup>44</sup> e la preparazione specifica alla consacrazione religiosa.

Il Novizio, alla luce del vangelo e secondo lo spirito di sant'Annibale Maria Di Francia, approfondisce la conoscenza del Cristo del Rogate, si immedesima della compassione di Cristo per le folle stanche e sfinite come pecore senza pastore, impara la scienza sublime della preghiera per le vocazioni e si infiamma di zelo per diffonderla. Egli apprende inoltre lo spirito delle opere di carità in favore dei piccoli e dei poveri.

---

<sup>43</sup> Cf. CIC 642, 220.

<sup>44</sup> Cf. CIC 646.

## **Art. 73**

I Novizi sono partecipi di tutti i benefici e grazie spirituali concessi alla nostra famiglia religiosa. Se muoiono prima della professione, ricevono gli stessi suffragi dei confratelli professi. Se lo desiderano possono emettere in punto di morte la professione, che non ha tuttavia valore giuridico.

## **PRIMA PROFESSIONE**

### **Art. 74**

Due mesi prima della fine del Noviziato, il Maestro invia al Superiore di Circostrizione, insieme alla domanda del candidato, una relazione completa sulla idoneità alla professione, allegando anche il parere del Consiglio di Casa.

Se ammesso alla professione, il novizio si prepara con un corso di esercizi spirituali. Emette la prima professione temporanea che ha la durata di un anno. Con la professione assume, con voto pubblico, i tre consigli evangelici e l'obbedienza al *Rogate*, viene consacrato a Dio mediante il ministero della Chiesa ed è incorporato alla Congregazione con tutti i diritti e i doveri definiti nel diritto proprio<sup>45</sup>. Per la validità

---

<sup>45</sup> Cf. CIC 654.

della professione ci si attiene a quanto detto dall'art. 106 delle Costituzioni.

## **PROFESSIONE TEMPORANEA E PERPETUA**

### **Art. 75**

Due mesi prima della scadenza della professione temporanea il Religioso presenta domanda di rinnovazione o di professione perpetua tramite il Superiore della Casa il quale, udito il Consiglio di formazione, con il consenso del Consiglio di Casa, la trasmette al Superiore di Circostrizione competente insieme ad una accurata relazione.

La professione temporanea, preceduta da un corso di esercizi spirituali, viene rinnovata annualmente, fino alla professione perpetua.

### **Art. 76**

I professi di voti temporanei hanno obbligo di osservare il diritto proprio come i professi perpetui, ma non hanno voce né attiva, né passiva.

## **Art. 77**

La professione è emessa secondo il rituale approvato dal Superiore Generale, nelle mani del Superiore di Circoscrizione competente o di un suo delegato<sup>46</sup>.

Dell'atto della professione viene redatto un documento in tre copie, delle quali una si conserva nell'archivio della Casa, un'altra in quello della Circoscrizione di appartenenza e la terza in quello centrale della Congregazione. Il documento viene firmato dall'interessato, da chi riceve la professione e da due testimoni.

## **Art. 78**

Il Religioso per essere ordinato Diacono deve avere prima emesso i voti perpetui<sup>47</sup>.

## **Art. 79**

Secondo la tradizione introdotta dal Fondatore, in occasione della solennità di San Giuseppe, rinnoviamo comunitariamente la professione religiosa per devozione<sup>48</sup>.

---

<sup>46</sup> Cf. CIC 656 §5.

<sup>47</sup> Cf. CIC 266 §2.

<sup>48</sup> Cf. DI FRANCIA A. M., *Antologia Rogazionista degli Scritti del Padre Fondatore*, Roma 1961, p. 426; *Scritti*, vol. 57, pp. 83. 91.



## FORMAZIONE PERMANENTE

### Art. 80

La formazione permanente riveste importanza fondamentale nella nostra vita. Essa si configura come impegno personale a conservare e riformare continuamente l'identità religioso-apostolica nelle situazioni concrete in cui viviamo ed operiamo<sup>49</sup>.

### Art. 81

Ci impegniamo a partecipare ai tempi forti di formazione permanente, programmati a livello di Governo Generale e di Circostrizione, e ad usufruire della grazia dei periodi sabbatici, secondo le indicazioni della *Ratio*.

---

<sup>49</sup> Cf. DC 244; RdC 15.



## PARTE SECONDA

### **Missione** (Cost. art. 61 – 72)



## CAPITOLO I

### **Annunciatori e testimoni del Rogate** (Cost. art. 61, 65-67, 69)

#### **Art. 82**

L'apostolato vocazionale del Rogate, come impegno di preghiera e sua diffusione con gli organismi e le unioni spirituali<sup>50</sup>, è programmato a livello generale, circoscrizionale e locale. Ogni Comunità è chiamata ad esserne segno visibile e testimonianza concreta nella Chiesa locale e nel territorio.

#### **Art. 83**

Chiamati ad essere uomini oranti, facciamo delle nostre Comunità case e scuole di preghiera<sup>51</sup> per i buo-

---

<sup>50</sup> Centri vocazionali Rogate, Centri di spiritualità Rogate, Unione di Preghiera per le Vocazioni e Unione Sacerdotale di Preghiera per le Vocazioni.

<sup>51</sup> Cf. NMI 33.

ni operai. Esprimiamo, a livello personale e comunitario, la fedeltà alla grazia del carisma anzitutto con l'impegno della preghiera vissuta secondo le indicazioni della Regola. Ci impegniamo a coltivare lo spirito di preghiera e la preghiera stessa attingendo alla ricca tradizione della Chiesa e a quella dell'Istituto, nella persuasione che una solida vita di preghiera personale è condizione necessaria per l'adempimento della missione rogazionista.

#### **Art. 84**

I *Centri Vocazionali Rogate*, istituiti nelle diverse aree geografiche della Congregazione con personale qualificato e sufficiente, hanno lo scopo dello studio e della diffusione del carisma del Rogate nella Chiesa, nella dimensione particolare della preghiera per le vocazioni e della sua diffusione; nella promozione di una pastorale unitaria a favore di tutte le vocazioni, con speciale riferimento ai ministeri ordinati e alla vita consacrata; nell'impegno di divulgare e armonizzare nella Chiesa e nella Congregazione una cultura e una pastorale vocazionale rispondente ai tempi.

#### **Art. 85**

Tali *Centri*, in comunione con la Chiesa locale, promuovono il Rogate a livello operativo, seguendo le indicazioni del Governo Generale e di Circoscrizio-

ne, con gli strumenti della comunicazione, dall'annuncio e predicazione della Parola, alla stampa e ai *media* odierni. In collaborazione con i *Centri di Spiritualità Rogate* curano la diffusione dell'*Unione Sacerdotale di Preghiera per le Vocazioni* e dell'*Unione di preghiera per le Vocazioni*. Accompagnano, secondo le indicazioni dei Superiori, le Associazioni e tutte le realtà laicali che si ispirano alla spiritualità rogazionista.

### **Art. 86**

I *Centri di Spiritualità Rogate*, istituiti nelle diverse aree geografiche della Congregazione con personale qualificato e sufficiente, sono luoghi di promozione della dimensione spirituale del carisma, case e scuole della preghiera rogazionista, sede di incontri e corsi di pastorale vocazionale e di esercizi spirituali, ambienti abituali per corsi di formazione permanente dei confratelli e di animazione del laicato rogazionista<sup>52</sup>.

Attraverso iniziative e attività appropriate, secondo le direttive dei Superiori, promuovono la diffusione dell'*Unione di Preghiera per le Vocazioni* e dell'*Unione Sacerdotale di Preghiera per le Vocazioni*.

---

<sup>52</sup> Cf. DC 4, 34.

## **Art. 87**

*L'Unione di Preghiera per le Vocazioni*, iniziata da sant'Annibale Maria Di Francia, è uno strumento privilegiato per diffondere tra il Popolo di Dio la preghiera per le vocazioni.

Essa propone agli aderenti di:

- vivere la preghiera rogazionista con crescente profondità;
- diffonderla ovunque nella Chiesa, operando con ogni mezzo perché diventi universale;
- essere buoni operai nella messe del Signore secondo il proprio stato di vita.

Ci adoperiamo a radicare l'Unione nelle attività apostoliche delle Comunità, secondo le indicazioni di ogni Circostrizione, adattandola al contesto e all'ambiente ecclesiale.

## **Art. 88**

*L'Unione Sacerdotale di Preghiera per le Vocazioni*<sup>53</sup>, promuove tra i Vescovi e i Sacerdoti l'impegno di vivere e diffondere nella Chiesa il primato della preghiera nella pastorale delle vocazioni, in comunione con i membri della Famiglia del Rogate. I Cen-

---

<sup>53</sup> Fondata da sant'Annibale Maria Di Francia con il nome di *Sacra Alleanza*.



tri Rogate, secondo le direttive dei Superiori, ne curano la diffusione e l'animazione a livello di Circoscrizione. Ogni Comunità è impegnata nella diffusione dell'Unione tra i ministri ordinati del territorio e nell'essere punto di riferimento per gli aderenti.

### **Art. 89**

*La Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni* è la Giornata Rogazionista per eccellenza ed è celebrata in tutte le Comunità con iniziative appropriate, coinvolgendo possibilmente la Chiesa locale.

### **Art. 90**

Siamo consapevoli del valore dei mezzi di Comunicazione sociale. Sulle orme del Fondatore, diamo grande importanza alla conoscenza e all'uso appropriato degli stessi, soprattutto nell'apostolato del Rogate, nella promozione e difesa della vita e dei diritti umani, specialmente dei piccoli e dei poveri.

I mezzi di Comunicazione sociale sono diventati strumenti indispensabili e di grande impatto in qualsiasi luogo e per qualsiasi tipo di apostolato. Nei nuovi areopaghi promoviamo il carisma del Rogate, il culto al santo Fondatore e la missione evangelizzatrice della Congregazione.

L'uso dei mezzi di Comunicazione sociale esige una preparazione specifica da iniziare nella formazione di base e un impegno continuo per adeguarsi ai linguaggi che favoriscano la conoscenza del carisma e la missione dell'Istituto.

## CAPITOLO II

### **A servizio della carità**

**(Cost. art. 68, 70-71)**

#### **SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO**

##### **Art. 91**

Attenti alle necessità dei tempi e dei luoghi dove operiamo, nello spirito del Fondatore, ci facciamo carico dell'emergenza educativa, mettendoci a servizio in modo particolare dei piccoli e dei giovani più bisognosi.

##### **Art. 92**

Ci impegniamo a realizzare con competenza e creatività quelle opere e attività che maggiormente rispondono alle esigenze dei tempi e dei luoghi.

Il nostro servizio socio-educativo ha come destinatari i fanciulli, i ragazzi e i giovani che, oltre alla povertà, si trovano in situazioni di abbandono e di discriminazione di qualsiasi tipo, (razza, cultura, etnia, religione ecc.) o sono diversamente abili.

Siamo aperti inoltre ad ogni opera o attività che mira all'evangelizzazione e salvezza dei “piccoli del Regno”.

### **Art. 93**

Il nostro impegno educativo è la promozione umana, sociale e religiosa dei fanciulli e giovani, specialmente poveri ed emarginati. Pertanto:

1. il servizio educativo è svolto preferibilmente in collegamento con l'ambiente di provenienza e in collaborazione con la famiglia e i servizi sociali;
2. le opere e attività di apostolato educativo si avvalgono della partecipazione attiva di laici idonei e competenti;
3. ci serviamo di strutture adeguate e di personale specializzato quando situazioni ed esigenze particolari lo richiedono;
4. l'attività educativa è condotta in rete con le strutture e le agenzie del territorio.

### **Art. 94**

Nel servizio socio-educativo, ci ispiriamo all'esperienza pedagogica del Fondatore, creando con i ragazzi e i giovani un clima di famiglia. Secondo le linee di un apposito *Progetto Educativo*, orientiamo tutti, di qualunque cultura e religione, a vivere la vita

come vocazione (cf. 2Ts 1, 11); li educiamo all'attenzione verso i poveri e, nei limiti del possibile, alla preghiera rogazionista; coltiviamo in loro, qualora vi fossero, germi di vocazione sacerdotale o religiosa.

### **Art. 95**

Le opere socio-educative hanno un Religioso responsabile diretto. Egli, d'intesa con il Superiore della Casa:

1. promuove l'educazione e la formazione integrale nella dimensione umana, religiosa, intellettuale e sociale secondo la linea del *Progetto Educativo* della Congregazione e dell'Opera;
2. dirige e coordina l'opera degli educatori e collaboratori laici, in armonia con le direttive ricevute e concordate;
3. cura i rapporti con le famiglie degli alunni e con le agenzie educative del territorio;
4. organizza, attua e verifica gli interventi educativi e formativi, con le relative scadenze, secondo la programmazione.

### **Art. 96**

La scuola costituisce una delle più efficaci risposte all'emergenza educativa di oggi per la sua capacità di offrire istruzione e formazione integrale della gioventù.

Le nostre istituzioni scolastiche sono scuole cattoliche, permeate dei valori evangelici; in esse ci avvaliamo della collaborazione di insegnanti idonei e competenti che condividono il progetto educativo dell'Istituto.

### **Art. 97**

Presso le Parrocchie e le Case che ne hanno la possibilità promuoviamo Oratori e altre forme di aggregazione giovanile (per es. pensionati per giovani studenti e operai) come mezzi efficaci per un servizio di educazione umana, cristiana e di promozione vocazionale.

## **SERVIZIO DEI POVERI**

### **Art. 98**

Con la consacrazione vogliamo essere un segno visibile della compassione del Cuore di Gesù. Ci dedichiamo alla evangelizzazione e soccorso di coloro che non hanno il necessario per vivere dignitosamente.

In ogni Comunità, dove è possibile, viene incaricato un Religioso disponibile all'ascolto dei poveri che si presentano, per valutare la loro situazione e, se necessario, per intervenire.

Nell'offrire assistenza ed eventuali contributi salvaguardiamo sempre la dignità dei poveri nei quali vediamo la persona stessa di Cristo.

### **Art. 99**

Nell'esercizio della carità ci impegniamo a promuovere la giustizia sociale combattendo le cause e gli effetti della povertà.

Nel lavoro con i poveri è importante organizzarli, valutare insieme la loro situazione e programmare gli interventi che loro stessi possono realizzare. Pertanto, dove è possibile, alcuni Religiosi, ad imitazione di Padre Annibale, vivono in Comunità inserite tra i poveri.

È importante lavorare in collaborazione con le agenzie ecclesiali, governative e private impegnate nel sociale.

### **Art. 100**

Sull'esempio del Padre Fondatore aiutiamo in particolare i sacerdoti poveri, le suore di clausura e le comunità religiose in gravi necessità.

## **Art. 101**

Fiduciosi nella Divina Provvidenza, conseguita per intercessione di S. Antonio di Padova, svolgiamo il nostro servizio di carità a favore dei piccoli e dei poveri, attraverso i suoi devoti e nostri benefattori, che coinvolgiamo nella carità con apposito Ufficio.

## **UFFICIO DEI BENEFATTORI ANTONIANI**

### **Art. 102**

L'Ufficio dei benefattori antoniani è chiamato a svolgere, attraverso opportuni mezzi di comunicazione, azione di evangelizzazione ed apostolato nella diffusione del carisma, propaganda delle opere socio-educative della Congregazione e della Casa, poste sotto la protezione di Sant'Antonio; è punto di collegamento con i benefattori che sostengono le nostre attività apostoliche.

### **Art. 103**

Il Segretario dell'Ufficio dei benefattori è il Religioso, o un laico competente e fedele, designato dal Superiore di Circostrizione a dirigere l'Ufficio, come immediato responsabile.



Egli sottopone al Superiore della Casa per l'approvazione, col consenso del Consiglio di Casa:

1. eventuali aggiornamenti di metodi e strutture, affinché l'Ufficio dei benefattori, oltre che fonte di sostentamento, sia efficace mezzo di apostolato;
2. l'orientamento e la programmazione annuale dell'Ufficio, con i relativi preventivi di spesa.



## CAPITOLO III

### **A servizio delle missioni**

**(Cost. art. 62-64, 72)**

#### **Art. 104**

Lo spirito missionario, espressione della natura della Chiesa e della vitalità della Congregazione, richiede la disponibilità, la partecipazione e la corresponsabilità di tutti i Religiosi, a partire dalla prima formazione.

#### **Art. 105**

I Religiosi ritenuti idonei ad essere inviati in missione, soprattutto *ad gentes*, ricevono una adeguata preparazione, possibilmente in Istituti specializzati.

#### **Art. 106**

Il rientro dei Confratelli missionari in patria per un periodo di ferie o di aggiornamento e la sua durata, è regolato dal Superiore di Circoscrizione.

### **Art. 107**

I Religiosi che hanno lavorato fuori dalla loro patria almeno per otto anni, vi possono rientrare facendo richiesta un anno prima al Superiore competente.

### **Art. 108**

Celebriamo in tutte le Case delle Circoscrizioni la Giornata Missionaria Rogazionista, in data conveniente e con la dovuta attenzione al calendario liturgico locale.

### **Art. 109**

L'animazione e la cultura missionaria sono promosse dall'Ufficio Missionario Centrale (UMC).

L'Ufficio ha i seguenti obiettivi:

- sostenere una cultura missionaria che incoraggi la missionarietà;
- esprimere vicinanza, interesse e collaborazione ai missionari e alle attività che svolgono;
- espletare pratiche burocratiche che riguardano la salute, le previdenze e le varie necessità;
- promuovere nella Congregazione il volontariato laicale che affianchi l'attività dei confratelli;
- coordinare i contatti delle missioni con le Comunità rogazioniste, i gruppi di animazione missio-

- naria e i benefattori, anche attraverso i mezzi di Comunicazione sociale;
- promuovere l'annuale Giornata Missionaria Rogazionista e rendersi disponibile per l'animazione.

### **Art. 110**

Nelle Circoscrizioni, dove si rende necessario, istituiremo un Ufficio Missionario che in collaborazione e in sintonia con l'UMC, promuove, anima e coordina le attività missionarie delle Comunità.

Il Direttore dell'Ufficio Missionario di Circoscrizione è membro della Consulta Centrale dell'UMC.



## CAPITOLO IV

### **Servizio pastorale nelle Parrocchie e nei Santuari**

#### **Art. 111**

Nelle parrocchie, *cellule vive della Chiesa e centri di irradiazione missionaria*<sup>54</sup>, e nei Santuari, luoghi di evangelizzazione, di carità, di cultura, di impegno ecumenico e di pellegrinaggio<sup>55</sup>, ci dedichiamo con zelo alla cura pastorale dei fedeli, secondo le indicazioni del Vescovo, attuando il Piano pastorale diocesano, e solleciti alle direttive della Circostrizione sulla Pastorale parrocchiale Rogazionista.

Nell'esercizio del ministero parrocchiale e nei santuari, armonizziamo la pastorale e le varie necessità

---

<sup>54</sup> CELAM, *Documento de Aparecida*, 2007, 304-305.

<sup>55</sup> Cf. CONGREGAZIONE PER IL CULTO, *Direttorio su pietà popolare e liturgia. Principi e Norme, Orientamenti*, 2002, nn. 274-278.

della Chiesa locale con il carisma apostolico della Congregazione. Le nostre parrocchie ed i santuari intendono manifestare la fisionomia rogazionista particolarmente per la qualità della preghiera per le vocazioni e la sua diffusione, l'animazione e la promozione delle vocazioni, l'attenzione verso i giovani, i piccoli e i poveri<sup>56</sup>.

## **Art. 112**

È competenza del Superiore di Circoscrizione, con il consenso del suo Consiglio, dopo aver ottenuto l'autorizzazione del Superiore Generale, valutare l'opportunità o meno di accettare l'affidamento di una parrocchia e di firmare la relativa convenzione con l'Ordinario del luogo.

La convenzione definisce espressamente e con esattezza quanto riguarda le opere da svolgere, i Religiosi da destinarvi e gli aspetti economici<sup>57</sup>. Se l'iniziativa fosse presa dal Superiore Generale, egli consulterà prima il Governo della Circoscrizione.

---

<sup>56</sup> Cf. AdR 40.

<sup>57</sup> Cf. CIC 520 §2; CIC 681 §2.



### **Art. 113**

I Parroci sono nominati a tempo determinato, d'intesa con i Vescovi, secondo le disposizioni delle Conferenze Episcopali Nazionali<sup>58</sup>.

### **Art. 114**

Il Parroco è l'animatore e il principale responsabile della parrocchia. È aiutato da un numero sufficiente di Religiosi preparati che, in comunione con lui, danno testimonianza di unità. Se la Parrocchia ha sede presso un Istituto, i Religiosi della Comunità sono coinvolti nella collaborazione pastorale in un clima di fraterna carità e condivisione.

Al Rettore viene affidata la cura e l'animazione del Santuario con modalità analoghe a quelle del Parroco.

### **Art. 115**

Tutti i Religiosi della Comunità parrocchiale e del Santuario seguono le pratiche di pietà e la vita comune con fedeltà, adattando l'orario alle esigenze apostoliche, sotto le direttive del Superiore.

---

<sup>58</sup> Cf. CIC 522, 682.

## Art. 116

Il Parroco, in collaborazione con il Consiglio pastorale e la Comunità religiosa, traccia un piano programmatico delle attività propriamente rogazioniste, secondo le linee orientative della Congregazione, da realizzare, per quanto è possibile, nell'ambito della Parrocchia. Analogamente il Rettore del Santuario redige una programmazione adeguata da realizzare nell'ambito del Santuario stesso.

In particolare:

1. promuove la preghiera e l'adorazione per le vocazioni, l'*Unione di preghiera per le vocazioni* e, in diocesi, l'*Unione sacerdotale di preghiera per le vocazioni*;
2. accompagna con particolare attenzione i gruppi dei laici legati alla spiritualità rogazionista e ne cura la formazione;
3. promuove ed accompagna eventuali vocazioni per l'Istituto;
4. favorisce, incoraggia e assiste, a livello parrocchiale, il volontariato laico nelle attività proprie della Congregazione;
5. promuove la sensibilità missionaria e contribuisce, anche finanziariamente, alle opere di formazione e alle attività missionarie;

6. promuove e sviluppa tra i fedeli una speciale sensibilità e attenzione verso i piccoli e i poveri con opportune iniziative di accoglienza, contribuzione e sostentamento;
7. promuove nella parrocchia, nel santuario e nella diocesi, il culto e la devozione al santo Fondatore, diffondendone la conoscenza della vita, della sua azione carismatica e della sua spiritualità.

### **Art. 117**

Gli atti di amministrazione ordinaria della Parrocchia sono di competenza del Parroco secondo il Diritto Canonico<sup>59</sup>, le direttive diocesane e la nostra normativa.

Come in ogni gestione, il prospetto amministrativo e i registri, vanno sottoposti mensilmente alla visione del Consiglio di Casa per eventuali osservazioni e suggerimenti.

### **Art. 118**

Nelle Chiese parrocchiali ed edifici annessi:

1. quando sono di proprietà della Congregazione, per gli atti di amministrazione straordinaria, fatti salvi i diritti dell'Ordinario, si richiede il consenso del Consiglio di Casa, o del Superiore di Cir-

---

<sup>59</sup> Cf. CIC 532.

- coscrizione, o del Superiore Generale, dove richiesto;
2. quando non sono di proprietà della Congregazione, per gli atti di amministrazione straordinaria, fatti salvi i diritti dell'Ordinario, si richiede il parere del Consiglio di Casa.

### **Art. 119**

Le offerte *intuitu paroecliae* e l'amministrazione delle medesime vengono segnate dal Parroco sul registro che l'Ordinario del luogo ha facoltà di controllare. Gli altri introiti ed esiti, con la relativa amministrazione, vengono segnati sul registro della Comunità religiosa.

## CAPITOLO V

### **Servizio di formazione e animazione dei laici**

#### **Art. 120**

Siamo convinti che il carisma debba essere condiviso con i laici, invitati a partecipare in modo più intenso alla spiritualità e missione dell'Istituto.

La loro partecipazione al carisma porta benefici, quali:

1. un fecondo approfondimento di alcuni aspetti del Rogate, ridestandone un'interpretazione più spirituale e spingendo a trarne indicazioni per nuovi dinamismi apostolici;
2. l'irradiazione di un'operosa spiritualità al di là delle frontiere dell'Istituto, che può così contare su nuove energie e assicurare la continuità di certe sue forme tipiche di servizio<sup>60</sup>.

---

<sup>60</sup> Cf. VC 55.

## **Art. 121**

Ci impegniamo nella formazione dei laici. I Superiori mostrano vivo interessamento per la loro qualificazione rogazionista verificando la qualità del loro inserimento nelle opere.

L'efficacia del servizio laicale dipende dalla competenza professionale e dalle profonde motivazioni di fede.

## **Art. 122**

Nella condivisione del carisma con i laici elaboriamo progetti comuni, nel rispetto della loro autonomia. Ci impegniamo ad accompagnarli nella pastorale coniugale, familiare, giovanile e vocazionale.

Li orientiamo a vivere e a testimoniare lo spirito delle Beatitudini e, in vista della trasformazione del mondo secondo il Cuore di Cristo, li incoraggiamo ad avere una particolare attenzione verso i piccoli e i poveri<sup>61</sup>.

---

<sup>61</sup> Cf. VC 55.

### **Art. 123**

Le nostre Comunità, centri qualificati di riferimento e di animazione dei laici a noi più vicini, associati e non, ne accompagnano la crescita e il coinvolgimento nell'azione apostolica.

Siamo consapevoli che, in qualunque attività o ministero siamo impegnati, abbiamo nei confronti dei laici il dovere di essere guide esperte di vita spirituale, coscienti che essi sono mossi, più che dalle parole, dagli esempi di santità<sup>62</sup>.

### **Art. 124**

Nelle Case curiamo le varie associazioni rogazioniste, secondo i rispettivi statuti.

Un Religioso, come assistente ecclesiastico, ne accompagna la formazione cristiana e anima le varie attività.

---

<sup>62</sup> Cf. VC 55.





## PARTE TERZA

### **Struttura e Governo**

**(Cost. art. 130-137; 168-170; 179-180)**



## CAPITOLO I

### **Struttura**

**(Cost. art. 130 - 185)**

#### **Art. 125**

La Congregazione è costituita dalla Curia Generale e dalle Circoscrizioni, canonicamente erette dal Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio.

#### **LA CURIA GENERALE**

#### **Art. 126**

Alla struttura della Curia Generale appartengono le Case e le opere dipendenti direttamente dal Governo Generale. In esse tutte le cariche vengono assegnate dal Superiore Generale.

#### **Art. 127**

I Religiosi chiamati stabilmente presso la Curia e le Opere da essa dipendenti:

1. conservano l'appartenenza giuridica alla Circo-  
scrizione di provenienza;
2. ricevono l'incarico normalmente per sei anni,  
all'occorrenza prorogabile.

## **LE CIRCOSCRIZIONI**

### **Art. 128**

Le Circoscrizioni sono parti vive della Congrega-  
zione e ne esprimono la presenza in una particolare  
area culturale e geografica. Esse rimangono unite tra  
loro e in dipendenza dal Governo Generale.

La vita delle Circoscrizioni e le diversità locali de-  
vono coniugarsi con gli interessi e l'unità dell'intera  
Congregazione.

### **Art. 129**

La sede della Circoscrizione viene determinata dal  
Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio  
all'atto della costituzione.

Analogo consenso si richiede per eventuale tra-  
sferimento.

### **Art. 130**

Ogni Religioso si ritiene assegnato alla Circonscrizione in cui si trova all'atto della costituzione della stessa.

Le Circonscrizioni collaborano vicendevolmente favorendo lo scambio dei Religiosi per giusti motivi.

### **Art. 131**

All'inizio del mandato i Governi delle Circonscrizioni definiscono la programmazione del quadriennio, secondo le indicazioni del Capitolo Generale e dei rispettivi Capitoli o Assemblee, e la sottopongono al Superiore Generale.

### **Art. 132**

1. Il trasferimento da una Circonscrizione all'altra viene determinato dal Superiore Generale con il parere del suo Consiglio:

- a. sentito il Religioso interessato e i Superiori delle rispettive Circonscrizioni;
- b. su proposta dei Superiori delle Circonscrizioni, o dello stesso Religioso interessato.

2. Il trasferimento comporta l'assegnazione alla nuova Circonscrizione.

3. Nella fase iniziale del trasferimento, a giudizio del Superiore Generale, il Religioso può conservare l'appartenenza giuridica alla Circoscrizione di origine.

### **Art. 133**

I Religiosi che sono stati fuori dalla Circoscrizione di origine almeno per otto anni, vi possono rientrare facendo richiesta un anno prima al Superiore Generale.

### **Art. 134**

I Religiosi che compiono gli studi o che per altri motivi permangono a lungo in altre Circoscrizioni, dipendono da queste disciplinarmente.

Giuridicamente appartengono alle Circoscrizioni di origine alle quali ritornano a compimento degli impegni.

## **CONFERENZA DEI SUPERIORI DI CIRCOSCRIZIONE**

### **Art. 135**

Il Superiore Generale convoca periodicamente la Conferenza dei Superiori di Circoscrizione che, a suo giudizio, può essere allargata alla partecipazione dei Consiglieri di Circoscrizione.

## **Art. 136**

La Conferenza dei Superiori di Circoscrizione costituisce un organo consultivo di raccordo, dialogo e comunione fra il Governo Generale e i Governi di Circoscrizione. È strumento di formazione permanente, programmazione, verifica e condivisione, nell'attenzione al comune servizio di animazione e governo secondo le specifiche competenze.

## **Art. 137**

La Conferenza si svolge per un tempo congruo ed in una sede stabiliti dal Superiore Generale con il parere del Consiglio, sentiti i Superiori di Circoscrizione.

## **LA PROVINCIA**

### **Art. 138**

La Provincia è parte viva della Congregazione, eretta mediante decreto del Superiore Generale.

In essa si esprime il senso di appartenenza alla Congregazione, attraverso un cammino formativo ed un impegno apostolico condiviso che promuove l'inculturazione del carisma. L'appartenenza alla Provincia si acquisisce con la professione religiosa.

## **Art. 139**

Gli elementi costitutivi della Provincia sono:

1. erezione canonica mediante decreto formale da parte del Superiore Generale;
2. almeno cinque case;
3. una adeguata autonomia vocazionale, formativa ed economica;
4. un territorio circoscritto;
5. il Superiore Provinciale con il suo Consiglio.

## **LA QUASI PROVINCIA**

### **Art. 140**

La Quasi Provincia è una parte viva dell'Istituto affine alla Provincia, con una propria configurazione geografica e culturale, che non ha ancora raggiunto adeguata autonomia.

### **Art. 141**

Gli elementi costitutivi della Quasi Provincia sono:

1. l'erezione canonica mediante decreto formale del Superiore Generale,
2. almeno quattro Case;
3. un territorio circoscritto;



4. personale sufficiente, una certa autonomia vocazionale, formativa ed economica;
5. il Superiore della Quasi Provincia con il suo Consiglio.

## **LA DELEGAZIONE**

### **Art. 142**

La Delegazione è una parte viva dell'Istituto che, per motivi diversi, non può reggersi da sola e dipende direttamente dal Superiore Generale o da un Superiore Maggiore. È costituita dal Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio. È retta da un Superiore con potestà delegata dal Superiore Maggiore. Il Superiore della Delegazione è normalmente coadiuvato da due Consiglieri.

Nell'atto di costituzione il Superiore Generale definisce la normativa propria con i poteri e i compiti del Superiore ed eventualmente le funzioni del suo Consiglio.

### **Art. 143**

Gli elementi costitutivi della Delegazione sono:

1. l'erezione canonica mediante decreto formale del Superiore Generale;
2. almeno tre case;
3. il Superiore di Delegazione con il suo Consiglio.

## **LA CASA RELIGIOSA**

### **Art. 144**

La Casa religiosa è una Comunità formata ordinariamente da almeno tre Religiosi di voti perpetui. È eretta dal Superiore Generale con il suo Consiglio ed è governata da un Superiore con potestà ordinaria.

### **Art. 145**

Il Direttorio di Circoscrizione prevede, possibilmente, che una Casa Religiosa abbia una dimensione contemplativa e sia dotata di adeguamenti alla normativa, approvati dal Governo della Circoscrizione e dal Governo Generale.

## **LA STAZIONE MISSIONARIA**

### **Art. 146**

La Stazione missionaria, è la sede di una nuova presenza della Congregazione nella sua fase iniziale. È costituita da almeno due religiosi, previa l'autorizzazione del Superiore Generale.

## **LE OPERE**

### **Art. 147**

Le Opere sono le attività stabili della Congregazione, di una Circostrizione o di una Casa, con finalità specifiche che richiedono impiego di personale religioso e capitali.

## **OPERAZIONI DI CONSIGLIO**

### **Art. 148**

Il consenso del Consiglio vincola il Superiore, il quale non può agire in senso contrario al voto<sup>63</sup>. Egli tuttavia non è obbligato ad agire nel senso indicato dal voto, astenendosi dall'agire.

## **IL RAPPRESENTANTE LEGALE**

### **Art. 149**

Il Rappresentante Legale è il Religioso che, per Diritto universale e proprio, ha la competenza di rappresentare davanti all'autorità civile la Congregazione.

---

<sup>63</sup> Cf. CIC 127§2, 1.

ne, in quanto *persona giuridica pubblica*, negli atti amministrativi e giuridici.

### **Art. 150**

Il Rappresentante Legale di tutta la Congregazione è il Superiore Generale, il quale può delegare altri Religiosi professi perpetui ad esercitare tale funzione.

### **Art. 151**

Il Rappresentante Legale di Circoscrizione è il Superiore della stessa, che può delegare un altro Religioso professo perpetuo.

### **Art. 152**

Il Rappresentante Legale ha la firma ufficiale ed il potere di porre atti giuridici negli affari ordinari sotto le direttive del Superiore Generale o di Circoscrizione, assicurando necessaria tutela e dovuto controllo sui beni patrimoniali dell'Istituto.

### **Art. 153**

Il Rappresentante Legale per gli atti di straordinaria amministrazione agisce con l'autorizzazione del Superiore Generale o di Circoscrizione, secondo il diritto proprio.

## CAPITOLO II

### **Il Capitolo Generale** (Cost. art. 138-148)

#### COMPOSIZIONE

#### **Art. 154**

La composizione del Capitolo Generale avviene secondo Norme apposite, riportate in Appendice 1.

Nella lettera di indizione del Capitolo Generale saranno determinati:

1. il luogo ed il giorno d'inizio e fine, in conformità all'art. 186 §3, a;
2. le modalità con le quali dovranno essere eletti i delegati;
3. le preghiere da farsi in tutte le Comunità per implorare la luce dello Spirito Santo.

#### **Art. 155**

Hanno voce attiva e passiva tutti i Religiosi professi perpetui, tranne gli studenti professi perpetui, i

quali hanno solo voce attiva. I Religiosi esclaustrati mancano di voce attiva e passiva<sup>64</sup>.

## **Art. 156**

Per la elezione dei delegati si procede come segue:

1. gli aventi diritto a votare per la scelta dei delegati invieranno il voto al Superiore Generale nei termini e nei modi prescritti nella lettera di indizione;
2. il Superiore Generale con il suo Consiglio farà lo spoglio e comunicherà quanto prima il risultato delle elezioni;
3. la pubblicazione dei nomi dei delegati al Capitolo, con relativi voti riportati, comprende gli eletti, più un congruo numero di sostituti, con i relativi voti;
4. se più eletti, ultimi in graduatoria, avranno avuto parità di voti nella stessa lista, rimarrà eletto il più anziano di professione e, a parità di questa, il più anziano di età.

---

<sup>64</sup> Cf. CIC 687; Cf. N, Appendice I, 5a.

### **Art. 157**

Le elezioni dei delegati saranno fatte entro i due mesi successivi alla indizione del Capitolo Generale.

### **Art. 158**

Se un delegato fosse legittimamente impedito, o rinunciasse, o venisse meno, della legittimità o giusta causa di impedimento o di rinuncia:

1. prima dell'apertura del Capitolo giudica il Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio e provvede alla sostituzione;
2. all'apertura del Capitolo giudica il Capitolo e provvede alla sostituzione;
3. durante il Capitolo giudica il Capitolo e si esprime circa l'opportunità della sostituzione.

### **Art. 159**

All'atto di convocazione dei delegati, il Superiore Generale allega eventuali proposte di modifiche al Regolamento.

## CELEBRAZIONE

### Art. 160

Tema generale del Capitolo è la vita religiosa e l'apostolato dell'Istituto, nella fedeltà al carisma ed alla Regola di vita, in vista del suo rinnovamento ed aggiornamento, a partire dalla formazione dei suoi membri.

Il Governo Generale, a metà del suo mandato, sentiti i Governi di Circostrizione, consulti i Confratelli e definisca un tema particolare.

1. Nomini una Commissione – che durerà fino alla nomina della Commissione precapitolare – per lo studio, l'approfondimento e la redazione di un testo base (*lineamenta*). Questo testo verrà inviato a tutte le Comunità per integrazioni e osservazioni.
2. Avvenuta l'elezione dei delegati, il Superiore Generale, con il consenso del suo Consiglio, nomina una Commissione precapitolare che preparerà l'*Instrumentum laboris* per il Capitolo, sulla base dell'elaborato della Commissione precedente.
3. Ci si avvalga, ove occorra, dell'aiuto e consulenza di persone esperte.
4. L'*Instrumentum laboris* sarà inviato ai Capitolari cinque mesi prima dell'inizio del Capitolo.



5. I Capitolari potranno far pervenire alla Commissione i loro emendamenti entro due mesi dall'inizio del Capitolo per consentire alla Commissione la stesura finale.

### **Art. 161**

Ogni Religioso può notificare per iscritto ai Capitolari ciò che ritiene opportuno far sapere al Capitolo per il bene della Congregazione. I Capitolari non possono rifiutarsi di ricevere tali notifiche, sottoscritte dai Religiosi proponenti, devono presentarle al Capitolo, tramite l'ufficio di Presidenza, ma non sono tenuti a sostenerle.

### **Art. 162**

Il Capitolo Generale è presieduto dal Superiore Generale uscente fino alla elezione del nuovo Superiore Generale, il quale, appena eletto, assume la Presidenza.

### **Art. 163**

Il Superiore Generale, o chi per lui, legge al Capitolo una fedele relazione sullo stato personale e disciplinare della Congregazione, in precedenza approvata e sottoscritta da lui e dal suo Consiglio. Legge pure la relazione economica di tutta la Congregazio-

ne, preparata e firmata dall'Economo Generale, e sottoscritta da lui e dal suo Consiglio.

I dati della relazione economica fanno riferimento a sei mesi prima della celebrazione del Capitolo<sup>65</sup>.

## **ELEZIONI**

### **Art. 164**

Il Superiore Generale viene eletto a norma degli artt. 143 e 150 delle Costituzioni.

### **Art. 165**

Avvenuta l'elezione, il Superiore Generale emette la professione di fede e il giuramento di fedeltà alla presenza dell'Assemblea capitolare in una apposita celebrazione liturgica<sup>66</sup>.

### **Art. 166**

Il giorno dopo l'elezione del Superiore Generale, si procede, per distinti scrutini, alla elezione dei Consiglieri Generali e dell'Economo Generale.

---

<sup>65</sup> Cf. N 297

<sup>66</sup> CIC 833; AAS 09/01/1989.

## **Art. 167**

Il Vicario Generale viene eletto dal Capitolo tra i Consiglieri legittimamente eletti.

## **Art. 168**

I Consiglieri e l'Economo generale durano in carica fino al Capitolo Generale, sono rieleggibili per un secondo sessennio, ma non per un terzo consecutivo. Devono avere almeno 35 anni di età e 10 anni di professione perpetua.

## **Art. 169**

I Consiglieri Generali sono quattro e sono eletti dal Capitolo in ordine ai compiti che dovranno svolgere:

1. Vita Religiosa, Formazione e Pastorale Vocazionale.
2. Rogate.
3. Servizio della Carità e Missioni.
4. Laicato, Parrocchie e Pastorale giovanile.

## **Art. 170**

Il Capitolo Generale stabilisce il criterio della elezione di quelli che dovranno partecipare al Capitolo successivo.



## CAPITOLO III

### **Il Governo Generale** (Cost. art. 149- 167)

#### **IL SUPERIORE GENERALE**

##### **Art. 171**

Il Superiore Generale, fedele all'insegnamento e all'esempio del Padre Fondatore, assicura il legame della Congregazione con il Santo Padre e la Sede Apostolica, ne accoglie con docilità disposizioni e direttive, ne cura la conoscenza e l'osservanza tra i Religiosi.

Egli trasmette alla Sede Apostolica, nel modo e nel tempo da essa fissati, una relazione sullo stato e sulla vita dell'Istituto<sup>67</sup>.

##### **Art. 172**

Il Superiore Generale costituisce nella Congrega-

---

<sup>67</sup> Cf. CIC 592.

zione, tra le Circoscrizioni e le Comunità il segno dell'unità.

Egli governa la Congregazione favorendo la comunione, la collaborazione e il coordinamento in vista del maggior bene di tutta la famiglia religiosa e dei singoli Confratelli.

Pertanto:

1. coltiva un dialogo fraterno con i Congregati, in spirito di servizio ed animazione, nella verità e carità;
2. indirizza loro, secondo le opportune circostanze, esortazioni e istruzioni con lettere circolari;
3. promuove conferenze periodiche dei Governi di Circoscrizione e incontri internazionali di settore per l'interesse generale dell'Istituto;
4. visita personalmente, o per mezzo di altri, le Circoscrizioni due volte nel sessennio.

### **Art. 173**

Il Superiore Generale definisce e fa conoscere quali modalità intende adottare per attuare l'*apta consultatio* quando è richiesta.

### **Art. 174**

Il Superiore Generale dispone annualmente di una somma per particolari casi di urgenza e riserva-

tezza il cui importo egli stabilisce con il consenso del suo Consiglio.

## **VICARIO GENERALE**

### **Art. 175**

Il Vicario Generale, collabora più direttamente con il Superiore Generale nel governo dell'Istituto e lo sostituisce quando fosse impedito, secondo il Diritto universale e le nostre Costituzioni<sup>68</sup>.

## **I CONSIGLIERI GENERALI**

### **Art. 176**

I Consiglieri Generali sono chiamati a consigliare ed aiutare il Superiore Generale nel governo della Congregazione a norma delle Costituzioni. Essi, nella reciproca comunione ed in unità d'intenti, esprimono nel loro servizio una collaborazione intelligente, fattiva e fedele.

---

<sup>68</sup> Cf. C 158.

### **Art. 177**

Ciascun Consigliere è impegnato ad animare, promuovere e coordinare a livello generale il settore a lui attribuito, nella linea deliberata in sede di Consiglio e nella sussidiarietà. Si rende inoltre disponibile per particolari incarichi, collegati con il proprio ruolo o comunque compatibili, che gli saranno conferiti per iscritto

### **Art. 178**

I Consiglieri Generali, d'intesa con il Superiore Generale e i Superiori di Circoscrizione, organizzano periodici incontri con i Consiglieri del loro settore, in loco o almeno *on line*, in modo che, dalla diretta conoscenza dei problemi e dallo scambio di esperienze, si possano indicare le soluzioni più adatte.

### **Art. 179**

Il Superiore Generale convoca ordinariamente il Consiglio Generale una volta al mese e quando lo richiedono gli affari della Congregazione, a suo giudizio o su richiesta di almeno due Consiglieri.

Per la validità della seduta è necessario che vi sia la presenza del Presidente e di almeno due Consiglieri; i Consiglieri però devono essere convocati tutti,



avendo essi l'obbligo di intervenire, a meno che non siano legittimamente impediti.

Il Consiglio Generale decide al completo quando si tratta di nomine, o di affari importanti, a meno che vi sia urgenza inderogabile<sup>69</sup>.

### **Art. 180**

Nelle riunioni ciascun Consigliere esprime il proprio parere con responsabilità e libertà, ricercando nel confronto fraterno il giusto discernimento, disponibile a rivedere la propria valutazione alla luce delle ragioni emerse e di accettare di buon animo le decisioni che vengono prese. Egli, inoltre, custodisce diligentemente il segreto d'ufficio.

### **Art. 181**

Gli Ufficiali Generali devono essere chiamati in Consiglio quando si trattano affari inerenti al loro ufficio, ma senza diritto di voto.

### **Art. 182**

Se qualche Religioso viene chiamato in Consiglio ha l'obbligo del segreto d'ufficio.

---

<sup>69</sup> Cf. CIC 127.

### **Art. 183**

Il voto del Consiglio Generale è di consenso, di parere e collegiale, in conformità al diritto universale e alle Costituzioni<sup>70</sup>.

### **Art. 184**

Negli affari per i quali è richiesto il consenso si procede per scrutinio segreto.

### **Art. 185**

Gli affari nei quali viene richiesto il consenso dei Consiglieri Generali sono i seguenti:

1. Affari relativi al Noviziato e Professione religiosa:
  - a. dispensa, entro i limiti delle facoltà concesse al Superiore Generale, dagli impedimenti per l'ammissione al Noviziato, a norma del Diritto universale e del Diritto proprio;
  - b. autorizzazione ad un Novizio a compiere il noviziato in una Casa della Congregazione diversa da quella del Noviziato<sup>71</sup>;

---

<sup>70</sup> Cf. CIC 115; 127; 699§1.

<sup>71</sup> Cf. CIC 647 §2.

- c. ammissione dei candidati alla Professione temporanea, perpetua e agli Ordini Sacri nei casi di competenza;
- d. riammissione nell'Istituto, senza l'onere di ripetere il Noviziato, di chi al termine del Noviziato o dopo la Professione ne è uscito legittimamente<sup>72</sup>;
- e. concessione dell'indulto di lasciare l'Istituto ad un professo di voti temporanei che, per grave causa, lo chiede durante la professione<sup>73</sup>;
- f. permesso ai Religiosi di rinunciare ai propri beni in conformità all'art. 42 delle Costituzioni<sup>74</sup>;
- g. concessione dell'indulto di escaustrazione, per non più di tre anni, ad un professo perpetuo, previo consenso dell'Ordinario del luogo dove intende dimorare se si tratta di un chierico<sup>75</sup>;
- h. concessione ad un professo di voti perpetui di passare dal proprio Istituto religioso ad un altro, avuto il consenso del Superiore Generale dell'altro Istituto<sup>76</sup>;

---

<sup>72</sup> Cf. CIC 690 §1.

<sup>73</sup> Cf. CIC 688 §2.

<sup>74</sup> Cf. CIC 668 §4.

<sup>75</sup> Cf. CIC 686 §1.

<sup>76</sup> Cf. CIC 684 §1.

- i. richiesta alla Sede Apostolica dell'imposizione dell'esclaustrazione di un membro dell'Istituto per gravi cause, salva sempre l'equità e la carità<sup>77</sup>.
2. Affari relativi alle strutture della Congregazione:
    - a. dividere l'Istituto in parti, con qualunque nome designate, erigerne di nuove, fondere quelle già costituite o circoscriverle in modo diverso<sup>78</sup>;
    - b. sopprimere parti in cui è diviso l'Istituto<sup>79</sup>;
    - c. erigere una Casa, dopo aver avuto il consenso scritto dal Vescovo diocesano<sup>80</sup>;
    - d. sopprimere una Casa Religiosa, regolarmente eretta, dopo aver consultato Vescovo Diocesano<sup>81</sup>;
    - e. destinare i beni di una parte dell'Istituto o di una Casa, soppressa, nel rispetto della volontà dei fondatori o dei donatori e dei diritti legittimamente acquisiti<sup>82</sup>;

---

<sup>77</sup> Cf. CIC 686 §3.

<sup>78</sup> Cf. CIC 581.

<sup>79</sup> Cf. CIC 585.

<sup>80</sup> Cf. CIC 609 §1.

<sup>81</sup> Cf. CIC 616 §1.

<sup>82</sup> Cf. CIC 616 §1.

- f. erigere, trasferire o sopprimere una Casa di Noviziato con decreto scritto del Superiore Generale<sup>83</sup>.

### 3. Affari relativi al Governo della Congregazione:

#### ***Capitolo Generale***

- a. Determinazione del tema particolare, del luogo e della data di inizio e, orientativamente, la fine del Capitolo Generale;
- b. indizione del Capitolo straordinario;
- c. accettazione della rinuncia avanzata da un membro di diritto o delegato, di partecipare al Capitolo, prima del suo inizio;

#### ***Governo Generale***

- d. designazione del Visitatore Generale delle Case;
- e. nomina del Segretario Generale, del Postulatore Generale e del Rappresentante Legale;
- f. deposizione dall'ufficio o accettazione della rinuncia di coloro che sono stati da lui nominati con il consenso del Consiglio Generale;
- g. accettazione della rinuncia al loro ufficio dei Consiglieri e degli Ufficiali Generali, o loro destituzione, a norma dell'art. 159 delle Costituzioni;

---

<sup>83</sup> Cf. CIC 647 §1.

- h. trasferimento della residenza della Curia Generalizia, dandone notizia alla Sede Apostolica;
- i. nomina del Superiore e dell'Economo delle Case dipendenti dalla Curia Generale;
- l. nomina del responsabile di un'opera dipendente dalla Curia Generale;

### ***Circoscrizioni***

- m. nomina dell'eventuale Delegato a presiedere il Capitolo Provinciale;
- n. ratifica degli Atti del Capitolo Provinciale;
- o. nomina dei Governi delle Quasi Province e delle Delegazioni;
- p. accettazione delle dimissioni o rimozione dall'ufficio dei Superiori delle Circoscrizioni;
- q. Approvazione del Direttorio di Circoscrizione<sup>84</sup>.

#### 4. Affari relativi all'Amministrazione:

- a. Approvazione del rendiconto amministrativo della Curia Generalizia e della Congregazione presentato dall'Economo Generale di cui all'art. 198, di quello da presentarsi al Capitolo Generale;
- b. approvazione dei contratti da stipulare o da sciogliere a nome della Congregazione, debiti da

---

<sup>84</sup> Cf. C 180.

- contrarre, alienazioni di beni mobili ed immobili o di cose preziose, ipoteche, prestiti, straordinarie elargizioni di carità, osservando in tutto le prescrizioni del Diritto della Chiesa e le norme fissate dal Capitolo Generale;
- c. approvazione del patrimonio stabile della Congregazione;
  - d. approvazione del patrimonio stabile della Circoscrizione.
  - e. autorizzazione della alienazione di arti dei beni istituzionali o di donazioni votive fatte alla Chiesa o cose preziose per valore storico o artistico<sup>85</sup>; circa i beni immobili la competenza di ordinaria amministrazione, riguarda i beni strumentali.
  - f. definizione del tetto massimo per le spese di straordinaria amministrazione di competenza delle Circoscrizioni;
  - g. definizione del contributo che le Circoscrizioni devono versare alla Curia Generalizia, dopo aver consultato il Governo della Circoscrizione.
  - h. definizione dei contributi economici da dare alle Case in difficoltà e rette di sostentamento alle Opere di formazione;
  - i. approvazione dei prelievi di somme da Circoscrizioni o Case, qualora se ne ravvisi la necessità,

---

<sup>85</sup> Cf. C 194.

dopo aver consultato il Governo della Circoscrizione;

1. riduzione degli oneri di Sante Messe, a norma del Diritto universale<sup>86</sup>.

#### 5. Competenza generica:

È richiesto, inoltre, il consenso dei Consiglieri Generali nei casi sottoposti alle decisioni del Consiglio Generale dal Diritto universale o dalle Costituzioni e quelli di maggiore importanza deferiti dal Capitolo Generale.

### **Art. 186**

Si richiede il parere dei Consiglieri Generali nei seguenti casi:

1. Affari relativi al Noviziato e Professione Religiosa nei casi di competenza:
  - a. ammissione e dimissione dal Noviziato<sup>87</sup>;
  - b. ammissione ai ministeri;
  - c. non ammissione di un Religioso alla rinnovazione e alla successiva professione perpetua, per giusta causa<sup>88</sup>.

---

<sup>86</sup> Cf. CIC 1308 §5.

<sup>87</sup> Cf. N 244 §1.

<sup>88</sup> Cf. C 126; CIC 689 §1.



## 2. Affari relativi al Governo della Congregazione:

- a. Nomina il Procuratore Generale<sup>89</sup>;
- b. nomina l'Archivista Generale<sup>90</sup>;
- c. trasferimento di un Religioso da una Circo-  
scrizione all'altra<sup>91</sup>;
- d. scelta del tempo e sede per la Conferenza dei  
Superiori di Circo-scrizione<sup>92</sup>;
- e. nomina del Vice Superiore e dei Consiglieri  
delle Case dipendenti dalla Curia Generale;
- f. nomina i membri del Consiglio di Ammini-  
strazione di un'Opera dipendenti dalla Curia  
Generale;
- g. trasferimento del personale religioso e asse-  
gnazione di uffici ed incarichi, non previsti  
dalla normativa, nelle Case dipendenti dalla  
Curia Generale.

### **Art. 187**

Quando un Religioso di voti perpetui richiede l'indulto di lasciare l'Istituto, il Superiore Generale inoltra alla Sede Apostolica la richiesta con il proprio voto e quello del Consiglio<sup>93</sup>.

---

<sup>89</sup> Cf. C 164.

<sup>90</sup> Cf. C 167.

<sup>91</sup> Cf. N 128.

<sup>92</sup> Cf. N 137.

<sup>93</sup> Cf. CIC 691 §1.

## **Art. 188**

Si richiede il voto collegiale quando un Religioso per gravi cause deve essere dimesso dalla Congregazione<sup>94</sup>. Con il voto collegiale tutti sono tenuti alla votazione. Il Superiore deve operare in base alla volontà espressa dalla maggioranza.

## **Art. 189**

I Verbali delle riunioni devono essere firmati da tutti i partecipanti dopo che sono stati letti in Consiglio, e custoditi dal Segretario Generale nell'Archivio Generale.

## **IL VISITATORE E LA VISITA DI NORMA**

### **Art. 190**

Il Visitatore<sup>95</sup> ascolta con benevolenza, ispira fiducia con la sua carità e saggezza, è prudente e perspicace nel conoscere le persone e nel valutare le situazioni. Fa gli opportuni richiami e prende i necessari provvedimenti.

---

<sup>94</sup> Cf. CIC 694-704.

<sup>95</sup> Cf. CIC 628.

### **Art. 191**

La Visita viene notificata per tempo ai Religiosi in modo che si preparino diligentemente per ricavarne vantaggi di rinnovamento spirituale.

### **Art. 192**

Il Visitatore delegato, quando si reca nelle Case per svolgere il suo compito, presenta al Superiore le credenziali del suo mandato.

Svolge il suo compito nei limiti che il Superiore gli assegna, e di tutto riferisce al Superiore che lo ha delegato.

### **Art. 193**

Durante la Visita i Religiosi accolgono il Visitatore delegato con l'affetto e il rispetto che nutrono verso il Superiore che egli rappresenta; collaborano in tutto con lui, responsabilmente e lealmente, per il buon esito della Visita.

Il Superiore si assicura che a tutti i Religiosi della Casa sia data la possibilità reale di essere presenti.

### **Art. 194**

La Visita, quando è di carattere ufficiale, comincia e termina con una celebrazione liturgica, presente tutta la Comunità.

## **Gli Ufficiali Generali (Cost. 161-167)**

### **L'ECONOMO GENERALE**

#### **Art. 195**

All'amministrazione economica centrale è preposto l'Economo Generale, sotto la direzione del Superiore Generale, con il suo Consiglio, secondo i limiti fissati dal Diritto universale e proprio<sup>96</sup>.

#### **Art. 196**

L'Economo Generale deve essere chiamato in Consiglio quando si trattano gli affari economici e gli affari di governo con rilevante incidenza economica. La rilevanza economica degli affari è determinata dal Superiore Generale con il suo Consiglio. Egli può anche chiedere di essere sentito in Consiglio.

#### **Art. 197**

L'Economo Generale:

1. si adopera per reperire ed incrementare le risorse economiche della Congregazione;
2. tiene costantemente aggiornato l'elenco dei beni mobili ed immobili della Congregazione, regi-

---

<sup>96</sup> Cf. C 161.

- strando e inventariando tutti i contratti e relativi documenti;
3. conserva e custodisce tutti i titoli di provenienza dei fondi e dei beni della Congregazione, le cartelle di rendita e qualunque documento che interessa lo stato economico della Congregazione, in originale se riguardano direttamente il Governo Generale, in copia se interessano le Circoscrizioni o sedi locali;
  4. tiene il registro degli introiti, degli esiti e delle obbligazioni della Congregazione;
  5. provvede all'amministrazione ordinaria del Consiglio Generale, sotto la direzione del Superiore Generale.

#### **Art. 198**

L'Economo Generale rende conto mensilmente dell'amministrazione della Curia Generalizia al Superiore Generale ed al suo Consiglio con la verifica di cassa. Ogni semestre presenta al Consiglio Generale lo stato economico di tutta la Congregazione.

#### **Art. 199**

L'Economo Generale presenta al Superiore Generale i problemi economici e suggerisce le eventuali soluzioni. In merito tiene gli opportuni contatti con i responsabili delle Circoscrizioni.

## **Art. 200**

L'Economo Generale, su mandato del Superiore Generale, visita le Circoscrizioni della Congregazione d'intesa con i relativi Superiori, per rendersi conto personalmente dell'andamento di ogni singola amministrazione, per promuovere opportune iniziative.

## **IL SEGRETARIO GENERALE**

### **Art. 201**

Il Segretario Generale può essere uno dei Consiglieri, viene nominato o confermato all'inizio del mandato dal Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio<sup>97</sup>.

### **Art. 202**

Il Segretario Generale partecipa alle sedute del Consiglio Generale, ne redige i verbali che firma con tutti i Consiglieri e li conserva sotto la sua personale responsabilità.

### **Art. 203**

Il Segretario Generale aggiorna il registro generale di tutti i membri della Congregazione, secondo le

---

<sup>97</sup> Cf. C 163.

Circoscrizioni, con i dati personali e i relativi uffici. Degli stessi conserva in archivio almeno copia della documentazione essenziale.

#### **Art. 204**

Il Segretario Generale cura la raccolta delle notizie riguardanti gli avvenimenti notevoli delle Circo-scrizioni e delle Case, per la compilazione della storia della Congregazione. Tale documentazione è conservata nell'Archivio centrale della Congregazione.

#### **Art. 205**

Annualmente il Segretario Generale pubblica lo stato del personale religioso, il quadro delle attività e delle opere della Congregazione.

#### **Art. 206**

Al Segretario Generale è anche affidata la corrispondenza a nome del Superiore Generale circa gli affari di pertinenza del Consiglio Generale e la comunicazione agli interessati delle disposizioni del Superiore Generale e delle deliberazioni del Consiglio. Questa corrispondenza è firmata dal Superiore Generale e da lui controfirmata.

## **Art. 207**

Nell'Archivio della Curia Generalizia sono custoditi a parte, sotto chiave, i documenti che devono rimanere segreti.

Periodicamente tali documenti siano distrutti. Non si conservano oltre il tempo necessario quelli che ledono l'altrui fama. Pertanto, a norma del Canone 489, si faccia dal Superiore Generale la revisione di questa parte dell'Archivio e si distruggano quei documenti considerati lesivi della reputazione della persona<sup>98</sup>.

## **IL PROCURATORE GENERALE**

### **Art. 208**

Il Procuratore Generale viene nominato o confermato dal Superiore Generale con il parere del suo Consiglio.

Egli presenta gli affari della Congregazione alla Sede Apostolica, dietro mandato e in accordo col Superiore Generale. A lui comunica gli atti della Sede Apostolica che riguardano la Congregazione o i Religiosi<sup>99</sup>.

---

<sup>98</sup> Cf. CIC 489 §2.

<sup>99</sup> Cf. C 164.



## **Art. 209**

Il Procuratore Generale conserva nell'Archivio Generale gli originali o le copie autentiche ricevute dalla Sede Apostolica delle pratiche già chiuse, con una nota illustrativa da lui sottoscritta.

## **IL POSTULATORE GENERALE**

### **Art. 210**

Il Postulatore Generale viene presentato alla Santa Sede o confermato all'inizio del mandato del Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio.

Il Postulatore Generale:

1. cura le cause di beatificazione e canonizzazione della Congregazione;
2. guida l'Ufficio della Postulazione della Congregazione in linea con le disposizioni della Sede Apostolica;
3. tiene accurata nota delle entrate e delle spese della Postulazione e presenta al Superiore Generale e al suo Consiglio il rendiconto;
4. promuove la devozione al S. Fondatore e accetta la gestione delle cause di beatificazione e canonizzazione diverse da quelle della Congregazione con l'autorizzazione del Superiore Generale, con il consenso del suo Consiglio.

## **L'ARCHIVISTA GENERALE**

### **Art. 211**

L'Archivista Generale viene nominato o confermato all'inizio del mandato del Superiore Generale con il parere del suo Consiglio.

L'Archivista Generale ha l'incarico di curare l'Archivio Centrale della Congregazione in cui custodirà ordinatamente, classificati e inventariati, tutti i documenti relativi alle persone ed alla storia della Congregazione.

### **Art. 212**

L'Archivista Generale cura con la conservazione cartacea anche l'archiviazione informatica dei documenti.

### **Art. 213**

L'accesso e la consultazione dell'Archivio sono regolati da apposita normativa approvata dal Superiore Generale.

### **Art. 214**

Della documentazione particolarmente importante dell'Archivio Generale, quale gli Atti dei Capitoli Generali e i verbali del Consiglio, si conserva una seconda copia in un luogo distinto.

## CAPITOLO IV

### **Il Capitolo Provinciale**

(Cost. art. 171 - 177)

#### **Art. 215**

Il Capitolo Provinciale viene celebrato ogni quattro anni.

#### **Art. 216**

Il Capitolo Provinciale è indetto dal Superiore Provinciale sei mesi prima del suo inizio.

In mancanza del Superiore Provinciale è indetto dal Vicario provinciale al più presto, in maniera che si possa celebrare non oltre sei mesi dalla vacanza.

#### **Art. 217**

Il luogo e la data del Capitolo sono stabiliti dal Superiore Provinciale con il consenso del suo Consiglio, d'intesa con il Superiore Generale.

## **Art. 218**

I Consiglieri Generali hanno voce attiva e passiva in ordine alla loro partecipazione al Capitolo Provinciale. Nella celebrazione del Capitolo conservano solo voce attiva *perdurante munere*.

## **Art. 219**

Partecipa al Capitolo Provinciale, con voce attiva, anche uno studente professore perpetuo eletto, su lista unica degli stessi studenti, da tutti i Religiosi studenti della Provincia.

## **Art. 220**

Al Capitolo Provinciale compete:

1. eleggere il Superiore Provinciale e il suo Consiglio;
2. fare la verifica sullo stato del personale e delle opere e ricercare i mezzi idonei a promuovere la vita religiosa e l'apostolato della Provincia secondo il carisma dell'Istituto;
3. trattare gli affari più urgenti della Provincia;
4. recepire ed adattare alla Provincia le deliberazioni e gli orientamenti del Capitolo Generale;
5. redigere o rivedere, quando lo si richieda, il Direttorio Provinciale nell'ambito delle competenze demandate a tale livello.

### **Art. 221**

Il Superiore Provinciale è eletto dal Capitolo Provinciale e confermato dal Superiore Generale.

Deve essere sacerdote con almeno 35 anni di età e 10 di professione perpetua.

Il Superiore Provinciale nel governo della Provincia è coadiuvato dai Consiglieri e dall'Economo Provinciale<sup>100</sup>.

### **Art. 222**

La richiesta della conferma da parte del Superiore Generale verrà presentata in modo formale dal Presidente del Capitolo qualora il Superiore Generale non presieda il Capitolo stesso.

La conferma viene concessa con una dichiarazione scritta dopo aver consultato in modo formale o informale il Consiglio Generale.

### **Art. 223**

Egli dura in carica un quadriennio e può essere rieletto, ma non oltre il secondo quadriennio consecutivo.

---

<sup>100</sup> C 176.

## **Art. 224**

Il Capitolo Provinciale elegge quattro Consiglieri Provinciali. Il quarto Consigliere viene eletto dal Capitolo con l'attribuzione di Economo. I settori di animazione dei Consiglieri vengono assegnati all'interno del Consiglio Provinciale con incarichi analoghi ai settori dei Consiglieri Generali.

I Consiglieri Provinciali devono avere almeno 5 anni di professione perpetua e 35 anni di età.

Sono rieleggibili per un secondo mandato, ma non per un terzo consecutivo.

Il Vicario Provinciale è eletto dal Capitolo Provinciale tra i Consiglieri sacerdoti eletti.

Il Segretario Provinciale può essere uno dei Consiglieri. Viene nominato dal Superiore Provinciale con il consenso del Consiglio.

Le Province nel loro Direttorio possono prevedere che l'Economo non sia annoverato tra i quattro Consiglieri. Parteciperà al Consiglio Provinciale in analogia alle attribuzioni dell'Economo Generale<sup>101</sup>, può essere rieletto per un secondo mandato ma non per un terzo consecutivo<sup>102</sup>.

---

<sup>101</sup> Cf. N 196.

<sup>102</sup> Cf. N 168

## **Art. 225**

Per tutto ciò che riguarda la rinuncia alla partecipazione al Capitolo Provinciale, le notificazioni dei Religiosi al Capitolo, la voce attiva e passiva degli esclaustrati, ci si attenga a quanto è prescritto per il Capitolo Generale<sup>103</sup>.

## **Art. 226**

Il Superiore Generale o il suo Delegato sottoscrive, unitamente al Superiore Provinciale e al Segretario capitolare, gli atti del Capitolo Provinciale.

## **Art. 227**

Copia degli Atti del Capitolo Provinciale è inviata al Superiore Generale entro un mese dalla sua chiusura. Perché le decisioni prese abbiano valore è richiesta la ratifica del Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio. Nel caso che non siano approvate, il Superiore Generale comunichi le necessarie istruzioni al Superiore Provinciale.

---

<sup>103</sup> Cf. N 154-159





## CAPITOLO V

### **Il Governo Provinciale**

#### **Art. 228**

Il Superiore Provinciale ha potestà ordinaria nella Provincia secondo il diritto universale e proprio.

#### **Art. 229**

Il Superiore Provinciale partecipa di un'unica e medesima autorità e la esercita in comunione con il Superiore Generale, a vantaggio di tutta la Congregazione. Così, mentre promuove il bene delle singole Comunità, è sollecito per l'unità, l'incremento e il perfezionamento dell'intera Congregazione.

#### **Art. 230**

Il Superiore Provinciale, docile alla volontà di Dio, esercita il suo ufficio in spirito di servizio per il bene della Congregazione e della Chiesa. Guida i Confratelli nella fedeltà al patrimonio spirituale ed apo-

stolico dell'Istituto, per costruire in Cristo comunità fraterne, nelle quali si testimoniano la passione per Cristo e per i poveri.

Cura il bene spirituale e la formazione integrale e permanente dei Confratelli, con il dialogo e la vicinanza paterna; alimenta la loro fedeltà alla consacrazione con la Parola di Dio e la Sacra Liturgia; provvede alle loro necessità; visita gli ammalati, riprende gli irrequieti, conforta i timidi; è paziente con tutti<sup>104</sup>.

Segue con particolare attenzione la prima formazione e la promozione vocazionale. Promuove l'apostolato nella fedeltà al carisma e ai segni dei tempi.

### **Art. 231**

Il Superiore Provinciale dirige e controlla l'amministrazione di tutti i beni della Provincia, tenuta dall'Economo Provinciale, in conformità al Diritto universale e proprio.

### **Art. 232**

Il Superiore Provinciale disporrà annualmente di una somma per particolari casi di urgenza e riservatezza, il cui importo fisserà con il consenso del suo Consiglio.

---

<sup>104</sup> Cf. CIC 619.

## **ASSEMBLEA DEI RELIGIOSI**

### **Art. 233**

Per promuovere la partecipazione di tutti i Religiosi al cammino della Provincia, il Superiore, con il parere del suo Consiglio, può convocare l'Assemblea dei Religiosi professi perpetui.

## **POTERI E COMPITI DEL SUPERIORE PROVINCIALE**

### **Art. 234**

Il Superiore Provinciale ha i seguenti poteri e compiti.

1. In ordine al coordinamento:
  - a. comunicare alle Case della Provincia le disposizioni della Sede Apostolica, del Superiore Generale, delle Conferenze Episcopali Nazionali dei Paesi nei quali è presente la Provincia;
  - b. trasmettere eventuali orientamenti presi in sede di Conferenza dei Superiori di Circostrizione, secondo le indicazioni del Superiore Generale;
  - c. inviare annualmente al Superiore Generale una relazione sullo stato personale della Provincia.

2. In ordine al servizio dell'animazione e governo:
  - a. visitare ufficialmente due volte nel quadriennio le Case della Provincia;
  - b. vigilare per la retta osservanza della disciplina e prendere gli opportuni provvedimenti;
  - c. dispensare *ad tempus* da qualche punto disciplinare delle Costituzioni e, in casi urgenti, da disposizioni del Superiore Generale, informandone quanto prima lo stesso;
  - d. nominare e/o trasferire il personale religioso, assegnando gli uffici e incarichi, con il parere o il consenso del suo Consiglio<sup>105</sup>;
  - e. proporre, con il consenso del suo Consiglio, al Superiore Generale, l'erezione, il trasferimento e la soppressione di una Casa o di un'Opera.
  
3. In ordine alla formazione:
  - a. curare la formazione iniziale e animare la formazione permanente;
  - b. ammettere i candidati al Noviziato, alla prima professione, alla rinnovazione dei voti, alla professione perpetua, ai ministeri e agli ordini sacri;
  - c. ricevere la professione personalmente o per mezzo di altri;

---

<sup>105</sup> Cf. N 243, 2.

- d. dare ai candidati agli ordini sacri le lettere dimissorie, secondo il Diritto universale e proprio;
  - e. accompagnare con particolare cura l'inserimento dei giovani sacerdoti nell'apostolato.
4. In ordine all'amministrazione ed economia:
- a. verificare la regolarità delle amministrazioni delle Comunità, l'aggiornamento delle registrazioni e della storia della Casa, come pure l'ordinata conservazione degli atti negli archivi;
  - b. ricevere, esaminare e conservare nell'archivio della Provincia, copia dei documenti legali riguardanti il patrimonio delle Case e inviarne copia al Superiore Generale;
  - c. stabilire, col consenso del Consiglio, la somma entro la quale le Case possono agire per spese straordinarie;
  - d. stabilire, col consenso del Consiglio, il contributo che le Case verseranno alla Provincia;
  - e. versare i contributi della Provincia alla Curia Generalizia nella misura stabilita dal Superiore Generale con il suo Consiglio;
  - f. autorizzare, col consenso del Consiglio, atti di straordinaria amministrazione a norma del Diritto universale e proprio;

- g. inviare al Superiore Generale:
- annualmente, entro il primo trimestre, lo stato patrimoniale degli immobili, lista di cause pendenti della Provincia;
  - ogni semestre i prospetti amministrativi della Provincia.

### **Art. 235**

Se il Superiore Provinciale ritenesse di dover deporre la sua carica, esporrà le sue ragioni al Superiore Generale, al quale spetta accettare o meno la rinuncia.

Così pure il Superiore Generale, con il consenso del suo Consiglio, potrà deliberare la sua destituzione per causa grave<sup>106</sup>.

## **IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

### **Art. 236**

I Consiglieri hanno l'ufficio di consigliare, sostenere e assistere il Superiore Provinciale nel governo e nell'amministrazione della Provincia. Compiono il loro mandato nello spirito di servizio e collaborazione, nella testimonianza della comunione fraterna.

---

<sup>106</sup> Cf. CIC 192; 1717 e ss.

### **Art. 237**

Il Vicario Provinciale è eletto dal Capitolo tra i Consiglieri Provinciali conforme all'art. 224 delle Norme. Egli:

1. sostituisce il Superiore Provinciale quando questi è legittimamente impedito;
2. assume la piena responsabilità della Provincia quando, per qualsiasi causa, resta vacante l'ufficio di Superiore Provinciale, cura l'ordinaria amministrazione e convoca il Capitolo Provinciale, secondo la normativa.

### **Art. 238**

Il Segretario, l'Economo e il Rappresentante legale svolgono il loro mandato nella Provincia in analogia alle attribuzioni degli Ufficiali Generali corrispondenti.

### **Art. 239**

L'Economo Provinciale comunica ai Superiori eventuali leggi e orientamenti che possono interessare il settore amministrativo e le opere annesse.

### **Art. 240**

I Consiglieri Provinciali possono decadere dal loro ufficio prima del Capitolo Provinciale per rinuncia

accettata dal Superiore Provinciale con il consenso del Consiglio<sup>107</sup> e l'approvazione del Superiore Generale. Possono decadere, inoltre, per destituzione decisa dal Superiore Provinciale con il consenso del Consiglio ed approvata dal Superiore Generale<sup>108</sup>.

### **Art. 241**

Venendo meno un Consigliere, il Superiore Provinciale nomina il sostituto con il consenso del suo Consiglio e la conferma del Superiore Generale.

### **Art. 242**

Al Consigliere Provinciale il cui operato dovrà essere sottoposto ad esame, si diano le garanzie previste dal diritto universale<sup>109</sup>.

## **FUNZIONI DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA**

### **Art. 243**

Si richiede il consenso dei Consiglieri nei seguenti casi:

---

<sup>107</sup> Cf. CIC 189.

<sup>108</sup> Cf. CIC 193.

<sup>109</sup> Cf. CIC 1717 e ss.



1. nomina dei Superiori e degli Economi locali, dei Dirigenti d'Opera, e la presentazione dei Parroci;
2. nomina dei Prefetti degli Studenti professi e del Maestro dei novizi, previo nulla osta del Superiore Generale;
3. trasferimento ad altra Casa o ad altro ufficio del Superiore locale, *perdurante munere*;
4. ammissione alla professione temporanea e perpetua, ai ministeri e agli ordini sacri;
5. concedere ad un Religioso l'*extra domum*<sup>110</sup>;
6. collocazione di denari e titoli;
7. approvazione del rendiconto amministrativo presentato dall'Economo della Provincia;
8. determinazione del contributo delle Case alla Provincia;
9. autorizzazione di atti di straordinaria amministrazione nella misura stabilita dal Superiore Generale con il suo Consiglio;
10. proposta di erezione, trasferimento e soppressione di una Casa o di un'Opera;
11. adattamento della *Ratio Institutionis*, in conformità alla presente normativa;
12. trasferimento della sede della Provincia, previa autorizzazione del Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio;

---

<sup>110</sup> Cf. CIC 665.

13. accettazione della rinuncia di partecipare al Capitolo Provinciale prima del suo inizio.

#### **Art. 244**

Si richiede il parere dei Consiglieri nei seguenti casi:

1. ammissione e dimissione dal Noviziato;
2. non ammissione alla rinnovazione o alla professione perpetua, per giusta causa, di un Religioso di voti temporanei<sup>111</sup>;
3. nomina del Vice Superiore e dei Consiglieri delle Case;
4. nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione di un'Opera;
5. trasferimento del personale religioso e assegnazione di uffici ed incarichi non previsti dalla normativa;
6. proposta al Superiore Generale del trasferimento di un Religioso ad altra Circostrizione;
7. convocazione dell'Assemblea generale dei Religiosi.
8. avvio della procedura di dimissione di un Religioso<sup>112</sup>.

---

<sup>111</sup> Cf. C 126.

<sup>112</sup> Cf. CIC 697.

## CAPITOLO VI

### **Governo della Quasi Provincia** (Cost. art. 178)

#### **Art. 245**

Il Superiore della Quasi Provincia è chiamato ad esprimere e favorire, nell'animazione e governo delle Comunità, l'unità dei Religiosi tra di loro e con il Superiore Generale. Egli promuove la formazione permanente e dà impulso all'apostolato<sup>113</sup>.

#### **Art. 246**

Il Superiore della Quasi Provincia governa secondo la normativa.

È nominato dal Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio, dopo aver consultato tutti i Religiosi professi perpetui della Circoscrizione.

---

<sup>113</sup> Cf. N 230.

Deve avere almeno 10 anni di professione perpetua e 35 di età.

Il Superiore della Quasi Provincia, nominato per un quadriennio, può essere riconfermato nell'incarico ma non oltre il secondo mandato consecutivo.

## **CONSIGLIO DELLA QUASI PROVINCIA**

### **Art. 247**

Il Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio nomina quattro Consiglieri, tra i quali l'Economo. Essi devono avere almeno 5 anni di professione perpetua.

Le Quasi Province nel loro Direttorio possono prevedere che l'Economo non sia annoverato tra i quattro Consiglieri. Parteciperà al Consiglio della Quasi Provincia in analogia alle attribuzioni dell'Economo Generale, come previsto dall'art. 196 delle Norme.

Il Vicario è nominato tra i Consiglieri e deve essere sacerdote.

I settori di animazione vengono assegnati all'interno del Consiglio della Quasi Provincia con incarichi analoghi ai settori dei Consiglieri Generali.

Il Segretario può essere uno dei Consiglieri. Vie-

ne nominato dal Superiore della Quasi Provincia con il consenso del Consiglio.

## **ASSEMBLEA DEI RELIGIOSI**

### **Art. 248**

Per promuovere la partecipazione di tutti i Religiosi al cammino della Quasi Provincia, il Superiore, con il parere del suo Consiglio, può convocare l'Assemblea dei Religiosi professi perpetui.

### **Art. 249**

L'Assemblea della Quasi Provincia redige e/o aggiorna il proprio Direttorio che sottopone al Superiore di Circoscrizione il quale chiede l'approvazione del Superiore Generale<sup>114</sup>.

## **POTERI E COMPITI DEL SUPERIORE DELLA QUASI PROVINCIA**

### **Art. 250**

Le competenze del Superiore della Quasi Provincia sono le seguenti:

---

<sup>114</sup> Cf. C 180.

1. In ordine al coordinamento:
  - a. svolgere il suo ruolo in comunione con il Governo Generale;
  - b. comunicare alle Case della Quasi Provincia le disposizioni della Sede Apostolica, del Superiore Generale, della Conferenza Episcopale Nazionale;
  - c. trasmettere eventuali orientamenti presi in sede di Conferenza dei Superiori di Circostrizione secondo le indicazioni del Superiore Generale e della Conferenza dei Superiori Maggiori;
  - d. inviare annualmente al Superiore Generale una relazione sullo stato personale della Quasi Provincia.
  
2. In ordine al servizio dell'animazione e governo:
  - a. visitare ufficialmente due volte nel quadriennio le Case della Quasi Provincia;
  - b. vigilare per la retta osservanza della disciplina e prendere gli opportuni provvedimenti;
  - c. dispensare *ad tempus* da qualche punto disciplinare delle Costituzioni e, in casi urgenti, da disposizioni del Superiore Generale, informandone quanto prima lo stesso;
  - d. nominare e trasferire il personale religioso, eccettuati i Superiori, il Maestro dei novizi, i Pre-

- fetti degli Studentati, assegnando uffici ed incarichi con il voto del suo Consiglio, a norma del diritto proprio;
- e. proporre, con il consenso del suo Consiglio, al Superiore Generale l'erezione, il trasferimento e la soppressione di una Casa o di un'Opera;
  - f. proporre il Superiore di casa, il Maestro dei novizi e il Prefetto di Studentato al Superiore Generale per la nomina;
  - g. proporre il trasferimento di un Religioso ad altra Circoscrizione.
3. In ordine alla formazione:
- a. curare la formazione iniziale e animare la formazione permanente;
  - b. ammettere con il suo Consiglio i candidati al noviziato, alla prima professione, alla rinnovazione dei voti e ai ministeri;
  - c. ricevere la professione personalmente o per mezzo di altri;
  - d. presentare al Superiore Generale le domande di ammissione ai voti perpetui ed agli ordini sacri, accompagnandole con la relazione del formatore e il voto del Consiglio con l'estratto del verbale;
  - e. accompagnare con particolare cura l'inserimento dei giovani sacerdoti nell'apostolato.

4. In ordine all'amministrazione ed economia:
- a. verificare la regolarità delle amministrazioni delle Comunità, l'aggiornamento delle registrazioni e della storia della Casa, come pure l'ordinata conservazione degli atti negli archivi;
  - b. ricevere, esaminare e conservare nell'archivio della Quasi Provincia, i documenti legali riguardanti il patrimonio delle Case e inviarne copia al Superiore Generale;
  - c. stabilire col consenso del suo Consiglio la somma entro la quale le Case potranno agire per spese straordinarie;
  - d. stabilire col consenso del suo Consiglio il contributo che le Case verseranno alla Circostrizione;
  - e. versare i contributi della Quasi Provincia alla Curia Generalizia nella misura stabilita dal Superiore Generale con il suo Consiglio;
  - f. autorizzare col consenso del suo Consiglio atti di straordinaria amministrazione a norma del diritto universale e proprio;
  - g. inviare al Superiore Generale:
    - annualmente, entro il primo trimestre, lo stato patrimoniale degli immobili, lista di cause pendenti della Quasi Provincia;
    - ogni semestre i prospetti amministrativi della Quasi Provincia;



- h. altri poteri e compiti delegati dal Superiore Generale all'atto di costituzione della Quasi Provincia.

### **Art. 251**

Il Superiore della Quasi Provincia dirige e controlla l'amministrazione di tutti i beni della Circoscrizione, tenuta dall'Economo in conformità al diritto proprio.

## **FUNZIONI DEL CONSIGLIO DELLA QUASI PROVINCIA**

### **Art. 252**

Le funzioni del Consiglio della Quasi Provincia sono le seguenti:

1. si richiede il consenso dei Consiglieri nei seguenti casi:
  - a. proposta al Superiore Generale per la nomina del Superiore di Casa, del Maestro dei novizi e del Prefetto di Studentato;
  - b. presentazione dei Parroci, nomina degli Economi;
  - c. ammissione alla professione temporanea, alla rinnovazione e ai Ministeri;
  - d. collocazione di denaro e titoli;

- e. approvazione del rendiconto amministrativo presentato dall'Economo della Quasi Provincia;
  - f. determinazione del contributo delle Case alla Circostrizione;
  - g. adattamento della Ratio Institutionis, in conformità alla presente normativa;
  - h. presentazione al Superiore Generale dei candidati della Quasi Provincia per l'ammissione alla professione perpetua e agli ordini sacri.
  - i. proposta al Superiore Generale di istituzione, trasferimento e/o chiusura di un'Opera;
  - j. autorizzazione di atti di amministrazione straordinaria.
2. Si richiede il parere dei Consiglieri nei seguenti casi:
- a. ammissione e dimissione dal Noviziato;
  - b. nomina del Vice Superiore e dei Consiglieri delle Case;
  - c. trasferimento del personale religioso e assegnazione di uffici ed incarichi non previsti dalla normativa.
  - d. convocazione della Assemblea Generale dei professi perpetui.

## CAPITOLO VII

### **Governo locale** (Cost. art. 181-185)

#### **Art. 253**

La Comunità locale, dove i Religiosi vivono insieme in una Casa legittimamente costituita, esprime la presenza della Congregazione nella Chiesa particolare. In essa, i Confratelli, guidati dallo Spirito Santo attraverso la frequentazione della Parola di Dio, la vita eucaristica e il servizio apostolico, sviluppano tra loro rapporti improntati a semplicità e confidenza, testimoniano la fedeltà al carisma dell'Istituto, annunciano il vangelo e mostrano la carità di Cristo servendo i piccoli e i poveri.

#### **IL SUPERIORE LOCALE**

#### **Art. 254**

Il Superiore è primo responsabile della vita fraterna, delle attività apostoliche e dell'amministrazione.

ne economica della Casa. Anima e dirige la Comunità coadiuvato dal Consiglio di Casa ed in sintonia con il Consiglio di famiglia.

Esercita il suo mandato con paternità e spirito di servizio ricercando il dialogo comunitario e con i singoli Religiosi. Si avvale della collaborazione dei responsabili dei diversi settori di formazione e apostolato.

### **Art. 255**

Il Superiore locale deve avere almeno cinque anni di professione perpetua. È nominato dal Superiore Maggiore per un triennio e può essere confermato per un secondo triennio. Durante tale periodo può essere trasferito ad altra Casa o ad altro ufficio, per giusta causa a giudizio del Superiore Maggiore con il consenso del suo Consiglio.

### **Art. 256**

Se il Superiore locale ha completato il primo e il secondo triennio nella stessa o in altra Casa, non abbia, almeno per due anni, l'ufficio di Superiore. Se, eccezionalmente, è confermato per un terzo triennio nella stessa Casa, il Superiore Maggiore deve sentire prima i Religiosi della Comunità.

## **Art. 257**

Il Superiore assume formalmente l'ufficio mediante le consegne fatte dal Superiore precedente nel modo seguente:

1. vengono fatte dal precedente Superiore o dalla persona incaricata dal Superiore Maggiore;
2. sono redatte per iscritto su un modulo predisposto dal Governo Generale e sono sottoscritte da chi le dà, da chi le riceve e dal Consiglio di Casa o da altra persona indicata dal Superiore Maggiore;
3. comprendono la descrizione delle opere nella loro consistenza e nel loro funzionamento e il resoconto amministrativo della Casa.

L'entrata in carica del nuovo Superiore ed il saluto di commiato del precedente Superiore si concludono con apposita celebrazione liturgica.

## **Art. 258**

Il Superiore uscente dà al nuovo Superiore quelle informazioni che sono utili per la conoscenza delle persone con le quali la Casa è in rapporto: autorità religiose e civili, benefattori, professionisti; fa le presentazioni necessarie per lo svolgimento delle attività e la trattazione degli affari.

### **Art. 259**

Il Superiore risiede nella propria Casa<sup>115</sup> e non se ne allontana oltre una settimana senza comunicarlo al Superiore di Circoscrizione.

Quando deve assentarsi e fosse assente il Vice Superiore, indica chi deve sostituirlo e gli dà le facoltà necessarie.

### **Art. 260**

Il Superiore si adopera affinché la Comunità viva nella tensione della formazione permanente, ritrovandosi in un progetto comunitario condiviso di vita spirituale e di apostolato.

Tale cammino si svolga nella docile accoglienza delle disposizioni della Sede Apostolica e dei Superiori Maggiori. Il Superiore ha cura che in Comunità si leggano le Costituzioni e le Norme.

### **Art. 261**

Il Superiore in casi particolari e per breve tempo può dispensare un Religioso o anche tutta la Comunità da qualche norma disciplinare delle Costituzioni, avvertendo il Superiore di Circoscrizione.

---

<sup>115</sup> Cf. CIC 629.

### **Art. 262**

Il Superiore abbia cura particolare dei Religiosi in formazione impegnati nel tirocinio pratico, affinché siano assistiti nella vita spirituale, nella disciplina religiosa e sostenuti nell'attività apostolica.

### **Art. 263**

Il Superiore locale informa il Superiore di Circo-  
scrizione sull'andamento della vita e dell'apostolato della Comunità, e su eventuali problematiche meritevoli di attenzione.

### **Art. 264**

Il Superiore ha cura di scrivere personalmente, o incaricando altri, il diario o storia della Casa, secondo il desiderio del Padre Fondatore, affinché il ricordo di quanto accade e si opera serva per la storia e come doveroso omaggio di gratitudine alla divina Provvidenza.

### **Art. 265**

Il Superiore locale abbia cura che nella Casa siano tenuti in ordine ed aggiornati:

1. I registri:

- a. della celebrazione delle SS. Messe;
- b. dell'amministrazione economica;
- c. dei Religiosi con relative generalità, estremi dei documenti ecclesiastici e civili, curriculum degli studi e recapito dei loro genitori o parenti.

2. I libri:

- a. delle visite canoniche;
- b. della storia o diario della Casa;
- c. dei verbali del Consiglio di Casa;
- d. delle relazioni del Consiglio di Famiglia e del Consiglio di Formazione.

**Art. 266**

Il Superiore, senza il permesso del Superiore competente, non cambi nulla delle sane tradizioni della Casa, non istituisca Opere nuove, né sopprima o modifichi quelle esistenti.

**Art. 267**

Le competenze del Superiore locale e dei Religiosi responsabili, in merito alla conduzione delle opere e attività apostoliche, sono definite, qualora occorra, nel Direttorio di Circoscrizione.



## **IL VICE SUPERIORE**

### **Art. 268**

Il Vice Superiore è il primo collaboratore del Superiore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

È sacerdote professore perpetuo nominato dal Superiore di Circostrizione con il parere del suo Consiglio. Collabora in fraterna armonia con il Superiore in tutto quanto riguarda la vita e le attività della casa. Si attiene alle direttive ricevute dal Superiore.

## **IL CONSIGLIO DI CASA**

### **Art. 269**

In ogni Comunità giuridicamente costituita il Superiore è coadiuvato dal Consiglio di Casa, composto dal Vice Superiore e da uno o più Consiglieri.

### **Art. 270**

Il Superiore riunisce il Consiglio di Casa ordinariamente una volta al mese, e quando riterrà necessario ed opportuno, predisponendo per tempo l'ordine del giorno per la debita preparazione. Il Consiglio di Casa si riunirà anche su richiesta di almeno due Consiglieri.

### **Art. 271**

Ogni Religioso deve essere consultato in Consiglio di Casa quando si discutono affari inerenti al suo ufficio.

### **Art. 272**

I verbali delle sedute riporteranno con oggettività il dibattito circa gli affari trattati tutelando, per quanto è possibile, il buon nome delle persone coinvolte. Saranno sottoscritti dal Superiore e dai Consiglieri e conservati in archivio in apposito registro o raccogli-tore.

### **Art. 273**

Coloro che partecipano al Consiglio di Casa sono tenuti al segreto di ufficio.

### **Art. 274**

Si richiede il consenso del Consiglio di Casa:

1. nei casi contemplati negli art. 103, 282, 285, 315, 316;
2. per il nulla-osta alle domande dei candidati al noviziato, alla professione ed agli ordini sacri;
3. per ammettere a coabitare abitualmente nella Comunità persone estranee, sia pure sacerdoti, in conformità al dettato dell'art. 60;

4. per consentire di prendere visione, per motivi di studio, dei documenti riservati di archivio;
5. per l'assunzione definitiva ed il licenziamento degli operai della Casa;
6. per gli altri casi non menzionati ma previsti dal Diritto universale.

### **Art. 275**

Per i permessi da chiedere al Superiore Generale o Superiore di Circoscrizione, quando è richiesto il voto del Consiglio di Casa, occorre trasmettere insieme alla domanda l'estratto del verbale firmato dal Superiore e dal Segretario del Consiglio.

### **Art. 276**

Il Superiore della Casa, quando non ha ottenuto il consenso del suo Consiglio, può ricorrere al Superiore di Circoscrizione, esponendo i fatti e le sue ragioni.

## **IL CONSIGLIO DI FAMIGLIA**

### **Art. 277**

Il Consiglio di Famiglia, di cui fanno parte tutti i Religiosi della Casa, è un organo consultivo del governo locale.

## **Art. 278**

Il Consiglio di Famiglia ha come scopo la programmazione e la verifica periodica delle attività comunitarie, apostoliche ed amministrative della Casa e dei suoi membri.

In esso si valutano i metodi ed i frutti delle attività svolte, e soprattutto si confronta il proprio modo di vivere con il Vangelo che è la suprema regola di vita religiosa.

## **Art. 279**

Il Consiglio di Famiglia si riunisce ogni tre mesi e quando il Superiore lo riterrà necessario; si riunisce anche su richiesta di almeno la metà dei membri della Comunità.

## **L'ECONOMO LOCALE**

### **Art. 280**

In ogni Casa, per quanto possibile, vi sia l'Economo distinto dal Superiore, sotto la cui direzione cura l'amministrazione dei beni e gestisce l'economia<sup>116</sup>.

---

<sup>116</sup> Cf. CIC 636 §1.

## **Art. 281**

L'Economo, nell'adempimento del suo ufficio:

1. sottomette al Superiore eventuali iniziative e suggerimenti atti a migliorare lo stato economico della Casa ed è solerte a svolgere pratiche per reperire nuove fonti economiche;
2. vigila sul rapporto di lavoro instaurato con i dipendenti e provvede alle spese ordinarie della Casa secondo le direttive del Superiore;
3. tiene costantemente aggiornata ed ordinata la contabilità e le registrazioni in modo da rendere conto della gestione ad ogni richiesta del Superiore;
4. compie atti amministrativi nei limiti delle facoltà ricevute, secondo le direttive del Superiore al quale renderà conto mensilmente;
5. conserva diligentemente i libri degli introiti e degli esiti, di cassa, del dare ed avere, le fatture, le ricevute, la lista dei debiti e dei crediti, locazioni, affitti, ecc.

## **Art. 282**

L'Economo uscente farà le consegne d'ufficio al suo successore, nell'ambito del Consiglio di Casa e firmerà insieme l'apposito verbale.

## **IL DIRIGENTE DI OPERA**

### **Art. 283**

Il Dirigente di Opera è il Religioso responsabile di una determinata attività della Casa con amministrazione distinta, o di una attività direttamente dipendente dal Governo Generale o di Circostrizione. Egli è nominato dal Superiore competente con il parere del suo Consiglio.

### **Art. 284**

Nel caso di una attività direttamente dipendente dal Governo Generale o di Circostrizione, il Dirigente di Opera è assistito da un Consiglio di Amministrazione, nominato dal Superiore competente con il parere del suo Consiglio.

### **Art. 285**

Il Dirigente di Opera:

1. dipende dal Superiore della Casa per tutto quanto riguarda la disciplina religiosa;
2. formula annualmente il piano programmatico ed amministrativo e lo sottopone al Consiglio di Amministrazione;
3. pone gli atti di straordinaria amministrazione, dopo essere stato autorizzato dal Superiore compe-

- tente, con il consenso del Consiglio di Amministrazione;
4. gestisce l'amministrazione ordinaria dell'Opera insieme con il Consiglio di Amministrazione e trimestralmente rende conto al Consiglio di Casa.

## **L'ARCHIVIO DELLA CASA**

### **Art. 286**

Il Superiore locale provvede che l'Archivio della Casa, storico, corrente e amministrativo, sia tenuto in ordine, conservando anche copia digitale.

1. Nell'archivio storico viene conservato tutto quanto può interessare la storia della Casa: libri, registri, documenti, corrispondenza, fotografie, video, stampe, atti amministrativi, pubblicazioni, scritti, tesi di laurea dei Religiosi. Vi sia anche una sezione per i documenti riservati.
2. Nell'archivio corrente viene conservato quanto si riferisce alla registrazione, catalogazione, documentazione di attuale uso circa il personale, le pratiche, le relazioni e la corrispondenza.
3. Nell'archivio amministrativo sono conservati documenti di possesso, di uso, contratti, pratiche di finanziamento, registrazione e contabilità economica.

### **Art. 287**

Il Superiore provvede che siano raccolti e custoditi in apposito luogo quei cimeli e quegli oggetti che possano avere qualche interesse per la storia della Casa e della Congregazione, come pure gli oggetti preziosi.

### **Art. 288**

I documenti più importanti vengono inviati in copia autenticata alla sede della Circostrizione e alla Segreteria generale.

### **Art. 289**

Nella Casa di Noviziato le ammissioni al Noviziato ed alla prima Professione sono annotate in apposito registro.



PARTE QUARTA

## **L'amministrazione dei beni**

(Cost. art. 186 - 194)



## CAPITOLO UNICO

### AMMINISTRAZIONE GENERALE

#### **Art. 290**

I beni della Congregazione sono dono della Divina Provvidenza, attraverso la generosità dei benefattori e il lavoro dei Congregati. Sono amministrati con sentimenti di gratitudine al servizio della missione carismatica del Rogate nello spirito della povertà evangelica e nella solidarietà con i più poveri.

#### **Art. 291**

I beni della Congregazione, delle Circoscrizioni e delle Case, sono amministrati dai Superiori competenti, nella consapevolezza della comune appartenenza ad un'unica famiglia religiosa, chiamata alla condivisione nella solidarietà.

#### **Art. 292**

L'amministrazione dei beni della Congregazione, delle Circoscrizioni e delle Case, deve essere con-

dotta in maniera precisa e fedele con una tecnica di registrazione contabile aggiornata in conformità alle leggi ecclesiastiche e civili.

L'Istruzione Economica, predisposta dal Governo Generale e di Circoscrizione, è guida per una corretta amministrazione adeguata alle realtà locali.

### **Art. 293**

I responsabili dell'amministrazione si avvalgono della collaborazione di persone competenti nei vari settori dell'amministrazione.

### **Art. 294**

L'amministrazione prevede anche il consolidamento e l'incremento del patrimonio dell'Istituto. Pertanto i responsabili:

1. studiano i criteri e gli orientamenti su questioni economiche e relativa legislazione;
2. programmano gli investimenti;
3. fanno piani annuali di bilanci preventivi e consuntivi generali, di Circoscrizione e locali.

### **Art. 295**

I Superiori e gli Economi si adoperano per la piena utilizzazione del personale e degli impianti, l'ag-

giornamento e la concentrazione di attività frazionate, l'aumento di produzione con minore spesa, la piena utilizzazione delle strutture già esistenti.

### **Art. 296**

La registrazione deve essere condotta sotto le direttive del Superiore competente e la responsabilità di ogni incaricato che firma i rispettivi registri. Essa documenta tutte le attività dei diversi settori.

### **Art. 297**

Al fine di dare una più completa presentazione dello stato patrimoniale della Congregazione, la relazione Economica-Amministrativa per i Capitoli Generali e di Circostrizione riporti oltre al conto economico, commerciale e istituzionale, anche il patrimonio immobiliare.

Sia il Governo Generale che quello delle Circostrizioni porteranno la rendicontazione aggiornata a sei mesi prima della celebrazione del Capitolo.

### **Art. 298**

Il denaro di una certa entità, della Curia Generalizia, delle Circostrizioni, delle singole Case, delle Parrocchie e delle Gestioni Speciali, sia collocato presso Istituti di credito. I poteri di firma vengono assegnati dal Superiore di Circostrizione competente.

### **Art. 299**

Il denaro ricevuto per Sante Messe non deve essere speso per nessun motivo prima dell'avvenuta celebrazione.

### **Art. 300**

Il lavoro dei collaboratori dipendenti deve essere remunerato almeno secondo quanto stabilito dalle leggi civili vigenti<sup>117</sup>.

### **Art. 301**

Nelle Case è obbligatorio stipulare polizze assicurative contro gli infortuni sia per gli alunni che per i Religiosi.

Per i collaboratori dipendenti, si seguono le norme delle leggi civili vigenti.

### **Art. 302**

Il Religioso addetto all'amministrazione deve registrare e sottoporre tutto con esattezza e fedeltà: denaro, redditi, donazioni, elemosine e qualunque altra cosa abbia valore economico, nei resoconti prescritti, nella visita canonica ed ogni volta che dai Superiori ne viene richiesto.

---

<sup>117</sup> CF. CIC 1286.

## AMMINISTRAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI

### **Art. 303**

L'amministrazione delle Circoscrizioni è strutturata ed organizzata analogamente alla Amministrazione Generale.

### **Art. 304**

I Superiori di Circoscrizione assegnano al settore amministrativo Religiosi qualificati per la competenza nel trattare affari economici, e danno loro la possibilità di una preparazione e aggiornamento adeguati all'assolvimento dell'incarico e all'interpretazione e osservanza delle leggi canoniche e civili.

### **Art. 305**

Ogni Circoscrizione provvede ad un fondo di accantonamento finalizzato all'assistenza dei Religiosi anziani e ammalati. Da esso si attinge anche per i casi di separazione di Religiosi dalla Congregazione.

## AMMINISTRAZIONE LOCALE

### **Art. 306**

Ogni Casa assicura a se stessa la sufficiente stabilità economica, limita ogni spesa non strettamente

necessaria e versa mensilmente all'amministrazione centrale, attraverso la Circostrizione, parte dei suoi introiti per le opere di formazione e per lo sviluppo delle attività apostoliche dell'Istituto, secondo i criteri definiti dal Governo Generale.

### **Art. 307**

Ogni Casa predispone la programmazione economica annuale ordinaria e straordinaria che, approvata dal Consiglio di Casa, è inviata al Superiore di Circostrizione, per conoscenza delle spese ordinarie e per la dovuta autorizzazione di quelle straordinarie.

Per le spese non previste nella programmazione annuale, con il consenso del Consiglio di Casa, si dovrà chiedere l'autorizzazione al Superiore competente.

### **Art. 308**

Le case finanziate direttamente dal Governo da cui dipendono, per procedere alla realizzazione dei lavori programmati, devono ottenere l'autorizzazione anche per i lavori di ordinaria amministrazione che richiedono l'intervento del rispettivo Governo, salvo casi chiari di urgenza.



### **Art. 309**

Mensilmente il Superiore sottopone all'approvazione del Consiglio di Casa:

1. il prospetto amministrativo da inviare in copia al rispettivo Governo redatto è firmato dall'Economo e controfirmato dal Superiore;
2. la verifica di Cassa;
3. i registri mastro e i partitari, i quali, firmati dal Superiore e dai Consiglieri, sono conservati nell'Archivio della Casa.

### **Art. 310**

Ogni semestre viene predisposto il bilancio consuntivo e inviato al Superiore competente; annualmente viene compilata la descrizione dello stato patrimoniale.

### **Art. 311**

I documenti che abbiano una certa rilevanza economica sono conservati nell'archivio della Casa in originale o in copia legale. Di essi si invia copia al Governo di Circoscrizione competente e a quello Generale.

### **Art. 312**

Vi sia una registrazione esatta dei legati e delle fondazioni, specialmente di Sante Messe, delle borse di studio con il relativo titolo e la somma corrispondente, in modo che se ne possano assolvere gli obblighi. Di tutto si invia documentazione al Governo di Circoscrizione e Generale a fine anno.

### **Art. 313**

Il denaro liquido necessario alle spese giornaliere, gli oggetti preziosi, i libretti di risparmio della Casa, titoli ed altro, sono conservati sotto l'immediata responsabilità del Superiore.

Gli oggetti preziosi, libretti postali ed altro appartenenti ai Religiosi, devono essere depositati presso il rispettivo Governo di Circoscrizione. Degli oggetti preziosi della Casa si tiene una distinta aggiornata, di cui una copia è conservata presso la sede della Circoscrizione.

## **AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA**

### **Art. 314**

L'amministrazione è ordinaria e straordinaria.

1. Per amministrazione ordinaria si intende quella

destinata al mantenimento del personale, all'esercizio delle normali attività, alla conservazione delle suppellettili e alla manutenzione dei beni mobili ed immobili.

2. Per amministrazione straordinaria si intende quella che in modo diretto o indiretto incide essenzialmente o notevolmente sul patrimonio della Congregazione, della Circoscrizione o della Casa, sì da alterarne o modificarne le strutture e la consistenza; oppure importa un vincolo delle sue rendite tale da compromettere gli interessi o comprende spese notevoli non previste nel paragrafo precedente.

### **Art. 315**

Sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione:

1. l'alienazione di oggetti preziosi, valori, titoli o di qualsiasi bene immobile costituente patrimonio della Casa;
2. la contrazione di debiti per una somma superiore a quella stabilita dal Governo Generale o di Circoscrizione;
3. i prestiti, i mutui o altre obbligazioni;
4. le ipoteche ed i pignoramenti;
5. la firma di cambiali, cauzioni, fidejussioni;

6. il cambio di titoli e la permuta di valori e di beni immobili e mobili la cui stima, a norma del Diritto, supera la somma stabilita dal Governo Generale;
7. le locazioni ultratriennali di case, fabbricati e fondi;
8. le enfiteusi;
9. l'atterramento di alberi di alto fusto, la trasformazione di cultura agraria;
10. le modifiche di qualsiasi entità ai fabbricati, nonché le riparazioni straordinarie, le riparazioni di muri maestri e delle volte, il rifacimento intero o di parte notevole di tetti, solai, erezione di muri di sostegno o di cinta ed altro;
11. l'esecuzione, amministrazione e riduzione di oneri e di atti tra vivi o di testamenti;
12. il commercio di fondi vincolati al culto divino o a beneficenza locale, ai sensi del Diritto della Chiesa;
13. qualsiasi azione e contestazione giudiziaria;
14. le prestazioni di opere a carattere duraturo;
15. tutti gli atti per i quali occorre il permesso della Sede Apostolica.

### **Art. 316**

Il Superiore per porre atti di straordinaria amministrazione, ottenuto il consenso del suo Consiglio, deve munirsi dell'autorizzazione scritta del Superiore di Circostrizione con il consenso del suo Consiglio.

### **Art. 317**

Consapevoli che tutti gli amministratori, ad ogni livello, devono vigilare perché i beni affidati alla loro cura non subiscano danneggiamenti<sup>118</sup>, non impegniamo somme di denaro in investimenti azionari, che mettono a rischio il capitale investito.

---

<sup>118</sup> Cf. CIC 1284 §2, 1.

## **Conclusione**

**(Cost. art. 195 - 196)**

### **DISPENSA**

#### **Art. 318**

Nei casi previsti dalla normativa la concessione di dispensa può essere data a leggi puramente disciplinari e non a disposizioni o leggi strutturali<sup>119</sup>.

Dai canoni del Codice di Diritto Canonico e dalle norme date dalla Santa Sede riportate nella nostra normativa il Superiore Generale non può concedere la dispensa, ma può chiederla alla Santa Sede.

### **INTERPRETAZIONE AUTENTICA**

#### **Art. 319**

È competenza del Capitolo Generale interpretare autenticamente le Norme; fuori del Capitolo, è competenza del Superiore Generale con il suo Consiglio.

---

<sup>119</sup> Cf. CIC 86, 90 e 620.

## APPENDICI

***1. Norme per la composizione  
del Capitolo Generale***

***2. Regolamento  
del Capitolo Generale***





## APPENDICE PRIMA

### **Norme per la composizione del Capitolo Generale**

1. Il Capitolo Generale è formato da membri di diritto e di elezione secondo i criteri indicati nell'art. 142 delle Costituzioni.

2. Al Capitolo Generale partecipano Sacerdoti, Diaconi e Religiosi Fratelli professi perpetui<sup>120</sup>, aventi voce attiva e passiva alla data di indizione del Capitolo, sulla base di una percentuale stabilita dal Capitolo precedente. Questa costituisce il *quorum*.

3. Il numero dei delegati è formato dal *quorum* meno quelli che partecipano di diritto e meno due rappresentanti dei Religiosi Fratelli<sup>121</sup>. Essi sono eletti, a maggioranza relativa, su lista unica di tutti i Sacerdoti e i Diaconi aventi diritto in ciascuna Circostrizione.

---

<sup>120</sup> Cf. N 156.

<sup>121</sup> Cf. N, Appendice 1, art. 4

4. Partecipano al Capitolo due Religiosi Fratelli, di professione perpetua, eletti a maggioranza relativa da tutti gli aventi diritto su lista unica per tutta la Congregazione.

5. Ai fini della partecipazione al Capitolo Generale:

- a) i Religiosi, che abbiano chiesto l'indulto dell'escaustrazione, perdono la voce attiva e passiva<sup>122</sup>;
- b) i Religiosi che fossero implicati in gravi situazioni di pubblico scandalo, specie se in presenza di processi penali, perdono la voce attiva e passiva<sup>123</sup>;
- c) ai Religiosi che vivono extra domum, esclusi quelli che sono fuori per incarichi dei Superiori, o per malattia, viene sospesa la voce attiva e passiva;
- d) per garantire il diritto di voce passiva ad un Superiore di Circoscrizione in completamento di mandato, qualora si preveda il termine del suo mandato tra l'atto di indizione del Capitolo Generale e il momento della sua celebrazione, il suo nome venga inserito nella lista dei religiosi con voce passiva.

---

<sup>122</sup> Cf. CIC 687.

<sup>123</sup> Cf. CIC 695.

6. Le Case che non fossero costituite in Provincia o Delegazione, ai fini delle elezioni dei delegati al Capitolo Generale, vengono aggregate a qualche Provincia o Delegazione.

7. Il Superiore Generale, ai fini di una maggiore rappresentatività di tutto l'Istituto, può convocare al Capitolo Generale due Religiosi professi perpetui con voce attiva e passiva.

8. Il Superiore Generale, per un maggior coinvolgimento della Famiglia del Rogate nell'evento capitolare può invitare, come uditori, dei rappresentanti delle Associazioni che fanno parte dell'UAR.

## APPENDICE SECONDA

### **Regolamento del Capitolo Generale**

1 - Il Capitolo Generale ordinario, si svolge a norma del Diritto universale e proprio.

2 - Il Capitolo Generale è un'assemblea che, durante il suo funzionamento, ha nell'Istituto la suprema autorità, esprime collegialmente la partecipazione e la cura di tutti i Confratelli per la vita della Congregazione e persegue i seguenti obiettivi:

- a) eleggere il Superiore Generale, i Consiglieri Generali e gli Ufficiali Generali;
- b) trattare gli affari più importanti, prendendo deliberazioni necessarie ed utili al progresso di tutto l'Istituto in conformità alle disposizioni della santa madre Chiesa<sup>124</sup> e della Congregazione<sup>125</sup>, con particolare riferimento ai temi emersi dall'indagine precapitolare;

---

<sup>124</sup> Cf. CIC 631.

<sup>125</sup> Cf. C 138-148; N 154-170.

- c) Nella trattazione degli affari si dia la precedenza a quelli che riguardano lo sviluppo della vita religiosa, l'apostolato rogazionista e la formazione dei Religiosi<sup>126</sup>.

## **Regolamento**

3 - Il Regolamento entra in vigore con l'inizio dei lavori dell'Assemblea Capitolare.

4 - Per cambiare o sospendere una norma del Regolamento è necessaria:

- a) una mozione fatta in aula da un Capitolare, secondo il dettato dell'art. 58 del Regolamento;
- b) una votazione, senza previo dibattito, sull'ammissione o meno alla discussione della mozione;
- c) se la maggioranza assoluta l'ammette, si passa alla discussione ed alla votazione del cambiamento o sospensione della norma.

## **Il Presidente**

5 - Il Presidente del Capitolo<sup>127</sup> ha i seguenti compiti:

- a) presiedere il Capitolo;
- b) aprire e chiudere le sedute con la preghiera;

---

<sup>126</sup> Cf. C 139.

<sup>127</sup> Cf. N 162.

- c) dirigerne lo svolgimento;
- d) far osservare il presente Regolamento;
- e) vigilare sulle mansioni di tutti gli Ufficiali Capitolari;
- f) dichiarare quando un affare è sufficientemente trattato per la votazione, dopo aver interpellato l'Assemblea;
- g) proclamare gli eletti e firmare i verbali con il Segretario;
- h) convocare e presiedere l'Ufficio di Presidenza.

## **Il Segretario**

6 - Il Segretario, eletto a norma del CIC 119, svolge il duplice compito: di tenere il collegamento tra i Capitolari e l'Ufficio di Presidenza e di curare i verbali delle sedute.

Riguardo al primo compito, egli deve, in particolare:

- a) provvedere agli affari generali strettamente inerenti ai lavori capitolari;
- b) concorrere al buon andamento dei lavori dell'Assemblea insieme con il Moderatore;
- c) coordinare il lavoro delle Commissioni, secondo i criteri e le indicazioni concordati con l'Ufficio di Presidenza;

- d) raccogliere e classificare mozioni, proposte e documenti, e trasmetterli agli organi competenti del Capitolo, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza;
- e) provvedere l'occorrente per il retto svolgimento dei lavori.

7 - Il Segretario ha inoltre il compito di:

- a) redigere con fedeltà e sostanziale integrità i verbali, che devono contenere gli Atti e le Deliberazioni del Capitolo, sottoponendoli alla visione;
- b) registrare, quando occorra, i singoli voti;
- c) firmare gli Atti capitolari insieme al Presidente.

8 - Il verbale deve contenere

- a) per le elezioni: l'andamento delle elezioni, i diversi scrutini, il numero dei suffragi ottenuti in ciascuno scrutinio ed il risultato definitivo;
- b) per gli affari: le proposizioni e le mozioni sottoposte al Capitolo, che devono essere riprodotte alla lettera; le discussioni, che basta riportare in breve compendio.

9 - L'Ufficio di Presidenza può dare al Segretario un aiutante, ove fosse necessario per il disbrigo del lavoro. L'aiutante del Segretario non potrà firmare i verbali.

## **Moderatori**

10 - Per aiutare il Presidente saranno eletti dal Capitolo, a maggioranza assoluta su differenti schede, due Moderatori, i quali si alterneranno nel loro ufficio.

11 - Il Moderatore ha il compito di:

- a) mantenere l'ordine nell'aula capitolare;
- b) dirigere le discussioni, concedendo la parola e disciplinando gli interventi;
- c) comunicare l'ora della seduta successiva, con il relativo ordine del giorno.

## **Ufficio di Presidenza**

12 - L'Ufficio di Presidenza del Capitolo Generale è composto dai seguenti membri:

- a) il Presidente;
- b) il Vice Presidente, primo eletto fra i due Moderatori<sup>128</sup>;
- c) il Segretario;
- d) il secondo Moderatore.

Questi Membri occupano il tavolo della Presidenza.

---

<sup>128</sup> Cf. N, Appendice II, 19.



13 - Compito dell'Ufficio di Presidenza è quello di agevolare ed ordinare i lavori del Capitolo. Tutte le sue decisioni hanno valore di proposta.

Per svolgere il compito su indicato, l'Ufficio di Presidenza:

- a) organizza e programma i lavori;
- b) prepara l'ordine del giorno, che comunicherà con sufficiente anticipo sulla prevista Assemblea;
- c) riceve dalle Commissioni gli elaborati da presentare all'Assemblea;
- d) formula i testi da votare in Assemblea, quando si tratta di proposte emerse nei dibattiti assembleari;
- e) presenta tutte le proposte che riterrà necessarie o utili al buon andamento del Capitolo;
- f) dirime le eventuali questioni di competenza o di procedura.

### **Gli Scrutatori**

14 - a) Gli Scrutatori saranno due e verranno eletti all'inizio dei lavori del Capitolo a norma del can. 119, su scheda unica, con maggioranza relativa. In alternativa, a discrezione dell'assemblea, potranno essere indicati e acclamati come scrutatori i due Capitolari più giovani.

b) Essi hanno il compito di raccogliere diligentemente i voti, esaminarli e renderli pubblici<sup>129</sup>.

### **Procedura del Capitolo**

15 - All'ora stabilita dal Superiore Generale in carica, in qualità di Presidente, tutti i Capitolari si riuniscono nel luogo designato.

16 - Recitata la preghiera e fatto l'appello nominale dei Capitolari, il Presidente invita i due Capitolari più giovani a fungere da Scrutatori ed il Segretario del Consiglio Generalizio uscente a fungere da Segretario provvisorio.

Nel caso che il Segretario Generale non fosse presente, funge da Segretario provvisorio del Capitolo il Vicario Generale.

Gli scrutatori emettono il giuramento dinanzi al Capitolo con questa formula:

«Io..., in qualità di Scrutatore del Capitolo, prometto di adempiere fedelmente il mio ufficio e di osservare rigoroso e inviolabile segreto su tutte e singole le cose riservate che venissi a conoscere nell'esercizio dello stesso».

---

<sup>129</sup> Cf. CIC 173.

17 - Per la validità degli atti capitolari si richiede la presenza di almeno due terzi dei Membri<sup>130</sup>.

18 - Per quanto concerne gli atti collegiali, a meno che non sia disposto altro dal diritto o dagli statuti:

a) - *Se si tratta di elezioni*, ha forza di diritto ciò che, presenti almeno i due terzi dei Membri, è piaciuto alla maggioranza assoluta di coloro che sono presenti.

Dopo due scrutini inefficaci, la votazione verte sopra i due candidati che hanno ottenuto la maggior parte dei voti, o, se sono parecchi, sopra i due più anziani di professione e, a parità di questa, i più anziani di età.

Dopo il terzo scrutinio, se rimane la parità, si ritenga eletto colui che è più anziano di professione e, a parità di questa, il più anziano di età<sup>131</sup>.

b) - *Se si tratta di altri affari*, ha forza di diritto ciò che, presenti almeno i due terzi dei Membri<sup>132</sup>, è piaciuto alla maggioranza assoluta di coloro che sono presenti.

Se dopo i due scrutini i suffragi furono uguali, il Presidente può dirimere la parità con un suo voto.

---

<sup>130</sup> Cf. C 136.

<sup>131</sup> Per l'elezione del Superiore Generale, dei Consiglieri ed Ufficiali Generali, si osservano le norme del diritto proprio (Cf. n. 40 e ss.).

<sup>132</sup> Cf. N, Appendice II, 17.

c) - Ciò che tocca poi tutti come singoli, da tutti deve essere approvato<sup>133</sup>.

19 - Si procede quindi alla elezione degli Scrutatori conforme all'art. 14, del Segretario e dei due Moderatori, il primo dei quali è il Vicepresidente.

20 - Gli Ufficiali indicati al numero precedente, appena eletti, emettono il giuramento dinanzi al Presidente e all'Assemblea, con la seguente formula:

«Io..., in qualità di ...del Capitolo, prometto di adempiere fedelmente il mio ufficio e di osservare rigoroso e inviolabile segreto su tutte e singole le cose riservate che venissi a conoscere nell'esercizio dello stesso» ed entrano senz'altro in funzione.

21 - Dopo queste elezioni, il Superiore Generale, o chi per lui, leggerà al Capitolo una fedele relazione sullo stato personale e disciplinare della Congregazione, che deve essere in precedenza approvata e sottoscritta da lui e dal suo Consiglio. Leggerà pure la Relazione economica di tutta la Congregazione, preparata e firmata dall'Economo Generale e sottoscritta, anche questa, da lui e dal suo Consiglio<sup>134</sup>.

---

<sup>133</sup> Cf. CIC 119.

<sup>134</sup> Cf. N 163.

22 - Tali Relazioni saranno tenute presenti nella trattazione degli affari che il Capitolo effettuerà. A breve termine si darà la possibilità ai Capitolari di formulare osservazioni ed integrazioni, dopo un opportuno tempo di riflessione stabilito dall'assemblea.

23 – Seguirà all'ora stabilita l'Assemblea per presentare dette osservazioni e proposte integrative. Questa fase sarà divisa in due parti, la prima circa la relazione sullo stato personale e disciplinare dell'Istituto e la seconda su quella economica. Gli interventi avranno la durata massima di 10 minuti.

24 – Il Governo uscente, possibilmente dopo ventiquattro ore di tempo a disposizione, presenta per iscritto le sue risposte e delucidazioni da considerarsi conclusive.

25 - Si eleggono il Superiore Generale, i Consiglieri e gli Ufficiali generali, quando il Capitolo lo riterrà opportuno.

26 - Si formano le Commissioni, di cui all'art. 49 del presente regolamento.

27 - Si trattano e si definiscono gli affari.

28 - All'ultima adunanza si dà lettura dell'ultimo Verbale, che sarà firmato da tutti i Capitolari.

## **Votazioni ed Elezioni**

29 - Ogni votante, ricevuta la scheda, la riempie segretamente, la chiude e, sotto il controllo degli Scrutatori, la depone nell'urna.

30 - I Capitolari, nelle elezioni osservino le norme del diritto universale e del diritto proprio, si astengano da qualunque abuso o preferenza di persone e, null'altro avendo di mira che Dio e il bene dell'Istituto, nominino o eleggano le persone che nel Signore riconoscono veramente degne e adatte. Inoltre, nelle elezioni rifuggano dal procurare in qualunque modo voti per sè o per altri, direttamente o indirettamente<sup>135</sup>.

31 - La votazione è sempre segreta nelle elezioni, ma può non esserlo nella trattazione degli affari se richiesta alla unanimità.

32 - Terminata la votazione, gli Scrutatori agitano l'urna, ne estraggono le schede, le contano e le riversano nell'urna.

33 - Se il numero delle schede supera il numero degli Elettori, la votazione è nulla e va ripetuta.

34 - Il primo Scrutatore prende dall'urna ogni scheda, la spiega, la passa al Presidente che, dopo averla vista, la porge al secondo Scrutatore il quale, ad alta voce, legge il nome dell'eletto.

---

<sup>135</sup> Cf. CIC 626.

35 - Il Segretario prende esatta nota degli eletti, con il numero dei voti riportati da ciascuno.

36 - Alla fine di ogni sessione, gli Scrutatori distruggeranno le schede.

37 - Nelle votazioni fatte con sistemi diversi dalle schede, basta contare i voti.

38 - Dopo ogni elezione il presidente chieda all'eletto di manifestare la sua accettazione.

39 - Per maggioranza assoluta si intende più della metà di coloro che sono presenti.

### **Elezioni del Superiore Generale, dei Consiglieri e degli Ufficiali Generali**

40 - Per l'elezione del Superiore Generale si richiede:

- a) per i primi tre scrutini la maggioranza dei due terzi dei voti<sup>136</sup>;
- b) se nessuno avrà riportato la maggioranza dei due terzi, si procede per altri due scrutini a maggioranza assoluta<sup>137</sup>;
- c) se anche i due scrutini precedenti risulteranno inefficaci, si procede al ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione hanno ottenuto

---

<sup>136</sup> Cf. C 143 § 1.

<sup>137</sup> Cf. C 143 § 2.

la maggior parte dei voti o, se sono parecchi, tra i più anziani di professione; e a parità di questa tra i due più anziani di età<sup>138</sup>.

41 - Il giorno dopo l'elezione del Superiore Generale, si procede, per distinti scrutini, alla elezione dei Consiglieri Generali e dell'Economo Generale<sup>139</sup>.

42 - Per l'elezione dei Consiglieri Generali, del Vicario Generale e dell'Economo Generale:

1- per i primi tre scrutini è richiesta la maggioranza assoluta dei voti;

2 - se il terzo scrutinio risulta inefficace, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno ottenuto la maggior parte dei voti o, se sono parecchi, tra i più anziani di professione, e a parità di questi tra i due più anziani di età;

3 - dopo quest'ultimo scrutinio, se rimane la parità, resta eletto il più anziano di età<sup>140</sup>.

43 - Il Vicario Generale viene eletto dal Capitolo tra i Consiglieri legittimamente eletti<sup>141</sup>.

---

<sup>138</sup> Cf. C 143 § 3.

<sup>139</sup> Cf. N 166.

<sup>140</sup> Cf. N 157.

<sup>141</sup> Cf. N 167.



44 - I Consiglieri Generali sono quattro e vengono eletti dal Capitolo Generale in ordine ai compiti che dovranno svolgere:

- a) Vita Religiosa, Formazione e Pastorale Vocazionale;
- b) Rogate;
- c) Servizio della carità e Missioni;
- d) Laicato e Parrocchie e Pastorale giovanile<sup>142</sup>.

45 - Tra uno scrutinio e l'altro delle elezioni, il Presidente conceda un congruo tempo per le consultazioni.

46 - I Capitolari, comunitariamente, prima delle elezioni, dovranno emettere il seguente giuramento: «Giuro davanti a Dio onnipotente, che mi giudicherà, che eleggerò coloro che ritengo in coscienza debbano essere eletti».

47 - I Capitolari presenti nella Casa sede del Capitolo, ma assenti dall'aula capitolare per malattia, hanno diritto a votare. I due Scrutatori si recheranno presso di loro per ricevere i voti<sup>143</sup>.

48 - Se il nuovo Superiore eletto fosse assente dal Capitolo, subito verrà chiamato, e frattanto il Capitolo

---

<sup>142</sup> Cf. N 169.

<sup>143</sup> Cf. CIC 167 §2.

resta sospeso fino alla sua venuta.

Se invece qualcuno dei Consiglieri o Ufficiali Generali eletto fosse assente dal Capitolo, si chiamerà subito, ma frattanto i lavori del Capitolo non si interrompono.

### **Trattazione degli affari**

49 - a) Per una accurata preparazione e più facile discussione degli affari<sup>144</sup> saranno costituite Commissioni di lavoro.

b) La composizione ed il numero delle Commissioni avverrà secondo le modalità indicate dall'Ufficio di Presidenza e approvate dal Capitolo.

c) Le Commissioni nomineranno nel loro ambito il Moderatore ed il Segretario.

d) Esse saranno coordinate da una Commissione Coordinatrice formata dai rispettivi Moderatori.

50 - Per farsi aiutare nel loro lavoro, le Commissioni, con il consenso dell'Ufficio di Presidenza, possono servirsi del parere di Esperti.

51 - I Membri dell'Ufficio di Presidenza possono assentarsi dai lavori delle Commissioni per attendere agli impegni di loro competenza.

---

<sup>144</sup> Cf. N, Appendice II, 2c.

## **Commissioni**

52 - a) Le Commissioni si raduneranno nelle ore stabilite. Il Segretario redigerà il verbale delle sedute. Lui o un altro, da relatore, lo leggerà al Capitolo, spiegherà le soluzioni date alle questioni, i risultati della votazione fatta in sede di Commissione, con il pro o contro quando ci sia stata divergenza di pareri.

b) Le Commissioni possono proporre i criteri, le norme e gli orientamenti da seguire nella elaborazione del testo da votare in Assemblea.

c) Le Commissioni dovranno presentare al Capitolo, per la discussione nell'Assemblea plenaria, le proposte e conclusioni, ben redatte e ordinate.

53 - a) Il testo, di cui al comma a) del numero precedente, sarà consegnato ai Capitolari per iscritto almeno 24 ore prima della discussione che se ne farà in seduta plenaria.

b) Il Moderatore inviterà coloro che ne abbiano fatto richiesta a parlare sull'argomento, terminata l'esposizione fatta dai relatori davanti all'Assemblea.

c) Ogni intervento non potrà durare più di cinque minuti. Si può parlare una sola volta, salvo quanto detto all'art. 56, a e b.

d) Agli altri Capitolari, non prenotatisi, il Presidente concede di presentare le loro osservazioni per un tempo massimo di tre minuti.

e) Gli emendamenti emersi nell'Assemblea saran-

no passati alla relativa Commissione per il loro eventuale inserimento nel testo che, così modificato, sarà di nuovo presentato alla sessione plenaria per la redazione ed approvazione finale.

f) Al termine degli interventi, per la replica, si concede al relatore della Commissione un congruo tempo, ma non superiore ai quindici minuti.

54 - Se si tratta di affari, ha forza di diritto ciò che, presente la maggior parte di quelli che devono essere convocati, è piaciuto alla maggioranza assoluta di coloro che sono presenti; che se dopo due scrutini i suffragi furono uguali, il Presidente può dirimere la parità<sup>145</sup>.

55 - a) Per proporre modifiche delle Costituzioni e richiederne autentica interpretazione alla Sede Apostolica, si richiedono i due terzi dei voti<sup>146</sup>.

b) È competenza del Capitolo Generale sopprimere o modificare le Norme o stabilirne delle nuove, senza il consenso della Sede Apostolica, quando non implicano modifica del Diritto o delle Costituzioni<sup>147</sup>.

## **Modalità e procedure**

56 - a) È compito del Presidente, dopo aver consultato l'Assemblea, giudicare se gli affari siano stati o meno

---

<sup>145</sup> Cf. C 136.

<sup>146</sup> Cf. C 145.

<sup>147</sup> Cf. C 146.

sufficientemente discussi per essere proposti alla votazione.

b) Se qualche Capitolare ritenesse che ci fosse ancora bisogno di discussione, il Presidente potrebbe chiedere al Capitolo che si pronunzi al riguardo.

c) Le proposte presentate alle votazioni siano concrete, redatte in tale forma che si possa convenientemente rispondere da tutti con una delle seguenti formule: *Placet, Non Placet, Placet iuxta modum.*

d) Chi risponde con la terza formula deve poi spiegare per iscritto quale modifica desidera.

e) La prima votazione di un testo non è definitiva.

f) Nella votazione definitiva degli affari si richiede la maggioranza assoluta dei voti esprimendo solo *Placet o Non Placet.*

g) Se invece si tratta di modifiche alle Costituzioni si richiede la maggioranza dei due terzi dei voti.

57 - a) Tutti i Capitolari possono presentare mozioni alle Commissioni, tramite il Segretario Capitolare;

b) per poterle presentare direttamente al Capitolo è necessario che siano inserite dall'Ufficio di Presidenza nell'ordine del giorno, o su proposta di una Commissione, o per sottoscrizione di almeno dieci Capitolari.

58 - a) Le mozioni dei Capitolari siano possibilmente attinenti agli argomenti presentati dalle Commissioni in Capitolo.

b) Le mozioni, che non sono attinenti agli argomenti in discussione, per essere discusse hanno bisogno di una preliminare votazione capitolare a maggioranza assoluta che decida sulla opportunità della discussione e votazione.

c) Il Capitolo decide, a maggioranza assoluta, se le mozioni sono attinenti agli argomenti.

d) Le *mozioni d'ordine* hanno la precedenza sui lavori dell'Assemblea, ma per essere discusse hanno bisogno di una preliminare votazione capitolare sulla opportunità della discussione e votazione.

59 - La mozione sia formulata così:

- a) abbia un titolo, cioè la tesi che si vuole sostenere;
- b) sia redatta in forma di brevi articoli;
- c) ogni articolo abbia una dimostrazione o commento;
- d) sia contenuta in un solo foglio, formato standard;
- e) sia datata e firmata dal proponente.

60 - a) Perché un affare, già definitivamente risolto, possa essere sottoposto a riesame, è necessaria una petizione sottoscritta da almeno venti Capitolari.

b) Esposte le ragioni da uno dei firmatari, il Capitolo esamini e giudichi se ciò sia opportuno, a maggioranza assoluta.

61 - Il Verbale delle sedute precedenti sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, ordinariamente per alzata di mano.

Sul verbale non è concessa la parola se non per osservazioni che si ritengono necessarie per un maggiore chiarimento e precisazione dell'argomento già discusso ed approvato.

62 - Avranno vigore di legge le deliberazioni approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti.

63 - a) Il Capitolo Generale determina ciò che degli Atti e delle Deliberazioni capitolari deve essere portato a conoscenza di tutti i Religiosi.

b) Le norme operative vincolanti, disposte dal Capitolo, entrano in vigore dal giorno della loro promulgazione fatta dal Superiore Generale, e durano fino al nuovo Capitolo, che potrà abrogarle, modificarle o confermarle<sup>148</sup>.

64 - I Capitolari non possono assentarsi dalle sedute senza gravi motivi riconosciuti dal Presidente. Gli eventuali assenti saranno notificati all'Assemblea e annotati nel verbale di seduta.

65 - Tutti gli Atti del Capitolo saranno conservati nell'Archivio Generale della Congregazione.

---

<sup>148</sup> Cf. C 147.

## **Vita del Capitolo**

66 - Il Capitolo avrà inizio con la concelebrazione Eucaristica e si concluderà in Cappella con una apposita funzione religiosa.

67 - Si seguirà un ritmo di preghiera secondo lo spirito della nostra vita rogazionista. Nella Liturgia saranno usati i testi preparati in precedenza.

68 - Su proposta dell'Ufficio di Presidenza, il Capitolo si dia una indicazione di massima circa il calendario dei lavori, che preveda orientativamente anche la data di conclusione.

69 - Non si abbiano, normalmente, lavori capitolari il sabato pomeriggio, le domeniche e le feste.

70 - Vi sia un Ufficio Stampa.

71 - Fatti salvi i diritti dei singoli e dell'Assemblea il Capitolo, sotto la responsabilità dell'Ufficio di Presidenza, autorizza registrazioni audio e riprese video:

1. Per la documentazione dell'Archivio Generale;
2. per i fini amatoriali a richiesta dei singoli Capitolari;
3. per divulgazione editoriale a richiesta di persone addette.

72 - Il Regolamento del Capitolo approvato, venga inserito nell'Appendice delle Norme.



## **Indice Analitico**

### **Abito**

- Quello del clero diocesano, 3.

### **Aggiornamento**

- Corsi aggiornamento, 13; periodo di aggiornamento in patria, 106; intento del Capitolo Generale, 160; compito del Superiore provinciale, 234§4a e 250§4a; attenzione dei Superiori ed economi, 295; aggiornamento religiosi assegnati all'amministrazione, 304.

### **Alienazione beni materiali**

- Atto di straordinaria amministrazione, 315.

### **Amministratori**

- Vigilanza, 317.

### **Amministrazione**

- Cessione, 29; ordinaria della Parrocchia, 117; straordinaria della parrocchia, 118; offerte intuitu parociae, 119;

consenso dei Consiglieri Generali agli affari amministrativi, 185 §4; nomina del consiglio di amministrazione di un'opera, 186; compiti del legale rappresentante, 153; economo generale, 195, 197; rendicontazione mensile, 198; visita dell'Economo generale, 200; controllo del Superiore provinciale, 231, 274§4; compiti dei Consiglieri, 243, vicario, 250; consenso dei Consiglieri provinciali, 243; parere dei consiglieri provinciali, 250; competenza superiore Quasi Provincia, 250§4, 251; superiore locale, 254; registri, 265; economo locale, 280; dirigente d'opera, 283; consiglio di amministrazione, 284 e 285; amministrazione generale, 290-302; amministrazione delle Circoscrizioni, 303-305; amministrazione locale, 306-313; ordinaria e straordinaria, 314-320.

### **Apostolato**

- Direttive per le Circoscrizioni inserite nelle Chiese Orientali, 66; giustificazione dei mezzi costosi, 26; presenza in comunità e apostolato, 37; relazioni con le autorità civili, 62; apostolato vocazionale del Rogate, 82; collaborazione laici nell'apostolato educativo, 93; ufficio benefattori antoniani, 102, 103; mezzi di comunicazione sociale e servizio dell'apostolato, 90; tema generale del Capitolo Generale, 160; tema generale del Capitolo provinciale, 220; il Superiore provinciale promuove l'apostolato, 230; inserimento dei giovani sacerdoti, 234§3e, 250§3e; Quasi provincia, 245; coordinamento Superiore locale, 254; progetto comunitario, 260; relazione del Superiore locale al Superiore di Circoscrizione, 263.

### **Archivio**

- Conservazione atto professione, 77; documenti da

conservare in morte di un confratello, 43; verbali 185, 272; archivio centrale, 203, 204, 209, 211; archivio riservato, 207; consultazione, 212; copie documenti, 214; archivio Provincia, 234§4, b; archivio Quasi Provincia, 250§4, b; archivio Casa, 286; documenti riservati, 277; documenti amministrativi, 309 e 311.

### **Archivista Generale**

- Nomina, 186, 211; compiti, 212.

### **Autorità**

- Messa annuale per le autorità civili, 42; relazioni con le autorità civili, 62; rappresentante legale, 149; autorità Superiore Provinciale, 229; consegne del Superiore uscente, 258.

### **Avvenimenti notevoli**

- Delle Circoscrizioni e delle Case, 204.

### **Celebrazione liturgica**

- Vivere la spiritualità liturgica, 6; professione di fede del Superiore Generale, 165; apertura e chiusura visita ufficiale, 194; entrata nuovo superiore comunità, 257.

### **Benefattori**

- Preghiera per i benefattori, 28; messa settimanale, 42; suffragi, 48; accoglienza nelle nostre case, 60; ufficio benefattori antoniani, 101-103; consegne superiore uscente, 258; i beni della Congregazione, 290.

## **Beni**

- Distacco, 26; uso e usufrutto, 29; alienazione, 30; consenso dei Consiglieri, 194; controllo del rappresentante legale, 152; elenco beni mobili e immobili, 197; controllo superiore provinciale, 231, amministrazione del superiore della Quasi Provincia, 251; compiti dell'Economo, 280; dono della divina Provvidenza, 290; amministrazione dei Superiori competenti, 291; amministrazione fedele, 292; manutenzione dei beni, 314; amministrazione straordinaria, 315; vigilanza, 317.

## **Capitolo Generale**

- Indizione e composizione, 154; voce attiva e passiva, 155; elezione e convocazione dei delegati, 156-159; celebrazione, 160-163; elezioni, 164-170; consenso dei Consiglieri, 185; orientamenti da recepire nel Capitolo Provinciale, 220; interpretazione delle Norme, 319.

## **Capitolo Provinciale**

- Consenso Consiglieri per la nomina dell'eventuale Delegato a presiedere il Capitolo, 185§3m; trattazione, 215-227; indizione, 216; luogo e data, 217; voce attiva e passiva dei Consiglieri Generali, 218; partecipazione studente professore perpetuo, 219; compiti, 220; elezioni, 221, 224; rinuncia, 225; atti del Capitolo, 226, 227; convocazione da parte del Vicario Provinciale, 237; decadenza dei Consiglieri provinciali, 240; funzioni dei consiglieri provinciali, 243,13.

## **Casa Generalizia**

- Messa settimanale per gli aderenti all'Unione sacerdotale, 42.

## **Castità**

- Grazia divina, 21; vigilanza, 24.

## **Centri vocazionali Rogate**

- Nelle diverse aree geografiche promuovono il Rogate, 84, 85.

## **Centri spiritualità Rogate**

- Collaborazione con i centri vocazionali, 85; luoghi di promozione del carisma, 86; in Circostrizione, 88.

## **Cimitero**

- Cappella comune, 52.

## **Circostrizioni**

- Direttorio, 66, 267; comunicazione morte Confratelli, 43; giornata missionaria rogazionista, 108; ufficio missionario di Circostrizione, 110; erezione, 125; parti vive della Congregazione, 128; collaborazione fra Circostrizioni, 186§4,f, 234, 250; trasferimenti fra Circostrizioni, 186, 244; rientro nella Circostrizione di origine dopo otto anni, 133; dipendenza giuridica e disciplinare, 134, 127; conferenza superiori di Circostrizione, 145, 147; tema del capitolo generale, 160; segno di unità della Congregazione, 172; incontro periodico dei consiglieri generali e dei consiglieri di circostrizione, 178; consenso, 185; titoli, 197; rapporti tra economo generale e responsabili delle Circostrizioni, 199; visita alle Circostrizioni, 200; registro generale, 203; amministrazione, 251; relazioni dei superiori locali ai superiori di Circostrizione, 263; Archivio, 288.

## **Comunità religiosa parrocchiale**

- Vita comune, 115; piano programmatico, 116; coinvolgimento dei religiosi dell'Istituto annesso, 114.

## **Consacrazione**

- Radicati nella consacrazione battesimale, 1; iniziazione, 72; obbedienti al comando del Rogate, 34; suffragi, 45; uffici, 54; consacrazione a Gesù per le mani di Maria, 15; segni visibili della compassione di Gesù, 98; visite, 191; fedeltà, 230.

## **Consiglieri di Casa**

- Nomina, 205 e 269; convocazione consiglio di Casa, 270; firma dei verbali, 272; firma dei registri mastri e partitari, 309.

## **Consiglieri di Circoscrizione**

- Partecipazione alla Conferenza dei Superiori di Circoscrizione, 145; consiglieri provinciali, 221, 224; compiti, 236; decadenza, 240; consenso 243, 252; parere, 244, 252§2; consiglieri della Quasi Provincia, 247; di Delegazione, 242.

## **Consiglio di amministrazione di un'opera**

- Attribuzioni, 284 e 285.

## **Consiglio di Casa**

- Ammissione al Noviziato, 71; ammissione alla prima professione, 74; ammissione alla rinnovazione dei voti, 75; programmazione, 103, 307; approvazione mensile dei pro-

spetti amministrativi, 117, 299; atti straordinaria amministrazione, 118; collaborazione col Superiore, 254; consegne, 257 e 282; libro dei verbali, 265; composizione e compiti, 269-276; verifica trimestrale amministrazione dirigente d'opera, 285.

### **Consiglio di Famiglia**

- Somma spese personali ordinarie, 27; opera di carità primo venerdì del mese, 14; sintonia con il Superiore locale, 254; libro delle relazioni, 265; natura e compiti, 277-279.

### **Consiglio di Formazione**

- Nomina, 67; piano formativo annuale, 68; ammissione al Noviziato, 71; ammissione alla prima professione, 75; libro delle relazioni, 265.

### **Consiglio Generale**

- Convocazione mensile, 179; voti del Consiglio, 183; consenso, 185; parere, 186; amministrazione del Consiglio, 197; stato economico semestrale della Congregazione, 198; verbali, 202; corrispondenza, 206; conferma elezione Superiore Provinciale, 222.

### **Consiglio Provinciale**

- Settore di animazione dei consiglieri, 224; funzioni, 236.

### **Consiglieri Generali**

- Elezione, 166; vicario, 167; durata della carica, 168; numero e attribuzioni, 169; compiti, 176-185; consenso,

185; parere, 186; firma dei verbali, 189, 202; voce attiva e passiva per la partecipazione al Cap. provinciale, 218.

### **Corrispondenza**

- Del Superiore Generale, 206; archivio, 286.

### **Cultura**

- Testimonianza profetica in una cultura edonistica, 21; cultura vocazionale rispondente ai tempi, 84; impegno socioeducativo nelle diverse culture, 92, 94; promozione della cultura missionaria, 108; parrocchie e santuari luoghi di cultura, 111; aree culturali diverse, 128, 137.

### **Curia Generalizia**

- Struttura, 125, 206; opere dipendenti, 127; amministrazione, 184; archivio, 207; collocazione denari, 298.

### **Delegazione**

- Elementi costitutivi, 141-142.

### **Devozione**

- Rinnovazione dei voti di devozione, 79; alla Santissima Vergine, 22; piccole mortificazioni, 20; al Fondatore, 116, 210.

### **Diaconato**

- Per essere ammessi al Diaconato bisogna aver emesso la professione perpetua, 78;



## **Dialogo**

- Accettazione uffici, 32; discernimento, 33; tra governo centrale e governi di Circostrizione, 146; tra Superiore generale e congregati, 172; tra superiore provinciale e confratelli a lui affidati, 230; dialogo comunitario, 254.

## **Dimissioni**

- Uscita dalla Congregazione, 29; accettazione delle dimissioni, 185; dimissione dal Noviziato, 186, 244, 252; dimissione di un religioso, 244.

## **Dirigente d'opera**

- Natura e impegni, 283-285.

## **Economo Generale**

- Relazione economica al Capitolo Generale, 163; elezione, 166; durata del mandato, 168; requisiti e compiti, 195-200.

## **Economo locale**

- Compiti, 280-281; consegne, 282; redazione prospetti amministrativi, 309.

## **Economo provinciale**

- Aiuta il provinciale nel governo della Provincia, 221; elezione, 224; amministrazione dei beni della Provincia, 231; attribuzioni e compiti, 238-239.

## **Economo della Quasi Provincia**

- Nomina, 247; amministrazione, 251:

## **Educatori**

- Coordinamento, 95.

## **Educazione**

- Missione dei Rogazionisti, 2; servizio socio educativo, 91-97; propaganda, 102.

## **Esame di coscienza**

- Quotidiano, 9.

## **Esercizi spirituali**

- Per l'ingresso in Noviziato, 71; per la professione temporanea e perpetua, 74, 75; corso annuale, 13; centro di spiritualità rogate sede di esercizi spirituali, 86.

## **Evangelizzazione**

- Dei poveri, 2, 98; aperti ad ogni opera che miri all'evangelizzazione dei piccoli, 92; uffici dei benefattori antoniani, 102; parrocchie e santuari luoghi di evangelizzazione, 111.

## **Formazione**

- Processo unitario, 64; iniziale, 65-77; permanente, 80-81; progetto vita comunitario, 55; formazione ai mezzi di comunicazione sociale, 59, 90; luoghi, 86; responsabile, 95; nella scuola, 96; allo spirito missionario, 104; dei laici, 116, 121; religioso addetto alla formazione dei laici, 124; Conferenza Superiori maggiori, 146; tema del Capitolo generale, 160; consigliere addetto, 169; cura del Superiore provinciale, 230 e 234; impegno del superiore della Quasi

Provincia, 245 e 250; responsabilità del Superiore locale, 254, 260, 262.

### **Fraternità**

- Testimonianza di vita fraterna, 67, 23, 39, 230, 236, 268; correzione fraterna, 38, 17; progetto comunitario, 55; opere di carità fraterna, 19; comunità religiosa parrocchiale, 114; dialogo tra Superiori e confratelli, 172; discernimento, 180; superiore primo responsabile della vita fraterna, 254.

### **Giornata del Padre**

- Mensile, 16.

### **Giornata Rogazionista**

- Applicazione intenzione Messa nella GMPV, 42; GMPV giornata rogazionista per eccellenza, 89; giornata missionaria rogazionista, 108, 109.

### **Governo Generale**

- Tempi di formazione permanente, 81; indicazioni per l'organizzazione dei Centri Rogate, 85; rapporto con le Circoscrizioni, 128, 146; struttura centrale, 126; tema del Capitolo Generale e metà mandato, 160; Superiore generale, 171-174; Consiglieri generali, 175-189; ufficiali generali, 195-214; attività dipendenti direttamente dal Governo generale, 283-284; istruzione economica, 292; criteri per l'amministrazione locale, 311; lavori delle Case finanziate direttamente dal Governo G., 308; documenti amministrativi delle Case e delle Circoscrizioni, 311; contrazione debiti, 315.

## **Inculturazione**

- Del carisma, 135.

## **Infermi**

- Massima cura, 41.

## **Laici**

- Collaborazione nelle attività educative, 93 e 94; accompagnamento famiglia del Rogate, 116 e 123; condivisione del carisma, 120; formazione, 121; progetti comuni, 122; comunità centri di animazione, 123.

## **Lectio divina**

- Durante il ritiro mensile, 7.

## **Lettura**

- Biblica prima del pranzo e della cena in Avvento e Quaresima, 8; lettura orante della parola di Dio, 7; lettura spirituale personale e comunitaria, 11; lettura periodica delle Costituzioni, 11.

## **Madonna**

- Messa per gli interessi spirituali e materiali dell'opera nella festa dell'Immacolata, 42; consacrazione secondo il metodo di S. Luigi Grignon, 15; penitenza al primo sabato del mese, 18.

## **Maestro dei novizi**

- Nomina, 243, 250, 252.

## **Meditazione**

- Quotidiana, 10.

## **Messe**

- Preghiere per i vivi, 42; suffragi, 44, 49, 50; messa mensile per i confratelli defunti, 46; suffragi annuali novembre, 48; registro sante messe celebrate, 265; denaro ricevuto per la celebrazione delle sante messe, 299; legati, 312.

## **Mezzi di comunicazione sociale**

- Uso prudente, 24; formazione adeguata, 59, 90; ufficio benefattori, 102; ufficio missionario centrale, 109.

## **Missionarietà**

- Spirito missionario, 104-110; irradiazione missionaria nelle parrocchie, 111, 116.

## **Missionari**

- Adeguata preparazione, 105; rientro in patria, 106, 107.

## **Novizi**

- Formazione secondo lo spirito della Congregazione, 72; partecipa di tutti i benefici e grazie, 73; preparazione alla professione, 74; consacrazione a Gesù per Maria, 15.

## **Obbedienza**

- Al comando del Rogate, 1, 2, 74, 34, 36; fondata sul sì totale di Cristo, 31; cammino di libertà, 32; uffici ricevuti per obbedienza, 54.

## **Opera**

- Aperti ad ogni opera che miri all'evangelizzazione e salvezza dei piccoli, 92; coordinamento dell'opera degli educatori, 95; permessi per l'apertura o chiusura di una nuova opera, 234, 243, 250; dirigente d'opera, 283-285.

## **Ospiti**

- Premura, carità e limiti, 60.

## **Osservanza**

- Regolare disciplina, 53; accoglienza e osservanza di disposizioni Santo Padre, 171; vigilare sulla retta osservanza, 234, 250; osservanza delle leggi canoniche e civili, 304.

## **Parenti**

- Messa settimanale, 42; suffragi, 48; riposo annuale, 56; recapito parenti, 265 §1c.

## **Parola di Dio**

- Discernimento, 33; lettura orante, 7; fedeltà alla consacrazione alimentata dalla Parola di Dio, 230; frequentazione della Parola di Dio nella comunità, 253.

## **Parrocchie**

- Cura pastorale dei fedeli, 111; affidamento, 112; nomina di parroci, 113; compiti del parroco, 114; progetto pastorale, 116; atti amministrativi, 117, 119; consigliere ad detto, 169.

## **Parroci**

- Messa pro populo, 42.

## **Penitenza**

- Necessità e valore, 21, 17; astinenza dal fumo, 63; primo venerdì e primo sabato del mese, 18.

## **Pensionati per giovani, studenti, operai**

- Istituzione, 97.

## **Pensioni**

- Da consegnare al superiore, 26.

## **Postulatore generale**

- Compiti, 210.

## **Poveri**

- Evangelizzazione e soccorso, 2; il novizio apprende lo spirito delle opere di carità, 72; servizio quotidiano dei poveri, 23; impegno educativo verso fanciulli e giovani poveri, 93; educare tutti all'attenzione verso i poveri, 94; in ascolto dei poveri, 98; comunità inserite tra i poveri, 99; aiuto ai sacerdoti poveri, 100; coinvolgimento dei benefattori nel servizio dei poveri, 101; attenzione ai poveri nelle parrocchie, 111, 116; progetti comuni con i laici a servizio dei poveri, 122; uso dei mezzi di comunicazione sociale, 90; comunità fraterne al servizio dei poveri, 230; servizio dei poveri nella comunità locale, 253; amministrazione dei beni nella solidarietà con i più poveri, 290.

## **Povertá**

- Saldo fondamento della nostra vacanza, 26; evitare dipendenze da sostanze nocive, 63; impegno educativo, 92; combattere le cause e gli effetti della povertá, 99; amministrazione dei beni della Congregazione, 290.

## **Pratiche di pietá**

- Espressione della spiritualitá della Congregazione, 12; nelle comunitá parrocchiali, 115.

## **Preghiere**

- Per i vivi, 42; libro preghiere approvato, 12; solida vita di preghiera personale, 83; in preparazione al Capitolo Generale, 154.

## **Primo venerdí del mese**

- Spiritualitá del Sacro Cuore, 14; astinenza, 18.

## **Procuratore Generale**

- Nomina, 186; compiti, 208-209.

## **Professi**

- Diritti e doveri, 76; suffragi, 44; voce attiva e passiva, 155; assemblea dei religiosi, 233, 248; consenso per la nomina del prefetto degli studenti professi, 248; consulta dei professi perpetui per la nomina del Superiore della Quasi Provincia, 246.

## **Professione**

- Radicati nella consacrazione battesimale, 1; emettere



la professione in punto di morte, 73; idoneità, 74; incorporati alla Congregazione con la professione religiosa, 74; voto pubblico, 74; domanda di rinnovazione professione, 75; nelle mani del Superiore di Circostrizione, 77; redazione atto della professione, 77; rinnovo professionen religiosa per devozione, 79; cessione dei beni durante il tempo della professione, 29; il piú anzaino di professione resta eletto, 156; consenso negli affari relativi alla professione religiosa, 185§1, 243, 252, 274; parere negli affari relativi alla professione religiosa, 186§1; appartenenza alla Provincia con la professione religiosa, 135; ammissione alla prima professione, 234§3b, 244, 250; registro prima professione, 289.

### **Professione di fede**

- Del Superiore Generale, 165.

### **Professione perpetua**

- Anni di professione perpetua dei Consiglieri Generali e dell'Economo Generale, 168; anni di professione perpetua del Superiore Provinciale, 221; anni di professione perpetua dei Consiglieri provinciali, 224; ammissione alla professione perpetua, 234§3b; anni di professione perpetua del vicario generale, 237; anni di professione perpetua del superiore della Quasi Provincia, 247; presentazione dei candidati della Quasi Provincia, 252; ricevere la professione perpetua, 234§3c, 250§3c; anni di professione perpetua del Superiore locale, 255.

## **Programmazione**

- Programmazione formativa, 67; programmazione comunitaria, 55, 10, 19; verifica della programmazione, 95; programmazione ufficio benefattori, 103; nelle Parrocchie e Santuari, 116; programmazione generale, 146; nel Consiglio di Famiglia, 278; programmazione economica, 307.

## **Provincia**

- Elementi costitutivi, 136; Capitolo Provinciale, 215-227; Governo provinciale, 228-232.

## **Rappresentante legale**

- Compiti, 149-153; di Circoscrizione, 151, 152, 166; nella Provincia, 238.

## **Ratio Institutionis**

- Regola il cammino formativo, 65, 68; aggiornamento e adattamento, 65, 66, 248, 252; indicazioni per le relazioni di ammissione al Noviziato, 71.

## **Registri**

- Amministrativi, 117, 119, 205, 292, 307, 299; generale dei religiosi, 203; aggiornati, 265, 296; dei Novizi e delle prime professioni, 289; verbali, 272; legati e fondazioni, 312.

## **Responsabile della formazione**

- Primo responsabile é il Superiore Generale, 65; cura del superiore provinciale, 230 e 234; (vedi formazione).

## **Riposo annuale**

- Durata, 56.

## **Ritiro mensile**

- Lectio divina, 7; comunitario, 13.

## **Rogate**

- Obbedienza al comando, 1, 2, 74, 36, 14; Cristo del Rogate, 72, 16; carisma del Rogate dono di grazia, 34; Maria madre del Rogate, 15; apostolato vocazionale, 82; Centri vocazionali Rogate, 84, 85, 86; Famiglia del Rogate, 88; Laici e Rogate, 120; Apostolato del Rogate, 90; Consigliere del Rogate, 169; beni al servizio della missione del Rogate, 290.

## **Sacramento della Riconciliazione**

- Frequenza regolare, 22, 9.

## **Salvezza**

- Rogate segreto di salvezza del mondo, 35; partecipazione alla riparazione di Gesù, 14; conversione e penitenza necessarie per la salvezza, 17; opere per la salvezza dei piccoli, 92.

## **Santità**

- Esempi di santità, 123.

## **Scuola**

- Alla scuola di Cristo, 32; la scuola efficace risposta all'emergenza educativa, 96.

## **Sede**

- Sede Conferenza Superiori di Circostrizione, 186§2, d.

## **Segretario Generale**

- Nomina, 201; redige e firma i verbali, 203; compiti, 201-207.

## **Silenzio**

- Valore ascetico, 58.

## **Suffragi**

- In morte di un confratello, 44; in morte dei Superiori, 45; messa mensile, 46; suffragi annuali, 48; in morte dei familiari di un religioso; 49; in morte del Sommo Pontefice, 50; dispense, 51.

## **Superiore**

- Mediazione umana, 31; trasferimenti, 36; correzione fraterna, 38; messa pro populo, 42; responsabili dell'accompagnamento della formazione dei laici, 85, 86, 121; diffusione dell'Unione Sacerdotale di preghiera per le vocazioni, 88; vincolo del consenso del Consiglio, 148; voto collegiale, 188.

## **Superiore di Circostrizione**

- Nomina del Consiglio di formazione, 67; nomina del formatore/Prefetto, 68; ammissione al Noviziato, 71; riceve la domanda della prima professione, 74; aiuto ai familiari in difficoltà, 28; Messa settimanale per la Circostrizione, 42; messa nell'anniversario della sua elezione o nomina,

42; autorizzazione alla coabitazione di un ospite, 60; ferie missionari, 106 e 107; firma convenzione parrocchie, 112; autorizzazione atti di amministrazione straordinaria nelle Parrocchie, 118.

### **Superiore di Delegazione**

- Nomina, poteri e compiti, 139.

### **Superiore Generale**

- Messa settimanale per la Congregazione, 42; messa nell'anniversario della sua elezione, 42; elezione, 164; professione di fede, 165; missione e compiti, 171-174; aiuto dei Consiglieri Generali, 176-183; scrutinio segreto, 184; casi in cui deve chiedere il consenso del Consiglio, 194; casi in cui deve chiedere il parere del Consiglio, 205.

### **Superiore locale**

- Ruolo specifico nell'azione formativa, 67; guida il Consiglio di formazione, 67; riceve la domanda di ammissione al Noviziato, 71; presenta domanda dei religiosi per la rinnovazione dei voti o professione perpetua, 75; permessi, 40; comunicazione morte di un confratello, 43; brevi visite ai familiari, 56; responsabilità nelle opere socioeducative, 95; programmazione ufficio benefattori, 103; orario comunità religiosa, 115; potestà ordinaria 141; compiti, 254-267; casi in cui si richiede il consenso del Consiglio di Casa, 274.

### **Superiore Maggiore**

- Licenza per la cessione dell'amministrazione dell'uso e usufrutto dei beni, 29 e 30; superiore di Delegazione, 139.

## **Superiore Provinciale**

- Elezione, 221; identità, 228-232; convocazione assemblea religiosi, 233; poteri e compiti, 234-235; casi in cui si richiede il consenso del Consiglio, 243; casi in cui si richiede il parere del Consiglio, 37.

## **Superiore Quasi Provincia**

- Identità, 245; nomina, 246; poteri e compiti, 250-251; casi in cui si richiede il consenso del Consiglio, 252; casi in cui si richiede il parere del Consiglio, 252.

## **Stazione missionaria**

- Descrizione, 143

## **Struttura (vedi Circostrizioni)**

- Curia Generale, 126.

## **Sussidiarietà**

- Animazione dei settori dei Consiglieri Generali, 177.

## **Testamento**

- Lettura alla morte di un confratello, 43.

## **Tradizione**

- Rinnovazione dei voti per devozione, 79; messa comunitaria nel trigesimo della morte di un Confratello, 44; perpetuare la tradizione spirituale dell'Istituto, 53; accoglienza ospiti, 60; celebrazione eucaristica quotidiana, 5; consacrazione a Gesù per Maria durante il Noviziato, 15; coltivare lo spirito di preghiera e la preghiera stessa, 83; sane tradizioni della Casa, 266.

## **Ufficiali**

- Segretario, Economo e Rappresentante legale della Provincia, 238; Economo locale, 280-282; Dirigente d'Opera, 283-285.

## **Ufficiali Generali**

- Consulta per gli affari inerenti l'ufficio, 183; Economo Generale, 195-200; Segretario Generale, 201-207; Procuratore Generale, 208-209; Postulatore Generale, 210; Archivistica Generale, 211-214.

## **Ufficio benefattori antoniani**

- Descrizione, 101-103.

## **Vicario Generale**

- Elezione, 167; figura e compiti, 175; segretario provvisorio del Capitolo Generale in mancanza del Segretario Generale, appendice II, 77.

## **Vicario Provinciale**

- Indice il Capitolo in mancanza del Superiore Provinciale, 216; elezione, 224; compiti, 237.

## **Vicario della Quasi Provincia**

- Nomina e qualità, 247.

## **Vice Superiore**

- Nomina, 185§2e, 244§3, 252§2b; compiti, 259 e 268; consigliere di Casa, 269.

## **Visita**

- Brevi visite ai familiari, 56; a Gesù Sacramentato, 5; del Superiore Generale, 172; notifica della visita, 191; accoglienza del Visitatore, 193; inizio e termine della Visita, 194; visita dell'Economo Generale, 208; visita agli ammalati, 230; visita del Superiore provinciale, 234; visita del Superiore della Quasi Provincia, 250; libro delle visite canoniche, 265; rendicontazioni amministrative durante la visita, 302.

## **Visitatore**

- Nomina con il consenso dei Consiglieri Generali, 186; compiti, 190-194.

## **Vita religiosa**

- Idoneità, 71; cose che indeboliscono la vita religiosa, 26; tema generale del Capitolo, 160; consigliere generale addetto alla vita religiosa, 169; promuovere la vita religiosa, 220; suprema regola della vita religiosa, 278.

## **Vocazioni**

- Segni della vocazione, 70; preghiera per le vocazioni, 72; promozione di una pastorale unitaria a favore di tutte le vocazioni, 84; primato della preghiera nella pastorale per le vocazioni, 88; vivere la vita come vocazione, 94; coltivare germi di vocazione sacerdotale o religiosa, 94; il Parroco promuove e accompagna eventuali vocazioni per l'Istituto, 116.



## Indice

Presentazione	5
Fonti e sigle	12
PARTE PRIMA	
<b>Vita e Consacrazione religiosa</b>	
CAPITOLO I - IDENTITÀ E VITA SPIRITUALE	15
CAPITOLO II - CONSACRAZIONE RELIGIOSA	
Il voto di Castità	25
Il voto di Povertà	28
Il voto di Obbedienza	31
Il voto di Obbedienza al Rogate	32
CAPITOLO III - VITA FRATERNA IN COMUNITÀ	
Cura degli infermi	37
Preghiere per i vivi	37
In occasione della morte	39
Suffragio per i defunti	40
Osservanza regolare	44

CAPITOLO IV - LA FORMAZIONE	
Formazione iniziale	49
Formatore/Prefetto	51
Preparazione al Noviziato	51
Ammissione al Noviziato	52
Noviziato	53
Prima professione	54
Professione temporanea e perpetua	55
Formazione permanente	57

## PARTE SECONDA

### **Missione**

CAPITOLO I	
Annunciatori e testimoni del Rogate	61
CAPITOLO II	
A servizio della carità	67
CAPITOLO III	
A servizio delle Missioni	75
CAPITOLO IV	
Servizio pastorale nelle Parrocchie e nei Santuari	79
CAPITOLO V	
Servizio di formazione e animazione dei laici	85

## PARTE TERZA

### **Struttura e Governo**

#### CAPITOLO I - STRUTTURA

La Curia Generale	91
Le Circoscrizioni	92
Conferenza Superiori di Circoscrizioni	94
La Provincia	95
La Quasi Provincia	96
La Delegazione	97
La Casa Religiosa	98
La Stazione Missionaria	98
Le Opere	99
Operazioni di Consiglio	99
Il Rappresentante legale	99

#### CAPITOLO II - IL CAPITOLO GENERALE

Composizione	101
Celebrazione	104
Elezioni	106

#### CAPITOLO III - IL GOVERNO GENERALE

Il Superiore Generale	109
Vicario e Consiglieri Generali	111
Il Visitatore e la Visita di Norma	122
Gli Ufficiali Generali	124
L'Economo Generale	124

Il Segretario Generale	126
Il Procuratore Generale	128
Il Postulatore Generale	129
L'Archivista Generale	130
 CAPITOLO IV - IL CAPITOLO PROVINCIALE	 131
 CAPITOLO V - IL GOVERNO PROVINCIALE	 137
Assemblea dei Religiosi	139
Poteri e compiti del Superiore Provinciale	139
Il Consiglio Provinciale	142
Funzioni del Consiglio della Provincia	144
 CAPITOLO VI - GOVERNO DELLA QUASI PROVINCIA	
Consiglio della Quasi Provincia	148
Assemblea dei Religiosi	149
Poteri e compiti del Superiore della QP	149
Funzioni del Consiglio della QProvincia	153
 CAPITOLO VII - GOVERNO LOCALE	
Superiore locale	155
Vice Superiore	161
Il Consiglio di Casa	161
Il Consiglio di Famiglia	163
L'Economo locale	164
Il Dirigente d'Opera	166
L'Archivio della Casa	167

PARTE QUARTA

**L'amministrazione dei beni della Congregazione**

CAPITOLO UNICO

Amministrazione generale 171

Amministrazione delle Circoscrizioni 175

Amministrazione locale 175

Amministrazione ordinaria e straordinaria 178

CONCLUSIONE 182

APPENDICE PRIMA:

**Norme per la composizione  
del Capitolo Generale** 185

APPENDICE SECONDA:

**Regolamento del Capitolo Generale** 188

INDICE ANALITICO 209

---

Finito di stampare nel mese di dicembre 2022  
Antoniana Grafiche SRL - 00067 Morlupo (Roma)  
tel. e fax. 06. 9071394 - 06.9071440